

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

695^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 57-120*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 121-150*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296-B:

MARITATI (DS-U)	Pag. 3, 6, 7 e passim
ZANCAN (Verdi-U)	4, 9, 11 e passim
CONTESTABILE (FI)	5, 6, 9 e passim
CASTELLI, ministro della giustizia	7, 10, 11 e passim
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	7, 30
* CALVI (DS-U)	8, 9, 10 e passim
DEL PENNINO (Misto-PRI)	12
FASSONE (DS-U)	15
CAVALLARO (Mar-DL-U)	16
PETRINI (Mar-DL-U)	18
CRINÒ (Misto-NPSI)	18, 19
PAGLIARULO (Misto-Com)	20
SODANO Tommaso (Misto-RC)	21
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	22
BISCARDINI (Misto-SDI)	23
TIRELLI (LP)	5, 26
BOREA (UDC)	28
BOBBIO Luigi (AN)	32, 33, 34
ZICCONI (FI)	40, 41, 43 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 8, 10,
18 e passim

Discussione e approvazione:

(3106-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

MUGNAI (AN), relatore	45, 46, 47
SPECCHIA (AN), relatore	46
TURRONI (Verdi-U)	46, 47
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti	47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	Pag. 48, 49
MALAN (FI)	48
TIRELLI (LP)	49

Discussione:

(3163) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3164) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

IZZO (FI), relatore sul disegno di legge n. 3163	50
TAROLLI (UDC), relatore sul disegno di legge n. 3164	52

Discussione:

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (Approvato dalla Camera dei deputati)

(183) VENTUCCI. - Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero - Business Communities

(Relazione orale):

PRESIDENTE	53
PONTONE (AN), relatore	53

Discussione:

(1544) Modifica all'articolo 61 del codice penale (Relazione orale):

FEDERICI (FI), relatore	53
-------------------------------	----

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	54
TIRELLI (LP)	54

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004
ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B:**

Articolo 2, emendamento 2.387 e seguenti .Pag. 57	
Emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2	107
Emendamento al titolo del disegno di legge .	110
Proposta di coordinamento	110

DISEGNO DI LEGGE N. 3106-B:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione	111
---	-----

Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240:

Articoli da 1 a 9	115
Emendamento	120

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Relazione orale del senatore Pontone sul disegno di legge n. 3034	121
---	-----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

Variazioni nella composizione	137
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	137
Presentazione di relazioni	137
Presentazione del testo degli articoli	137

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento	138
-------------------	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione	138
--------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	55
Annunzio di risposte scritte	139
Interrogazioni	140

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Annunzia la presentazione del disegno di legge n. 3196 di conversione in legge del decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004 recante proroga con differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(1262) COSSIGA. – *Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – *Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) COSSIGA. – *Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296-B

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stato ripreso e approvato l'articolo 1 ed è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

MARITATI (DS-U). La prevista comunicazione che il Ministro rende alle Camere annualmente sulle linee di politica giudiziaria esula dalle funzioni assegnate dalla Costituzione al Ministro inerenti in particolare il funzionamento della macchina organizzativa della giustizia. Inoltre, la norma, collocata in una riforma dell'ordinamento giudiziario ispirata ad una logica limitativa dei poteri del CSM, di gerarchizzazione delle carriere e di separazione delle funzioni, assume un carattere destabilizzante dell'equilibrio istituzionale. Si propone pertanto di sopprimerla o quanto meno di riformularla secondo quanto proposto nell'emendamento 2.538. Invita in ogni caso il Ministro a chiarire il senso della proposta.

ZANCAN (Verdi-U). La previsione di cui alla lettera a) del comma 33 va soppressa in primo luogo in quanto il Ministro della giustizia, per le funzioni ad esso assegnate dalla Costituzione, non può intervenire sulle linee di politica giudiziaria senza ledere l'autonomia della magistratura; in secondo luogo perché la nuova disciplina delle assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello rappresenta un passo verso il passato allorché i cittadini ne erano esclusi.

CONTESTABILE (FI). Sottolinea in primo luogo come l'opposizione eccepisca l'illegittimità costituzionale di numerose norme del disegno di legge senza aver mai manifestato analoghi rilievi sulla legge di attuazione del CSM che contiene previsioni ultronee rispetto alle indicazioni di cui all'articolo 105 della Costituzione. Quanto all'intervento del Mini-

stro alle Camere per illustrare le linee di politica giudiziaria, rileva come l'ambito di autonomia della magistratura sia quello giurisdizionale e pertanto nulla toglie che il Ministro possa indicare per l'anno in corso le linee su cui intende muoversi il suo Ministero. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Invita al ritiro degli emendamenti. L'intervento del Ministro infatti non intende esulare dai paletti indicati nell'articolo 110 della Costituzione.

MARITATI (*DS-U*). Le assicurazioni del Ministro appaiono insufficienti. Sarebbe pertanto preferibile modificare la norma secondo quanto proposto nell'emendamento 2.538.

PRESIDENTE. Avendo il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) chiesto la votazione elettronica dell'emendamento 2.387 (identico al 2.388), sospende brevemente la seduta in attesa del decorso del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,57, è ripresa alle ore 16,58.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 2.387 (identico al 2.388). Sono altresì respinti gli emendamenti 2.389 e 2.537.

CALVI (*DS-U*). In linea con le funzioni di natura organizzativa assegnate al Ministro della giustizia dalla Costituzione l'emendamento 2.538 propone di sostituire la relazione sulle linee di politica giudiziaria con quella sulle linee guida di natura amministrativa e organizzativa dell'amministrazione della giustizia per l'anno in corso.

ZANCAN (*Verdi-U*). Si associa alle critiche relative al travalicamento delle competenze meramente organizzative affidate dalla Costituzione al Ministro della giustizia e dichiara il voto favorevole all'emendamento 2.538, che ribadisce tali limiti a tutela del Parlamento, della magistratura e dei cittadini.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARITATI (DS-U), respinge l'emendamento 2.538.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Modifica l'emendamento 2.600 (testo 2), nel senso di includere l'intervento dei rappresentanti degli organi istituzionali all'inaugurazione dell'anno giudiziario. (*v. Allegato A*).

CALVI (*DS-U*). Suggerisce di modificare anche il generico riferimento all'Avvocatura, specificando che si tratta del Consiglio nazionale forense, quale organo ufficiale di rappresentanza degli avvocati.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Preferisce mantenere la formulazione indicata, che consente maggiore elasticità, per la rappresentanza sia di fronte alla Cassazione sia per le Corti d'appello.

ZANCAN (*Verdi-U*). Rileva che anche con le modifiche introdotte dal Ministro continua ad essere escluso il popolo italiano.

CONTESTABILE (*FI*). Invita il senatore Zancan a non insistere sulla sua ulteriore proposta che non distingue le modalità di partecipazione di cui dunque potrebbero avvalersi anche i criminali.

Il Senato approva l'emendamento 2.600 (testo 3).

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Dichiaro il voto favorevole dei Repubblicani all'articolo 2 del disegno di legge delega, consapevoli che il testo poteva essere migliorato in diversi punti, ma che tale obiettivo non è stato raggiunto anche per l'arroccamento politico dell'opposizione. Il disegno di legge interrompe finalmente il meccanismo di avanzamento automatico nella carriera dei magistrati in favore di una reale valorizzazione dei vertici degli uffici giudiziari connessa ai livelli di responsabilità e di garanzia di efficienza; analogamente, è positiva la tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare che impedirà al CSM di verificare l'efficacia delle sanzioni previste. Si augura che il disegno di legge costituzionale presentato insieme al senatore Compagna possa completare al più presto il quadro della riforma della giustizia, con riferimento ai criteri di accesso alla magistratura e a quelli di composizione del CSM. Se il mero superamento di un concorso consente ai magistrati di agire in rappresentanza del popolo italiano, è opportuno riflettere sull'opportunità di ricorrere alla magistratura elettiva. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Il disegno di legge sancisce la distruzione dell'autonomia dell'ordine giudiziario voluta dalla maggioranza e dal Governo, senza neanche garantire la maggiore celerità dei processi e quindi l'efficienza della giustizia. Si istituiranno procure che agiranno con criteri aziendalistici, mentre il Ministro della giustizia scorrazzerà a tutto campo, in contrasto con le funzioni a lui attribuite dalla Costituzione. Al senatore Contestabile ricorda che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario i cittadini prendono la parola in quanto parti offese, ad esempio come vittime delle stragi o ammalati di cancro nelle fabbriche, e quindi per chiedere giustizia. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Commenti dai Gruppi FI e AN*).

FASSONE (*DS-U*). Dopo oltre due anni di dibattito, il Governo ha tenuto conto innegabilmente di numerosi suggerimenti dell'opposizione, come dimostra il confronto tra la prima stesura del testo presentato e quello che ora il Senato si accinge a varare. Tuttavia, è rimasto invariato il vero obiettivo della maggioranza e del Governo, teso ad instaurare una

forma di addomesticamento della magistratura, attraverso la moltiplicazione dei concorsi e il parere decisivo del Ministro sulla nomina dei vertici degli uffici, che influenzeranno a loro volta sulle indagini dei sostituti procuratori. Pur nella consapevolezza della necessità di intervenire in materia di giustizia, confermata dai disegni di legge precedentemente depositati e dai numerosi e costruttivi emendamenti presentati, annuncia il voto contrario del suo Gruppo all'articolo 2 del disegno di legge delega, che non diminuirà né gli errori giudiziari né i disservizi della giustizia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.0.1 e Tit.1.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Nel preannunciare il voto favorevole all'emendamento 2.0.500, desidera illustrare le ragioni della contrarietà del suo Gruppo all'articolo 2. Prescindendo dal rilievo costituzionale delle modifiche introdotte, cui non ha fatto riscontro una proposta di rango adeguato, con la normativa testé approvata in realtà si vuole tornare al passato, dimenticando che l'attuale disciplina fu introdotta per superare proprio il conformismo della magistratura. Inoltre, con una norma che contrasta con il divieto costituzionale della separazione delle carriere, si rafforza la distinzione delle funzioni fino ad anticipare la scelta al momento dell'ingresso in magistratura, ignorando così le competenze acquisibili o i meriti dimostrabili, e si accentua la burocratizzazione e la gerarchizzazione formale attraverso il sistema dei concorsi. In tal modo si restaura una magistratura benevola verso i potenti e severa con i deboli. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARITATI (DS-U), respinge l'emendamento 2.0.500.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiede che la Presidenza, anche in considerazione della sollecita conclusione dell'esame degli emendamenti, applichi con elasticità il contingentamento dei tempi per le dichiarazioni di voto finale.

PRESIDENTE. La Presidenza ha applicato con elasticità il contingentamento anche nella fase di discussione degli emendamenti. Passa alla votazione finale.

CRINÒ (Misto-NPSI). Pur dando atto al Governo di avere assunto un atteggiamento equilibrato, recuperando istanze diffuse tra le forze politiche e l'Associazione nazionale magistrati, non parteciperà alla votazione finale del disegno di legge. Non si è infatti proceduto ad una riforma costituzionale che realizzi la separazione delle carriere dei magistrati e la revisione dell'assoluta obbligatorietà dell'azione penale, che in realtà si traduce nell'arbitrio delle scelte compiute dal pubblico Ministero. Infine, una

corretta separazione dei poteri in grado di evitare il riproporsi di scontri fra poteri, come quello che si sta evidenziando nelle recentissime vicende di Reggio Calabria, esige la revisione delle drastiche scelte operate nel 1993 in tema di immunità.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Il disegno di legge merita un voto nettamente contrario, perché interviene in modo sbagliato sui problemi della giustizia e contiene norme ai limiti della costituzionalità: vengono compressi i poteri del CSM, l'ufficio del pubblico ministero viene riordinato in senso fortemente gerarchico, vengono attribuiti al Ministro poteri non previsti dalla Carta costituzionale, la magistratura è ridotta ad un ordine burocratico. Il Governo attraverso questo provvedimento e la riforma costituzionale, persegue l'obiettivo di un progressivo rafforzamento dell'Esecutivo a scapito degli altri poteri. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e dei senatori Flammia e Dalla Chiesa*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Il disegno di legge non solo non risponde alle esigenze dei milioni di cittadini coinvolti nelle controversie giudiziarie che manifestano una crescente sfiducia nei confronti della giustizia, ma renderà ancora più difficile il riconoscimento dei loro diritti. Non realizza un'effettiva terzietà del giudice né una migliore organizzazione giudiziaria, perché condizionato dall'obiettivo di conculcare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura come presidio di una legale regolazione dei rapporti tra società civile e politica. Si propone infatti una subordinazione della magistratura al Ministro della giustizia per ripristinare la sintonia tra l'ordine giudiziario ed il potere politico, che potrà così estendere il suo controllo su ogni centro decisionale; è quindi un tassello del progetto organico di trasformazione degli assetti di potere, che riprende il Piano di rinascita democratica di piduistica memoria. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congratulazioni*).

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Il declamato obiettivo di una giustizia giusta e celere non viene perseguito dal disegno di legge, che anzi prevede una burocratizzazione della magistratura che rallenterà ulteriormente i suoi tempi distraendo risorse all'esercizio della giurisdizione. Il provvedimento persegue un'anomala separazione delle carriere, mentre sarebbe stato preferibile realizzare un'effettiva separazione delle funzioni requiranti e giudicanti; la gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, oltre a presentare profili di incostituzionalità, rappresenta una lesione all'indipendenza dei magistrati, ulteriormente rafforzata dall'invasione dei procedimenti disciplinari. Annuncia quindi un voto contrario ad un provvedimento da cui traspare la forte insofferenza della maggioranza nei confronti dell'indipendenza della magistratura. (*Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur*).

BISCARDINI (*Misto-SDI*). Invece di proporre coraggiosamente una modifica costituzionale per realizzare un'effettiva separazione delle car-

riere tra pubblici ministeri e giudici, premessa ineludibile per una riforma della giustizia in grado di accrescere la professionalità dei magistrati e garantire i cittadini sull'effettiva terzietà del giudice, la maggioranza ha tradito il suo programma elettorale ed i suoi elettori. Il tema della giustizia giusta, imparziale ed efficace resta comunque una grande questione politica, sulla quale coinvolgere i cittadini costantemente penalizzati dall'inefficienza della giustizia.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il provvedimento segna una sconfitta sul piano dell'efficienza e della ragionevolezza, perché pervaso dalla volontà della maggioranza di regolare i propri conti con l'ordine giudiziario, con quella maggioranza di magistrati che svolge quotidianamente il proprio dovere lavorando con discrezione ed imparzialità. La rivalsa si realizza con lo svuotamento dei poteri del CSM attraverso l'istituzione della Scuola superiore della magistratura e l'attribuzione al Ministro di compiti, esorbitanti rispetto a quelli previsti dalla Costituzione, che addirittura incidono sull'esercizio della giurisdizione, nonché con la burocratizzazione dei magistrati, sovrastati dalla minaccia di procedimenti disciplinari e condizionati da ripetuti concorsi. Infine, è un provvedimento che non potrà esplicare effetti positivi perché privo del necessario consenso tra gli operatori della giustizia, che unanimemente hanno espresso la loro contrarietà, e che sarà rifiutato anche dal popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni*).

TIRELLI (*LP*). La riforma della giustizia per recuperare efficienza, colmare il cosiddetto *deficit* giudiziario, riavvicinare i cittadini che manifestano insoddisfazione e sfiducia è parte essenziale del programma elettorale del centrodestra. Pertanto, dopo un ampio dibattito anche al proprio interno, che ha consentito di esporre compiutamente le diverse posizioni in campo, la maggioranza ha deciso di schierarsi compatta per il cambiamento, approvando un disegno di legge equilibrato ed in grado di realizzare un'effettiva riforma. Il centrosinistra, al contrario, nella precedente legislatura non è stato in grado di realizzare il cambiamento, perché i progetti di riforma proposti erano connotati da eccessiva contiguità con la magistratura; in questa legislatura si è invece arroccato a difesa di un potere che non intende cedere le competenze acquisite, né realizzare il cambiamento. L'equilibrio delle scelte compiute dal Ministro tenendo conto dei diversi punti di vista mette anche al riparo dagli scenari apocalittici prefigurati in alcuni interventi, che tra l'altro non tengono conto della capacità delle diverse istituzioni di trovare un reciproco equilibrio. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Tomassini e Salzano*).

BOREA (*UDC*). Il disegno di legge in votazione, che dopo tre anni di discussione si avvia verso la sua definitiva approvazione, è certamente migliore rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, e ciò grazie alla grande apertura mentale ed onestà intellettuale dimostrata dal Ministro, che è stato in grado di recepire le istanze migliorative avanzate da

esponenti della maggioranza e dell'opposizione. La riforma contiene elementi estremamente interessanti: la separazione delle funzioni rafforza la terzietà del giudice e rende concreto il dettato dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo; la progressione in carriera dei magistrati viene sganciata da automatismi legati all'anzianità ed è imperniata invece su periodiche verifiche dell'impegno, della diligenza e delle attitudini; la temporaneità degli incarichi direttivi, che vanno esercitati con spirito di servizio e non sono riconoscimenti di *status*, recepisce un progetto di riforma elaborato dall'Associazione nazionale magistrati già nel lontano 1958; la formazione continua dei magistrati viene garantita dall'istituzione di un'apposita scuola, così come è positiva la tipizzazione degli illeciti disciplinari, la cui valutazione viene sottratta agli arbitri e alle «compensazioni» del CSM. Inoltre la figura del direttore tecnico, introdotta in via sperimentale nelle corti di appello delle grandi città, inciderà positivamente sull'organizzazione degli uffici giudiziari e contribuirà a fornire un'adequata risposta alle esigenze di cittadini, che lamentano l'irragionevole durata dei processi. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente MORO

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il Parlamento non è stato protagonista della lunga discussione della delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, giacché le diverse stesure del testo in esame sono sempre arrivate dall'esterno. Per di più la maggioranza ha cercato di avvalorare lo stereotipo di un'opposizione acriticamente aderente alle tesi dell'Associazione nazionale magistrati, trovando così giustificazione politica al suo pervicace sforzo di ridurre il grado di indipendenza della magistratura. Invece di dare precedenza a provvedimenti che incidessero sulla celerità dei processi e sulla risposta dello Stato alla domanda di giustizia dei cittadini, si è preferito estendere l'ingerenza del Ministro sul funzionamento della giustizia, verticalizzare in modo burocratico l'organizzazione degli uffici, creare un sistema incongruente di selezione dei magistrati e di separazione delle funzioni, arrecare un *vulnus* istituzionale nei confronti di un organo di rilevanza costituzionale come il CSM. Sono state respinte anche le proposte dell'opposizione più evidentemente dirette alla modernizzazione nella giustizia, quali l'introduzione della figura del *manager* giudiziario e l'istituzione dell'anagrafe informatica nazionale dei processi; è stata soppressa la positiva ed innovativa costituzione dell'ufficio del giudice. Nel sostenere le ragioni di questa delega, il Ministro avrebbe dovuto utilizzare la propria specifica competenza professionale per favorire l'adozione di norme che meglio tenessero in considerazione le esigenze dei cit-

tadini, l'innovazione tecnologica e l'esperienza dell'economia e dei servizi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (AN). Alleanza Nazionale voterà con convinzione a favore del provvedimento di delega per l'attuazione di una riforma da lungo tempo attesa dal Paese, che adempie ad un altro degli impegni assunti nel programma di Governo, che mira a tutelare l'interesse del cittadino utente della giustizia ed a valorizzare e riconoscere il lavoro dei magistrati. È un provvedimento alla cui stesura la maggioranza ed il Governo si sono dedicati tentando di mantenere aperto il dialogo con l'opposizione e con l'Associazione nazionale magistrati, le quali però si sono dimostrate contrarie al concetto stesso di riforma modernizzatrice, desiderando in realtà difendere gli spazi di autoreferenzialità, di isolamento e di insindacabilità in cui una parte della magistratura si è arroccata, con il sostegno politico interessato della sinistra, contro l'interesse degli italiani, strumentalizzando l'indipendenza e l'autonomia, che sono garanzie per i cittadini, al fine di aumentare il proprio ambito di potere. Con tale premessa è logico che l'ANM ed il CSM, sua articolazione istituzionale, si siano strenuamente opposti ad una riforma che recupera la professionalità, l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità vere dei magistrati, che introduce criteri di merito per la progressione in carriera (favorendo così una maggiore dedizione al lavoro dei magistrati e quindi influenzando indirettamente anche sulla lentezza della giustizia), che privilegia la formazione e l'aggiornamento professionale, che organizza in modo efficiente gli uffici, che definisce finalmente un sistema di illeciti disciplinari dei magistrati, che separa le funzioni tra pubblico ministero e giudici nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo e, infine, che ripristina il ruolo e le funzioni della Corte di cassazione. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC. Molte congratulazioni*).

CALVI (DS-U). L'assetto dell'ordinamento della giustizia è questione di interesse rilevante per tutti i cittadini dal momento che attiene all'organizzazione di uno dei poteri dello Stato ed incide sulla possibilità di ogni cittadino di vedere tutelati i propri diritti dinanzi a un giudice indipendente. Per questo sin dal 1903 il dibattito che aveva visto impegnati dopo l'Unità d'Italia i giuristi, i magistrati ed il mondo politico si orientò verso l'affermazione di una larga autonomia per la magistratura e si giunse nel 1907 all'istituzione del CSM. Non è un caso che il fascismo, prima ancora di intervenire sul sistema codicistico ed ordinamentale, si preoccupò di cancellare l'autogoverno della magistratura attuando il pieno controllo sul CSM: anche alla luce di tale considerazione, le dichiarazioni del senatore Bobbio in ordine al Consiglio come articolazione istituzionale dell'ANM costituiscono un'offesa. Anche la riforma in esame lede innanzi tutto il principio dell'autogoverno di uno dei poteri dello Stato e di conseguenza l'indipendenza dei magistrati ed il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Anziché razionalizzare e modernizzare un sistema giudiziario che all'estero viene additato a modello, la maggioranza

si appresta a dare al Governo la delega per attuare una riforma che non farà tornare all'ordinamento fascista, ma più concretamente attuerà quanto sin dal 1976 si leggeva nel Piano di rinascita democratica di Licio Gelli in tema di accesso alla carriera mediante esami psico-attitudinali preliminari, progressione per merito, separazione delle carriere. È ora necessario un impegno comune a tutela dell'indipendenza della giurisdizione e dell'organizzazione paritaria dei poteri, elementi fondanti dell'assetto democratico dello Stato e quindi della libertà di tutti i cittadini. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Molte congratulazioni*).

ZICCONI (FI). Il coraggio mostrato dal Governo e dalla maggioranza nel perseguire l'obiettivo della riforma dell'ordinamento giudiziario sta per trovare il giusto coronamento con l'approvazione del disegno di legge che il Senato si accinge a dare con il voto convintamente favorevole di Forza Italia. Stupiscono le critiche dell'opposizione circa lo svolgimento di un dibattito soffocato, che negano l'evidenza di un lungo e approfondito *iter* parlamentare, o sul presunto carattere punitivo nei confronti della magistratura, che rappresenta un'offesa al Parlamento e ai sostenitori della necessità della riforma. Il disegno di legge peraltro ha recepito numerosi contributi offerti dall'opposizione e soprattutto dall'Associazione nazionale magistrati, introducendo richieste storiche quali la temporaneità degli incarichi direttivi, l'istituzione di una Scuola superiore della magistratura, la tipizzazione degli illeciti disciplinari nonché la verifica di professionalità. Quanto alla separazione delle carriere, pur essendo il Governo favorevole, si è tenuto conto degli ostacoli di ordine costituzionale, procedendo ad una separazione delle funzioni tra magistratura requirante e giudicante che aprirà la strada a successive modifiche. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Molte congratulazioni*).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 nonché, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 1296-B, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti eventualmente necessari. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

CASTELLI, ministro della giustizia. Rivolge un ringraziamento non formale al Senato per l'esempio di democraticità dimostrato nella discussione della riforma sia da parte dell'opposizione, che ha svolto un ruolo di forte critica pur fornendo apprezzabili contributi costruttivi, che dalla Casa delle libertà, per la grande prova di partecipazione ad un dibattito complesso svolto nell'interesse del Paese. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Molte congratulazioni*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3106-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza i senatori Mugnai e Specchia a svolgere la relazione orale.

MUGNAI, *relatore*. La modifica apportata dalla Camera riveste natura meramente temporale. È stato infatti spostato al 31 marzo 2005 il differimento del termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio nel caso in cui ci si avvalga di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

SPECCHIA, *relatore*. Invita ad una tempestiva approvazione del provvedimento considerata la portata meramente temporale della modifica intervenuta. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-U*). L'ulteriore lettura avrebbe potuto essere evitata qualora fosse stata accolta al Senato la proposta dell'opposizione di contenuto identico alla modifica apportata alla Camera.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche, dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sui disegni di legge e sull'emendamento presentato (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che l'emendamento 6.100 è riferito alla parte del decreto-legge modificata dalla Camera dei deputati.

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento 6.100 propone di spostare a dicembre 2005 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

MUGNAI, *relatore*. Esprime parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anche il Governo è contrario.

È quindi respinto l'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Il decreto-legge non risponde ai rilievi formulati dalla Corte costituzionale ma procede ad una sorta di proroga mascherata che offre soluzioni transitorie, moltiplicando le forme contrattuali e modificando la legge quadro n. 431 del 1998. Pur essendo stati ottenuti alcuni apprezzabili risultati nell'esame al Senato, in particolare l'ampliamento della platea dei beneficiari e la permanenza dei punteggi ai fini delle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio pubblico, permane in giudizio fortemente critico sul complesso della normativa e pertanto i Verdi voteranno contro la conversione in legge.

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Sull'ordine dei lavori

MALAN (*FI*). Propone di anticipare gli incardinamenti delle discussioni generali previsti per la seduta di domani, con riferimento in particolare ai disegni di legge nn. 3163 e 3164, relativi al rendiconto 2003 e all'assestamento di bilancio 2004, 3034 sull'internazionalizzazione delle imprese, 1544 recante modifica dell'articolo 61 del codice penale sulle aggravanti per i reati commessi in danno di anziani.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così si intende stabilito.

TIRELLI (*LP*). Propone di incardinare anche la discussione, prevista nel calendario dei lavori dell'Assemblea, del Documento XXII, n. 27, recante l'istituzione della Commissione sull'uranio impoverito.

PRESIDENTE. La proposta potrà essere accolta qualora ve ne saranno le condizioni, cioè se saranno presenti il relatore e il rappresentante del Governo.

Discussione dei disegni di legge:

(3163) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3164) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Conformemente alla prassi, sui due provvedimenti avrà luogo una discussione generale congiunta. Poiché la votazione finale dei due provvedimenti avverrà mediante scrutinio elettronico, una volta

concluso l'esame degli articoli dell'assestamento, si passerà direttamente alla discussione degli articoli del rendiconto. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico. Autorizza i senatori Izzo e Tarolli a svolgere la relazione orale.

IZZO, *relatore sul disegno di legge n. 3163*. Il rendiconto generale conferma la tenuta degli obiettivi del 2,4 per cento del PIL nel 2003 relativi all'indebitamento della pubblica amministrazione, una lieve flessione del debito pubblico nonché la riduzione della pressione fiscale al netto delle imposte in conto capitale. Rilevando come le misure di condono fiscale non abbiano determinato il crollo delle entrate ordinarie ma abbiano contribuito a sanare situazioni pregresse non ascrivibili al Governo di centrodestra, si conferma un buon andamento complessivo delle entrate nel 2003 che viene confermato per i primi mesi del 2004, a dimostrazione che non vi è stata alcuna sopravvalutazione delle previsioni iniziali di entrata a scapito delle spese. Sul piano dei residui, la rilevante quota di residui attivi e passivi è connessa alle modalità di scritturazione nella contabilità finanziaria. Concorde pertanto con la proposta formulata in Commissione da senatori della maggioranza e dell'opposizione di valutare la possibilità di diversificare le date di presentazione dei documenti di bilancio. È emersa altresì in Commissione la necessità di procedere ad un monitoraggio efficace del rapporto tra andamenti dei dati di cassa e di competenza per affrontare i problemi nel loro insieme. Su questa e su altre questioni peraltro occorre riprendere la riflessione sulla riforma dei sistemi di contabilità pubblica avviata nella scorsa legislatura ma rimasta incompleta. Infine, emerge il bisogno di attivare idonee soluzioni informatiche e organizzative per la trasmissione rapida al Parlamento dei dati finanziari essenziali per le valutazioni di competenza.

TAROLLI, *relatore sul disegno di legge n. 3164*. Rinuncia a svolgere la relazione, riservandosi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(3034) *Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore* (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pontone a svolgere la relazione orale.

PONTONE, *relatore*. Consegna l'intervento scritto da allegare ai Resoconti. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinviò lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1544) *Modifica all'articolo 61 del codice penale (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Federici a svolgere la relazione orale.

FEDERICI, *relatore*. Il provvedimento prevede una specifica aggravante per la pena relativa ai reati di furto, truffa e appropriazione indebita perpetrati ai danni di persone ultrasessantenni, con ripercussioni negative anche sulle circostanze attenuanti generiche; prevista anche l'indizione di campagne informative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinviò lo svolgimento ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che, non essendo presente in Aula il relatore, l'esame del Doc. XXII, n. 27, istitutivo della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, è rinviato alla prossima settimana, come stabilito dal calendario dei lavori.

TIRELLI (*LP*). Chiede se la precedente decisione della Presidenza di incardinare tale argomento nella seduta odierna comporti una priorità rispetto agli altri argomenti previsti in calendario.

PRESIDENTE. Fermo restando quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, la questione potrà essere nuovamente posta nella prima seduta della prossima settimana.

Avverte che la seduta di domani è sconvocata e dà annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*), comunicando l'ordine del giorno della seduta del 16 novembre.

La seduta termina alle ore 19,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barrelli, Bosi, Casillo, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Guzzanti, Malan, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara, per attività della 5^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Basile, per attività della 14^a Commissione permanente; Iovene, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Franco Danieli e Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Crema, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga con differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (3196).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,38).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296-B

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato ripreso e approvato l'articolo 1 ed è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.387, identico all'emendamento 2.388.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, il comma 33 dell'articolo 2, alla lettera *a*) recita: «Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno» – e fin qui, nulla da rilevare – «e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso».

La Costituzione conferisce al Ministro l'onere ed il dovere di provvedere a tutti i servizi che garantiscano il normale ed efficiente funzionamento della macchina giudiziaria. Egli ha, inoltre, il potere di dar corso ad un'azione disciplinare, con le modifiche apportate dalla riforma in discussione. Null'altro. Allora, come si può concepire che al Ministro sia riconosciuto il potere di dettare le linee di politica giudiziaria per l'anno in corso?

Questa previsione potrebbe anche non destare sorpresa se non fosse stata collocata in una riforma che vede fortemente ridimensionati i poteri del Consiglio superiore della magistratura, che vede una selezione della carriera dei magistrati basata su concorso e su titoli, che vede una gerarchizzazione esasperata dell'ufficio del pubblico ministero, quindi, una sostanziale separazione delle carriere. E ora il Ministro detta le linee di politica giudiziaria? Riferisce al Parlamento, dettando le linee di politica giudiziaria? O la previsione è del tutto inutile, allora eliminiamola, o è più che equivoca, fortemente dannosa, destabilizzante dell'ordine istituzionale e costituzionale.

Pertanto, lei, signor Ministro (o i suoi successori, perché non è una questione personale, in futuro ci saranno altri Ministri, probabilmente anche di espressioni politiche differenti, stiamo dunque discutendo delle istituzioni, non di poltrona o di poteri), detterebbe tali linee. Ministro, dedichi qualche minuto del suo tempo a spiegarci il senso di questa previsione, ossia che il Ministro indica al Parlamento le linee di politica giudiziaria.

Le linee di politica giudiziaria espresse da un Ministro devono essere osservate. Ma chi fa la politica giudiziaria? La fanno i magistrati; i magistrati che sono sotto la spada di Damocle di un procedimento disciplinare che vede i suoi poteri rafforzati, che sono sotto la spada di Damocle di un capo ufficio che non risponde a nessuno (e speriamo non al potere esecutivo), e per i quali vi è comunque una gerarchizzazione assoluta, con una carriera ridotta a carriera economica e di salto di gerarchie.

Ebbene, di fronte a questo quadro fortemente negativo, si inserisce un Ministro che detta le linee di politica giudiziaria. Cosa significa ciò? Noi temiamo significhi la destabilizzazione dell'ordine e dell'equilibrio istituzionale, rispettoso fino ad oggi dei principi fondamentali della Costituzione, compreso quello della divisione dei poteri. Potrei aver sbagliato, ma c'è la possibilità di equivocare. Dissipi questi dubbi, signor Ministro, altrimenti ammetta che questa è la linea, che noi denunciemo e temiamo, del Governo e della maggioranza.

In merito abbiamo presentato alcuni emendamenti, che portano anche la mia firma. Con l'emendamento 2.388 chiediamo la soppressione della lettera *a*), con il successivo emendamento 2.537 la soppressione delle parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso», infine, con il 2.538 la sostituzione delle parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso», con le altre: «e sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell'amministrazione della giustizia per l'anno in corso».

Ci aspettiamo da lei un chiarimento e l'accettazione almeno dell'ultimo emendamento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi rincresce sempre chiedere la soppressione di forme di pubblicità; nel caso specifico, si tratterebbe dell'annuale giorno di trionfo, della passerella del Ministro di giustizia. Il punto è che il Ministro di giustizia non può indicare le linee di politica giudiziaria perché – vivaddio, colleghi, – esiste ancora nell'assetto del nostro ordinamento la separazione dei poteri.

Non sono insensibile alle linee di politica giudiziaria in quanto tali: in un Paese a forte infiltrazione mafiosa o dove ci sono fenomeni gravissimi di corruzione, il procuratore generale può sicuramente affermare che l'intento della procura nel corso dell'anno, pur nel rispetto della obbligatorietà dell'azione penale, è quello di dedicare i propri sforzi, le proprie energie, le proprie risorse per battere in breccia la criminalità organizzata o per battere in breccia la corruzione dei pubblici poteri e delle pubbliche amministrazioni. Ma questa dichiarazione non può farla il Ministro il quale, diversamente, entrerebbe a piedi giunti, in modo inammissibile, nella sfera dell'autonomia dell'attività giudiziaria.

L'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, che si chiede di sostituire, prevede anche una nuova disciplina delle assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello. È vero che sul punto il Governo ha presentato un emendamento che dovremo discutere più tardi, ma il testo in discussione prevede che soltanto il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti di corte d'appello svolgano la relazione, nel silenzio del procuratore generale e dei rappresentanti dell'ordine degli avvocati. Signor Ministro, in questo modo si va indietro di trent'anni.

Ho assistito a queste assemblee in cui tutti stavano zitti e preferisco le assemblee in cui intervengono i rappresentanti dell'avvocatura, il rappresentante della procura generale, i rappresentanti dei cittadini. Venga, signor Ministro, ad ascoltare l'assemblea di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la corte d'appello di Torino, dove si svolgono interventi dei cittadini fino alle 15 del pomeriggio.

Perché dobbiamo fare un passo indietro e scrivere in un testo di legge che gli intervenienti a quest'assemblea debbono partecipare in modo silente? Lasciamo stare l'offesa gravissima arrecata all'avvocatura, lasciamo stare l'offesa gravissima arrecata agli organi requirenti, ma pensiamo ai cittadini i quali, in un'assemblea che valuta l'andamento giudiziario dell'anno nel distretto di Corte d'appello, hanno il sacrosanto diritto di intervenire.

TIRELLI (*LP*). Sì, magari anche i sindacati.

ZANCAN (*Verdi-U*). Anche i sindacati, caro collega, e anche i rappresentanti degli industriali possono far sentire la propria voce all'inaugurazione dell'anno giudiziario perché i cittadini devono partecipare all'amministrazione della giustizia.

CONTESTABILE (*FI*). E perché no anche i delinquenti?

ZANCAN (*Verdi-U*). Ricordo per l'ultima volta che l'amministrazione della giustizia si espleta in nome del popolo e il popolo deve poter esprimere la propria opinione.

CONTESTABILE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (*FI*). Signor Presidente, cari illustri colleghi, a volte la passione porta fuori dal seminato e io, che apprezzo tutte le passioni, apprezzo anche quella in materia di giustizia che molti colleghi nostri contraddittori stanno esprimendo in questi giorni.

Una prima annotazione. È strano che si eccepisca assai spesso una sospetta illegittimità costituzionale da parte di queste norme ordinamentali e non si rilevi come buona parte della legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura – citata stamattina dal senatore Fassone – è ultronea rispetto all'articolo 105 della Costituzione, che fissa i poteri del Consiglio superiore della magistratura stesso.

Basta un solo esempio: l'articolo 10 di quella legge, facilita il Consiglio superiore della magistratura ad emettere dei pareri su richiesta del Ministro. Lasciamo stare il fatto che il Consiglio superiore della magistratura è andato anche oltre la legge, perché ha dato pareri a chi li voleva e a

chi non li voleva e addirittura ha espresso pareri su leggi *in itinere*, interferendo così nell'attività parlamentare.

MARITATI (*DS-U*). È previsto dalla legge questo.

CONTESTABILE (*FI*). No, mi perdoni, senatore Maritati, ma l'articolo 10 prevede il parere su richiesta del Ministro, ma al Ministro e non alle Commissioni parlamentari. Perciò, a parte il fatto che hanno inviato pareri a tutti, a chi li voleva e a chi non li voleva (tant'è che qualche legislatura fa proposi alla Commissione parlamentare giustizia di rimandarli al mittente), meraviglia che venga sollevato sospetto di illegittimità costituzionale su questo provvedimento e non sulla legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura che, a mio parere, è tutta ultronea e perciò tutta sospetta di anticostituzionalità.

Certo, manca il rimedio: così come manca il rimedio per eccepire l'incostituzionalità della legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura, manca il rimedio per eccepire in questo caso, a meno che non si pensi ad un cittadino che citi il Ministro e il giudice rimandi la questione alla Corte costituzionale. Però – e chiudo su questo argomento – è sospetto che si veda l'incostituzionalità laddove non c'è e non si veda laddove c'è.

Veniamo ora al problema che è stato sollevato. Il Ministro dà indirizzi di politica giudiziaria per l'anno in corso...

MARITATI (*DS-U*). Le linee di politica giudiziaria!

CONTESTABILE (*FI*). Certo, senatore Maritati. Ella sa meglio di me che l'autonomia della magistratura riguarda la giurisdizione e che quell'autonomia nessuno vuole toccare. Ripeto, riguarda la giurisdizione e solo la giurisdizione. Se nell'ordinamento giudiziario fosse scritto che il Ministro emette le sentenze, allora ci sarebbe sicuramente una violazione dell'autonomia e della Costituzione, perché sarebbe entrato nella giurisdizione.

Qui, però, si dice che il Ministro – Ministro che ha la fiducia del Parlamento, Parlamento eletto dal popolo, democrazia diretta, il che non è per il Consiglio superiore della magistratura, che viene eletto in prevalenza dai signori magistrati che non sono il popolo italiano; allora, dov'è la stranezza? – all'inizio di ogni anno, detta le linee di governo del suo Ministero per l'anno in corso.

MARITATI (*DS-U*). Ma è scritto, questo, prima delle linee; e allora, le linee cosa sono?

CONTESTABILE (*FI*). È scritto proprio questo. Allora, fin quando il Ministro non tocca la giurisdizione, e nessuno la vuole toccare, né noi, né il Ministro... (*Commenti del senatore Maritati*). Senatore Maritati, mi perdoni, lei giustamente ha fatto notare che come adesso c'è il Ministro di

una parte politica, domani, dopodomani, tra dieci anni ce ne può essere un altro. Questa è la democrazia: si vince e si perde. Queste norme non sono fatte per questo Ministro.

Allora, dov'è la sospetta incostituzionalità, quando l'operato del Ministro non tocca in nessun modo la giurisdizione? È solo la vostra passione (e io apprezzo le passioni) che vi porta a sostenere le tesi – perdonatemi – strane che state sostenendo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, intervengo rapidamente per dire che sposo in pieno, senza la parte polemica perché non mi compete, le argomentazioni del senatore Contestabile. Del resto, c'è una notevole differenza, anche semantica, tra politica giudiziaria e giurisdizione.

Senatore Maritati, non so se questa mia dichiarazione può valere come interpretazione autentica, ma anche se così non fosse questa è una legge a Costituzione vigente e non vi è il minimo dubbio che essa debba muoversi all'interno del titolo IV della Costituzione. Pertanto, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono fatte salve e il Ministro non può intervenire che sulle questioni relative all'articolo 110 della Costituzione.

Su questo punto vorrei ribadire al senatore Zancan che io sono ancora più conservatore. A mio avviso, nemmeno il procuratore generale può dettare linee relative alla giurisdizione perché, finché vige l'articolo 112 della Costituzione, ciò non è possibile.

Inviterei pertanto i presentatori a ritirare i due emendamenti in esame che reputo ultronei.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purché si tratti di una breve battuta.

MARITATI (*DS-U*). Signor Ministro, lei ci invita a ritirare l'emendamento e ci assicura che non vi è il pericolo di un'interpretazione nel senso da me paventato. Mi chiedo allora perché non venga accettato l'emendamento 2.538. La parola del Ministro, per quanto onorevole e rispettabile, non può vincolare l'interpretazione della legge, mentre l'approvazione di questo emendamento fugherebbe i pericoli che il Ministro stesso ammette esserci in astratto.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.387, identico all'emendamento 2.388.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, sospendo la seduta in attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1 del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 16,57, è ripresa alle ore 16,58).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.387, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 2.388, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.389, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.537, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.538.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere alle considerazioni che ha poco fa svolto il collega Maritati e in risposta a quanto ha detto il collega Contestabile, nonché il signor Ministro, che noi non vogliamo tutelare soltanto l'ordinamento giudiziario e la magistratura, ma vorremmo tutelare anche il Parlamento.

Non a caso l'emendamento 2.538, collega Contestabile, riconduce esattamente il Ministro alle sue funzioni: cioè, è assolutamente opportuno, giusto, corretto che il Ministro, come prevede la nostra Carta costituzionale, esponga, ogni anno o quando lo ritenga opportuno, le «linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell'amministrazione della giustizia per l'anno in corso», che è esattamente la funzione che deve svolgere. Quella del diritto è una linea di politica, è una scelta che appartiene alla maggioranza, al Parlamento, non al Ministro, il quale...

CONTESTABILE (*FI*). Anche al Ministro.

CALVI (*DS-U*). No, collega Contestabile, non è così: tu sai benissimo che, pur essendo il Guardasigilli l'unico Ministro di cui la Carta costituzionale fa il nome, tuttavia egli, come più volte in questo dibattito il senatore Ayala ha ricordato, ha funzione di soggetto che organizza l'attività amministrativa della giustizia; non fa politica del diritto.

CONTESTABILE (*FI*). Allora non ci sono leggi d'iniziativa del Ministro?

CALVI (*DS-U*). La politica del diritto la facciamo noi: dunque, quest'emendamento non vuol tutelare solo la giurisdizione o solo i magistrati: vuol tutelare il Parlamento! (*Commenti del senatore Contestabile. Repliche del senatore Maritati*).

PRESIDENTE. Senatore Maritati, lasciamo andare.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signori colleghi, se fosse possibile emendare in successione cronologica, quasi un *work in progress*, noteremmo che l'emendamento 2.538 è esattamente la traduzione di quanto ha detto il Ministro e ci garantirebbe molto, perché le parole volano e gli scritti di legge rimangono.

Quanto poi alla questione di cosa possa fare il Ministro, richiamo ciò che ha detto giustamente il senatore Calvi: l'emendamento 2.538, che fissa questi limiti, pone questi paletti, è un emendamento a difesa del Parlamento, della magistratura ed anche a difesa dei cittadini, che non hanno proprio bisogno di un Ministro della giustizia che faccia la politica giudiziaria, giacché non la può fare.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di supportare la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.538, presentato dal senatore Maritati.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.600 (testo 2).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, solo per chiarezza, affinché non possano esservi equivoci (quindi, anche nel senso auspicato dal senatore Zancan), il Governo propone di modificare l'ultima parte dell'emendamento 2.600, sostituendo le parole di cui si chiede l'aggiunta con le seguenti: «possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e il rappresentante dell'Avvocatura».

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, non voglio chiedere un termine per la presentazione di subemendamenti, ma quando si parla di rappresentanti dell'Avvocatura bisognerebbe precisare che si tratta del Consiglio nazionale forense, altrimenti, essendo gli avvocati organizzati in molte associazioni, si creerebbe un problema.

L'organo che rappresenta ufficialmente gli avvocati è il Consiglio nazionale forense; nelle sedi di Corte d'appello parlano tutti, avanti alla Corte di cassazione è bene che parli il Consiglio nazionale forense. Questo, signor Ministro, è il suggerimento che mi permetto di darle.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Infatti abbiamo scritto: «Possono» proprio perché così lasciamo una certa elasticità, in modo che in Corte di cassazione possa essere stabilito chi poi effettivamente interviene; credo che a quel punto, evidentemente, si stabilirà che è il rappresentante del CNF.

Lei sa, senatore Calvi, che nelle Corti d'appello intervengono un po' tutti, a discrezione del Procuratore generale; credo, pertanto, che la formulazione proposta lasci un minimo di elasticità e non ci leghi troppo, anche perché altrimenti dovremmo specificare che nelle Corti invece la questione è diversa.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, bene per gli avvocati, bene per il Procuratore generale; mi rincresce molto constatare però che il popolo italiano sta fuori della porta e sta zitto. Ribadisco: sta fuori dalla porta e sta zitto. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*). Dichiaro, quindi, il nostro voto contrario.

CONTESTABILE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (*FI*). Signor Presidente, evidentemente il mio caro amico Zancan (che è avvocato di prima grandezza, abbiamo lavorato tanto insieme) postula un'inaugurazione dell'anno giudiziario di tipo assembleare.

Mi immagino allora quello che succederà a Napoli: vi saranno i rappresentanti degli ammazzatori e degli ammazzati, in anni come questo dove gli ammazzatori e gli ammazzati sono tanti vi saranno varie associazioni di ammazzatori, in contrasto l'una con l'altra sulle modalità di ammazzamento, e varie associazioni di ammazzati. Spero che il collega Zancan non voglia un'inaugurazione dell'anno giudiziario fatta in questa maniera.

Per questi motivi, voterò a favore dell'emendamento 2.600 (testo 3).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.600 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, i repubblicani voteranno a favore dell'articolo 2 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Siamo consapevoli che il testo al nostro esame avrebbe potuto essere corretto e migliorato in diversi punti, ma se ciò non è stato possibile non se ne può imputare la responsabilità solo alla maggioranza. Vi ha certo concorso l'atteggiamento di chiusura e di arroccamento politico assunto dall'opposizione, come ha rilevato avant'ieri lo stesso onorevole Rutelli. Anche se l'invito a scendere dalle barricate per aprirsi al dialogo da lui formulato è giunto purtroppo tardivamente.

Su un punto peraltro concordiamo con l'onorevole Rutelli, che «la lentezza e l'inaffidabilità della macchina giudiziaria sono sotto gli occhi di tutti (...), la giustizia civile influisce negativamente sulla nostra economia (...), i cittadini non vogliono magistrati che esternino, chiedono professionisti discreti che garantiscano imparzialità e celerità nelle decisioni».

Ora, se ricerchiamo le ragioni dell'inadeguato funzionamento del nostro sistema giudiziario, non possiamo non valutare come su di esso abbiano negativamente influito le chiusure corporative della magistratura, la perdita di ruolo dei vertici degli uffici, l'adozione di criteri di progressione di carriera basati sulla sola anzianità.

Col disegno di legge al nostro esame si interrompe finalmente il percorso iniziato con le leggi Breganze e Breganzone che avevano annullato considerazioni di merito nello sviluppo delle carriere e nell'affidamento degli incarichi, attuando una scelta che da sempre ha incontrato l'opposizione dei repubblicani.

Basta pensare a quando l'allora presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Oronzo Reale, lasciò la Presidenza della Commissione per parlare liberamente contro la legge che estendeva la progressione per anzianità anche agli uffici superiori della magistratura (la cosiddetta legge Breganzone). O quando, credo lo rammenterà il senatore Andreotti, durante gli anni della solidarietà nazionale, di fronte alla minaccia di sciopero dei magistrati per ragioni di carattere economico, il PRI si oppose alla concessione di miglioramenti se non si fosse contemporaneamente introdotto un meccanismo teso a valorizzare il merito e le funzioni.

Del pari, giudichiamo positivamente la scelta contenuta nel disegno di legge di valorizzazione del ruolo dei vertici degli uffici, che dovrebbe comportare una sorta di circolo virtuoso, perché proprio in ragione di una responsabilizzazione dei vertici dovrebbe essere garantita una migliore efficienza dei singoli uffici.

Così come ci pare positiva la tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare anche per cercare di impedire che la «giurisdizione domestica» del Consiglio superiore della magistratura vanifichi l'efficacia delle sanzioni previste.

Ma queste due ultime osservazioni aprono la strada ad alcune riflessioni di carattere più generale che ho avuto modo già di sviluppare nel corso della dichiarazione di voto finale sul provvedimento in occasione della sua prima lettura, riflessioni riprese avant'ieri dal senatore Compagna, che sono state tradotte in un apposito disegno di legge, mio e dello stesso senatore Compagna.

Non possiamo considerare con questo provvedimento conclusa l'opera riformatrice nel settore della giustizia. Dobbiamo pensare anche ad un intervento di carattere costituzionale: sia per quanto riguarda i criteri di accesso alla magistratura, sia per quanto riguarda i criteri di composizione del Consiglio superiore della magistratura. E dobbiamo farlo, a mio avviso, tornando alle indicazioni che proprio dalla sinistra furono avanzate alla Costituente.

Sul problema dei criteri di accesso alla magistratura, ricorderò le parole dell'onorevole Gullo che, facendo riferimento ad uno stampato diffuso dai magistrati in cui si affermava «che bisogna che la scelta avvenga solo a mezzo di concorso nazionale per esami (...) che conferisce ai magistrati la qualità di rappresentanti sia pure indiretti del popolo», obiettava «è veramente strano pensare che basti un concorso per conferire questa rappresentanza. Che cos'è il concorso, questa fonte da cui i magistrati vengono tratti? (...) Il fatto che concorre a mostrare cosa possa voler dire incamminarsi verso la creazione di una casta, di un ordine chiuso, è il decisamente ostile atteggiamento che hanno assunto i magistrati di fronte al profilarsi della possibilità di fare ricorso ad una magistratura elettiva. E perché non dovrebbe pensarsi ad una magistratura elettiva? Perché non dobbiamo affermare nella Costituzione che la magistratura può anche avere come sua fonte un'elezione?».

Sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura ricorderò le parole dell'onorevole Togliatti, nell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, del 30 gennaio 1947, in cui ritenendo il Consiglio superiore della magistratura «un organismo il quale assume una funzione particolare, per impedire la completa autonomia del potere giudiziario come tale», aveva affermato che «il fatto che il Consiglio superiore sia composto di membri eletti per metà dall'Assemblea nazionale, accresce il prestigio della magistratura, non lo diminuisce» ed aveva proposto di istituire due Vice presidenti: il Ministro della giustizia ed il primo presidente della Corte di cassazione, con la Presidenza affidata al Presidente della Repubblica.

Ecco, onorevoli colleghi, due indicazioni che ci giungono da lontano, dal Costituente del 1948, ma su cui dovremo riflettere se vogliamo davvero affrontare il problema di un miglior funzionamento del pianeta giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, se mi volgo indietro, come è giusto che succeda in ogni intrapresa umana quando sta per finire, con quel briciolo di stanchezza e di senso del tempo passato, non posso non constatare tutto ciò che sta per essere distrutto dalla maggioranza e dal Governo; i cadaveri che la maggioranza ed il Governo attuali si lasciano dietro con questo disegno di legge (*Commenti dal Gruppo AN*): un'assunzione regolata, giusta dei candidati in magistratura per stabilire invece un concorso dissennato che sarà come un frullatore impazzito – signor Ministro, mi ascolti perché le sto fornendo un dato tecnico – che, nei suoi giri, andrà in direzione contraria ai giri dell'efficienza e della velocità del procedimento. (*Reiterati commenti dal Gruppo AN*).

Questo frullatore impazzito, dove non so cosa sia peggio, se i colloqui psico-attitudinali o la valutazione degli esiti del procedimento, andrà in ogni caso contro l'efficienza e contro la rapidità. Questa è la prima illusione che cade di fronte a questo testo di legge. Ci saranno delle procure azienda di servitori muti, sordi e sciocchi, di un procuratore capo che applicherà la revoca *ad nutum* quando e come vorrà, in un disprezzo della professionalità, dell'intelligenza, dell'animosità di lavoro dei sostituti procuratori.

Avremo ancora un disciplinare così generico da servire a ben poco. Ci arrovereremo in seno al Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare su cosa mai significhino l'appannamento e le altre norme, da voi stabilite così generiche da essere soltanto delle nubi minacciose ma senza un significato vero per indicare una linea di comportamento.

Avremo un Ministro a tutto campo, scorrazzante di qua e di là, a piedi giunti. (*Reiterati commenti dal Gruppo AN*). Signori cari, questo Ministro svolge le funzioni di procuratore generale dell'accusa, di dettatore delle linee politiche in materia di giustizia e giudiziaria, interviene al Consiglio disciplinare con il suo addetto, ricorre al TAR rispetto ad atti a lui sgraditi; è un Ministro veramente mezz'ala a tutto campo, una mezz'ala non commendevole, non giusta e in contrasto con la Costituzione, signor Ministro. (*Prolungati commenti dai Gruppi AN, FI e LP e del senatore Contestabile. Applausi dai banchi dell'opposizione*).

Se dobbiamo vedere cosa avete guastato, caro senatore Contestabile, si ricordi l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dove i cittadini, le parti offese – perché sono le parti offese che parlano – (*Reiterate proteste dai*

banchi della maggioranza) le vittime delle stragi, coloro che si sono ammalati di cancro nelle fabbriche, come l'IPCA ad esempio, parlano.

Li conosce o no questi accadimenti, visto che mi ricorda il comune passato di avvocato? È a conoscenza di questi avvenimenti quando le parti lese da otto, dieci anni chiedono giustizia e non hanno diritto a parlare in un'assemblea dell'anno giudiziario? Per cortesia, senatore Contestabile! (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U*). (*Prolungati commenti dai banchi della maggioranza*).

CONTESTABILE (*FI*). E gli assassini?

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, signor Ministro, voteremo contro l'articolo 2, che racchiude praticamente l'intero testo della legge delega.

Giunge finalmente a conclusione, dopo oltre due anni e mezzo, salvo la breve appendice tecnica dell'ulteriore passaggio alla Camera, un percorso nel quale ci siamo confrontati per molti mesi, talora con durezza, sempre con franchezza e con abbondanza di argomenti. Il Ministro ha avuto la saggezza, in molto casi, di raccogliere nostre indicazioni. Se guardiamo la lunga successione di testi che si snodano dal marzo 2002, molti passi indietro sono stati fatti, anche per i suggerimenti dell'opposizione.

Ricordo la prima versione esasperatamente cassazioncentrica, con l'allocatione della Scuola presso la Cassazione; ricordo i dettagli sui semidirettivi e la loro temporaneità, sulla soppressione dell'aggiunto, poi reintrodotta, sull'infelice comparsa dell'interpretazione creativa, sull'abbondanza dei concorsi che sono stati, saggiamente, ridotti e depotenziati nella loro efficacia negativa.

Purtroppo, però, accanto a queste cose, di cui diamo atto per dovere di onestà, è rimasto lo zoccolo duro, il nucleo che veramente rappresenta l'obiettivo effettivo della maggioranza e del Governo: instaurare una forma larvata e morbida di controllo e di addomesticamento della magistratura. Infatti, non altro potrà essere l'effetto secondo, al di là dell'apparenza, degli interventi in materia di moltiplicazione di concorsi, che porteranno oggettivamente ad una inclinazione all'uniformità e al conformismo.

Non altro è il pesante intervento sugli uffici della procura della Repubblica, quelli che avviano le indagini, perché, per proprietà transitiva, attraverso l'influenza che il Ministro può esercitare nella nomina dei capi e quella che i capi possono esercitare sui sostituti, si produrrà un'influenza, sia pur debole ed immediata, sui singoli procedimenti. Il nocciolo duro purtroppo è rimasto ed è questo che ci obbliga fermamente ad essere

ancora contrari, sia pur con i riconoscimenti di protocollo per le parti non negative.

Siamo ben consapevoli che occorre intervenire sul problema della giustizia; siamo consapevoli di quanto diceva poc'anzi il senatore Del Pennino. E non lo siamo in modo declamatorio e retorico, perché lo testimoniano i nostri disegni di legge, i nostri emendamenti, alcuni dei quali accolti prima di questo ultimo passaggio, i nostri ripetuti interventi in Aula e i suggerimenti, tutti razionali, tutti aperti ad un comune desiderio di miglioramento del testo.

Voi, signor Ministro e colleghi della maggioranza, purtroppo non avete saputo o voluto raccogliere la voce profonda e la voce responsabile della magistratura, quella profonda, che considera la propria indipendenza come patrimonio assolutamente irrinunciabile, quella responsabile, che considera tale indipendenza al servizio dei cittadini.

Per effetto di questa legge non avremo né un errore giudiziario in meno né un giorno in meno nella lunghezza dei processi né un grammo in meno nel peso del disservizio della giustizia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-RC e Verdi-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 2.0.1 è precluso dall'approvazione dell'articolo 2.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.500.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ovviamente utilizzerò la dichiarazione di voto su questo emendamento anche per chiarire, dopo l'equivoco che è insorto sulla dichiarazione di voto sull'articolo 2 nel suo complesso, qual è, trattandosi a questo punto comunque di elementi che integrano il testo dell'articolo 2, la nostra posizione su questo provvedimento, e in particolare sulla parte di esso delineata dall'articolo 2.

Ora, come abbiamo più volte rilevato, già la tecnicità, la legistica di questo articolo spiace rilevare che sia di così cattiva fattura, proprio in una materia in cui il rilievo tecnico, in cui il rango pressoché costituzionale delle norme e in cui la natura del provvedimento di delega avrebbero invece imposto, e non soltanto suggerito, un ben diverso impianto, una ben diversa architettura formale del provvedimento.

Quindi, in buona sostanza, è per questo che noi abbiamo previsto – penso inutilmente, dato l'assoluto silenzio della maggioranza sui temi che abbiamo sollevato – di integrare e modificare corposamente sia l'intero provvedimento, sia quello che emerge dall'impianto dell'articolo 2.

L'articolo 2 avrebbe dovuto essere il punto centrale, lo snodo dell'architettura del nuovo sistema dell'ordinamento giudiziario; spiace invece rilevare come esso sia invece un ritorno a decenni passati. Si è riportato con troppa enfasi come ci si appresti a superare le cosiddette leggi Breganze, ma non si è ricordato che quelle leggi avevano anch'esse un significato storico e politico perché reagivano ad una magistratura conformista e servivano ad affermare e ad inverare, in quelle difficoltà ordinamentali, il principio della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudicante.

Spiace che noi quando esprimiamo in quest'Aula dei giudizi siamo così poco consapevoli della portata dell'impegno storico, e non soltanto politico, che determinate leggi hanno in un determinato momento nella vita del Paese. Quindi, pur prospettandone la necessità di un superamento, dovremmo ricordarci come mai queste leggi sono state approvate.

Qui si pone un tema di carattere generale. L'articolo 2 nel suo complesso, così come è stato votato dall'Aula, non soddisfa affatto i requisiti di un accesso ampio e libero alla magistratura, e soprattutto inventa un meccanismo dichiaratamente raggiratorio del divieto costituzionale, a Costituzione vigente, di separazione delle carriere, rafforzando in maniera fra l'altro impropria la separazione delle funzioni, che pur potrebbe essere un elemento accettabile dell'impalcatura della magistratura.

Ciò in quanto questa separazione non viene effettuata, come pur sarebbe logico, sulla base di una valutazione effettiva di qualità, funzioni, capacità ed esperienza, ma viene addirittura anticipata ad una dichiarazione di volontà che il soggetto sarebbe tenuto a fare quando, giovane laureato, accede alla magistratura.

Anche sotto questo profilo, si tratta ovviamente di una soluzione del tutto inaccettabile. Per questo motivo, seppure impropriamente in fase di dichiarazione di voto su un emendamento aggiuntivo, esprimo un radicale dissenso rispetto alle soluzioni prospettate.

Per non dire poi del rafforzamento della burocratizzazione dell'organizzazione magistratuale contrassegnata, nonostante i tentativi di venire incontro alle nostre insistenti osservazioni, da un percorso parossistico di concorsi che è proprio quello che impone la legge sulle guarentigie.

Attraverso il controllo occhiuto e formalistico, che potevano consentire i vecchi concorsi, si garantiva soltanto una magistratura, come sempre sperano il potente e il prepotente, proclive ad un'interpretazione benevola della norma con i forti e molto severa con i deboli.

Invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento e ribadisco una netta contrarietà a che il testo complessivo, ormai prossimo alla votazione finale, divenga la base del futuro ordinamento giudiziario del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.500, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. L'emendamento Tit. 1 è precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Passiamo alla votazione finale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questa mattina abbiamo chiesto al presidente Pera di avere un atteggiamento piuttosto elastico rispetto al contingentamento dei tempi, considerato che siamo abbondantemente nei limiti che erano stati prefissati per la conclusione dei lavori.

Le chiederei pertanto di ripristinare il normale tempo di dieci minuti per ciascuna dichiarazione di voto. (*Commenti dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Vi sarà un'applicazione flessibile del contingentamento, senatore Petrini, ma senza eccedere. Anche nelle dichiarazioni di voto dei singoli emendamenti ho consentito agli oratori di superare i tempi assegnati. L'esame del disegno di legge deve essere comunque concluso.

CRINÒ (*Misto-NPSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRINÒ (*Misto-NPSI*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il Nuovo PSI non prenderà parte al voto sul disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Diamo atto al Governo del suo sforzo di paziente, tenace e intelligente mediazione per evitare il muro contro muro tra posizioni estreme, e di aver saputo trovare un punto di equilibrio recuperando, rispetto al testo originario, istanze largamente diffuse tra le forze politiche e nell'Associazione nazionale magistrati. Questo sforzo non è stato però completato e non è stato accettato. La posizione di Rutelli non è diventata la posizione dell'opposizione.

In questa nostra decisione vi è pure la consapevolezza dei limiti di questa riforma, che ha voluto inglobare molte e variegate problematiche. In realtà, uno degli obiettivi più rilevanti della riforma della giustizia è rappresentato dalla separazione delle carriere. Tale obiettivo però presuppone una modifica dell'attuale Titolo IV della Costituzione, sicché allo stato attuale non è possibile andare oltre una separazione delle funzioni che va considerata propedeutica rispetto alla futura modifica costituzionale.

L'altro problema a cui questa legge non potrà né può porre rimedio è alla radice stessa della disciplina costituzionale dell'azione penale e cioè nella sua assoluta obbligatorietà. In effetti, l'obbligatorietà è soltanto sulla carta poiché, in pratica, il pubblico ministero sceglie in maniera più o meno discrezionale le priorità dei reati da perseguire e nel far questo la sua scelta può sconfinare nell'arbitrio in quanto non soggetto ad alcun controllo.

Sarebbe anche di maggiore garanzia per il cittadino che un criterio di priorità fosse fissato periodicamente dal Governo il quale dovrebbe assumersene la relativa responsabilità politica nei confronti del Parlamento. Ne discenderebbe così una maggiore tutela nei confronti del cittadino e ne sarebbe giustamente esaltato il ruolo del Parlamento come cardine e garante dell'ordinamento democratico.

È evidente, peraltro, la necessità di una sollecita revisione dell'articolo 112 della Costituzione e invitiamo il Governo a farsene promotore.

È da aggiungere che, nell'ottica di una corretta separazione dei poteri, andrebbero riviste le scelte operate in termini drastici nel 1993, con la riforma dell'articolo 68 della Costituzione che portava, di fatto, ad una cancellazione dell'immunità parlamentare.

Non si tratterebbe certo di tornare agli abusi del passato, ma di individuare una soluzione equilibrata tale da preservare le sfere degli organi politici con l'obiettivo di tenere separati i poteri dello Stato. Tale da evitare, soprattutto, scontri tra poteri, come lo scontro cercato, giusto in queste ore, nella vicenda di Reggio Calabria. Pertanto, possiamo ancora aprire uno schema nuovo e diverso per affrontare il delicato problema della giustizia.

SODANO Calogero (*UDC*). Bravo!

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi Comunisti italiani questo è un pessimo disegno di legge che ha avuto una lunghissima gestazione, falsamente attribuita ad un ostruzionismo inesistente. Ci si è impigliati in tante variazioni, modifiche, correzioni, mini e maxi emendamenti da parte del Governo e della maggioranza che a tutt'oggi ha non pochi punti di oscurità e una sostanziale blindatura, se si esclude l'emendamento Fassone sugli incarichi extragiudiziari. Una rondinella che non fa primavera.

Certamente occorre intervenire sulla giustizia, ma questo è il modo sbagliato. È una legge che ha visto fino ad oggi fieramente avversa tutta la magistratura, tanta parte della cultura e la grande maggioranza dei cittadini che ha avuto modo di conoscerla. Una legge ai confini della costituzionalità, come dichiarato qualche settimana fa dal Ministro, che non ha nascosto un grave pregiudizio negativo verso l'Associazione nazionale magistrati, alla quale viceversa va la piena solidarietà dei Comunisti italiani.

Una legge che non consente affatto di rendere più veloce l'efficacia e il percorso della giustizia, ma che spoglia il CSM di competenze e poteri (dalla scuola di magistratura alle commissioni per concorsi), che enfatizza la base concorsuale della carriera, stimola una struttura gerarchica delle procure, attribuisce al Ministro poteri non previsti dalla Carta costituzionale.

Agisce poco e male rispetto alla VII disposizione transitoria della Costituzione ove si parla della nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione. Un'ovvietà apparente che si spiega solo con la volontà del Costituente di una legge – come giustamente sottolineava il collega Manzella – che faccia corpo con la Costituzione. Perché allora una legge ai confini della Costituzione, confusa e mal disposta?

Noi Comunisti Italiani pensiamo che con questa legge si voglia di fatto andare oltre l'ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere prescritto dall'articolo 104 della Costituzione, riducendo la funzione dei magistrati attraverso una cattiva selezione, una difficoltà funzionale, una insufficienza dei mezzi, un dubbio intervento formativo e valutativo, impelagati in un pantano di concorsi. Insomma – e concludo – un ordine burocratico e gerarchico e come tale facilmente subordinabile.

Pensiamo che vi sia un nesso tra la riforma dell'ordinamento giudiziario che avete proposto e la riforma della seconda parte della Costituzione. Il nesso è, in sostanza, nel rafforzamento progressivo del potere esecutivo a scapito del legislativo e del giurisdizionale. Un progetto che noi Comunisti italiani contrasteremo in ogni legittimo modo e per questo voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e dei senatori Flammia e Dalla Chiesa*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, Rifondazione Comunista riteneva e ritiene necessaria l'emanazione di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario conforme ai principi fondamentali di un moderno Stato di diritto.

Dovevano essere messe in cantiere e approvate norme finalizzate a rendere più celere, accessibile, equa la giustizia civile e penale rispetto alla quale oggi è sempre maggiore la sfiducia da parte di oltre dieci milioni di cittadini che si trovano direttamente coinvolti in una controversia giudiziaria.

Nel testo voluto dal Governo non solo non vi sarà alcun passo avanti rispetto alle esigenze della giustizia, ma si creerà un ulteriore intralcio alla possibilità da parte dei cittadini di veder riconosciuti i loro diritti violati e calpestati. Ciò è tanto più grave dal momento che, da parte di tutti, si riconosceva l'indispensabilità di una rivisitazione dell'intero assetto legislativo della materia, che tenesse conto sia delle modifiche costituzionali che di quelle ordinarie, per dare al Paese norme finalizzate a creare una effettiva terzietà del giudice, nonché una migliore organizzazione giudiziaria, con la speranza di trovare soluzioni il più possibile condivise.

Ma, a nostro avviso, il presupposto insuperabile, era ed è che l'obiettivo riformatore non si tramutasse in una rivalsa nei confronti della magistratura, ma che si ponesse come finalità la ricerca e la costruzione dei presupposti per una giustizia finalmente adeguata alle esigenze del Paese.

L'obiettivo del Governo è, invece, smantellare la pratica dell'indipendenza e dell'autonomia di una magistratura concepita come fondamentale snodo istituzionale deputato a garantire la regolazione legale dei rapporti tra società civile e sfera della politica e dei poteri.

Il progetto governativo ruota intorno a quattro nuclei portanti, come bene hanno spiegato i colleghi delle opposizioni: la gerarchizzazione della magistratura; la separazione delle carriere; il ridimensionamento del CSM; la limitazione della libertà di pensiero e di espressione della magistratura. A volere sintetizzare, si potrebbe dire: subordinazione della magistratura al Guardasigilli e una riduzione secca dei margini di autonomia dei magistrati.

Tutto converge verso un punto focale: quel conformismo dei magistrati che un tempo – complice anche un'estrazione sociale «adeguata» – regnava incontrastato nella corporazione inducendo orientamenti e comportamenti «sintonici» al potere politico.

Il nocciolo del progetto consiste, dunque, nella subordinazione di ogni snodo istituzionale e di ogni residua autonomia sociale al potere politico. Si tratta di estendere il controllo politico su ogni centro di potere e su ogni soggetto in grado di concorrere alla formazione delle decisioni.

Colpire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura serve certamente anche a tutelarsi dal rischio di condanne penali, ma la posta in palio è molto più cospicua e coinvolge un progetto organico di trasformazione della forma Stato, degli assetti di potere e delle logiche di controllo e di governo della società. Per dirla con una battuta, concerne la realizzazione di un disegno di riforma mutuato dal «Piano di rinascita democratica» concepito tra il 1975 e il 1976 dal venerabile Licio Gelli.

Non possiamo non rilevare che l'eventuale entrata in vigore della «riforma» Castelli lascerebbe sul terreno una vittima illustre: la Costituzione repubblicana figlia della Resistenza al fascismo e di una cultura politica molto avanzata, nutrita della consapevolezza che «democrazia» non è solo il nome di un assetto dei poteri o di un insieme di regole procedurali, ma anche sinonimo di partecipazione e di una logica della riproduzione finalizzata alla progressiva riduzione delle disuguaglianze e delle clausole di esclusione dalla cittadinanza politica e sociale.

Il progetto di «riordino» della giustizia italiana concepito dalla Casa delle libertà prevede, invece, una sistematica violazione del dettato costituzionale ed è per questo motivo che Rifondazione Comunista voterà contro questo progetto di riforma del Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congratulazioni.*)

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame presenta dei caratteri ordinamentali, ma ha anche delle evidenti ripercussioni sulla Costituzione.

Se lo scopo del provvedimento è quello di condurre a una giustizia giusta che abbia tempi ridotti per l'esame dei processi e che non coinvolga il cittadino in interminabili avventure giudiziarie, questo scopo non viene certo raggiunto.

L'ordinamento giudiziario ha lo scopo precipuo di far funzionare – dettandone regole e tempi – la giustizia. Ci si aspettava, quindi, uno snellimento delle procedure amministrative e delle formule, c'è, invece, una burocratizzazione della giustizia e del suo ordinamento che, anziché portare giovamento all'amministrazione della giustizia le porterà detrimento.

Bisogna chiedersi, di fronte al nascere di commissioni di ogni tipo preposte alla valutazione delle progressioni di carriera, quanti saranno i magistrati effettivamente impegnati nei processi. Saranno certamente meno di quelli attuali, a scapito della velocità dei processi.

Esprimiamo forti dubbi su questo sistema di selezione, di corsi, di concorsi, di *test* psico-attitudinali, in sintesi, di valutazione del lavoro dei magistrati ai fini dell'avanzamento professionale. Non è poi limitando i poteri dei pubblici ministeri che si risolve il problema della differenziazione delle carriere. Questa separazione delle carriere finisce paradossal-

mente per ottenere l'accanimento dell'accusa su determinate tesi da portare avanti dall'inizio sino alla fine di tutte le fasi processuali.

Andavano, invece, distinte le funzioni e non irrigidite attraverso il sistema di un concorso unico che, dopo i primi cinque anni dall'ingresso, porta ad una scelta irreversibile per tutta la carriera.

Questa gerarchizzazione degli uffici del pubblico ministero presenta, quasi certamente, profili di illegittimità costituzionale. Vengono ora assegnate responsabilità ai procuratori capo, ai loro delegati e, in ultima analisi, al procuratore generale, che è troppo vicino al potere politico. Il procuratore generale, per essere nominato, deve avere il consenso del Governo.

In questa forma di organizzazione degli uffici del pubblico ministero si riscontra un primo grave attentato all'indipendenza e alla libertà dei giudici. Potendo ciò contrastare anche col principio costituzionale dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale, la circostanza è certamente di notevole gravità. Chi è investito del potere di perseguire un reato lo dovrebbe fare senza essere soggetto alla burocratizzazione tipica di questa norma.

Questo provvedimento prevede, infine, la tipizzazione degli illeciti disciplinari. Se i decreti legislativi delegati non daranno maggiore precisione e concisione a questa materia, ci troveremo di fronte a dei gravi *vulnus* all'indipendenza della magistratura.

Attraverso questo sistema si evidenzia un attentato all'indipendenza della magistratura, così come lo vediamo nella forma di accesso alla magistratura condizionato ad un *test* psico-attitudinale.

Insomma, questa normativa lascia filtrare, in tutto il suo confuso insieme, un'insofferenza nei confronti della magistratura stessa. L'indipendenza della magistratura è un bene al quale non possiamo rinunciare.

Per iniziativa dell'Esecutivo – avendo la maggioranza, di fatto, delegato la legislazione in materia al Governo – assistiamo ad un primo grave tentativo d'influire nei confronti della magistratura.

È per questo motivo, signor Presidente, che i Popolari-Udeur esprimeranno un voto contrario su questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur*).

BISCARDINI (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo noi socialisti con questo disegno di legge la maggioranza di Governo, nascondendosi dietro un'errata interpretazione della Costituzione, non affronta il tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.

Ciò è grave per molte ragioni. La prima è che la separazione delle carriere era l'unica questione importante e meritava di essere affrontata.

Anzi, senza questa prospettiva, questa legge è un ibrido che non accontenta nessuno e che noi consideriamo, come abbiamo già avuto modo di dire, un provvedimento insieme dannoso e inutile.

La seconda ragione, che è ancora più grave, è che senza la separazione delle carriere non si avvia quella riforma della giustizia che deve avere come presupposti fondamentali una migliore professionalità dei magistrati, la certezza che i cittadini non siano giudicati da chi precedentemente li aveva inquisiti e, soprattutto, che i pubblici ministeri e i giudici svolgano il loro lavoro senza reciproche omologazioni.

La terza ragione è la seguente. Se la questione fosse veramente di legittimità costituzionale (e sappiamo che non lo è), perché l'attuale maggioranza non ha proposto una modifica costituzionale per affrontare tale questione con chiarezza e con coraggio politico?

Le cose stanno diversamente. Insieme al funerale della separazione delle carriere, assistiamo ad un cambiamento di rotta della maggioranza di Governo. Il berlusconismo, che aveva fatto della separazione delle carriere un tema centrale della sua campagna elettorale, tradisce i suoi elettori e quanti, in nome di una giustizia diversa, gli avevano dato e riconosciuto la maggioranza elettorale.

La partita non è finita qui. La questione tornerà in Aula quando il tema di una giustizia giusta, imparziale ed efficace ritornerà ad essere non solo un tema per addetti ai lavori, ma una grande questione politica, in grado di coinvolgere la società e tutti coloro che, a causa di una giustizia lenta ed insufficiente, pagano costantemente prezzi materiali e morali enormi.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi dell'opposizione, signor Ministro, colleghi della maggioranza, state per festeggiare una vittoria dei numeri e state contestualmente per incassare una sconfitta sul piano dell'efficienza, della ragione, in molti casi addirittura del buon senso.

Il Ministro e la maggioranza hanno gettato la maschera, e se qualcuno non l'aveva ancora capito, dopo gli interventi del Ministro e della maggioranza in quest'Aula noi siamo certi che questo è un provvedimento di rivalsa verso il Consiglio superiore della magistratura, di rivalsa verso la categoria dei magistrati.

State per realizzare un regolamento di conti che viene da lontano, che comincia dal discorso del 1981 dell'onorevole Craxi, quando, in coincidenza con la scoperta del «conto protezione», affermò alla Camera dei deputati: «Qui si stanno commettendo degli abusi in nome della legge, qui l'ingiustizia viene fatta in nome della giustizia».

State raccogliendo le fila di quel filone di pensiero che ha affermato: noi siamo stati eletti, i magistrati hanno vinto soltanto un concorso. Allora, questa è una rivalsa nei confronti di quella maggioranza di magistrati

italiani che ogni giorno e in silenzio fa il proprio dovere, prima di tutto rispettando quella scritta che appare in ogni aula di giustizia: «la legge è uguale per tutti».

La rivalsa contro i magistrati è dunque il collante di questo disegno di legge, così come è collante la rivalsa vendicativa nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. Avete inventato quel concorsificio di cui ho detto prima; avete inventato le procure-aziende, dove i sostituti non potranno essere efficaci; avete inventato un disciplinare lasco, fragile e pericoloso per l'autonomia dei magistrati.

Vi siete dispiegati in forze contro il Consiglio superiore della magistratura, ovverosia un organo istituzionale previsto dalla Costituzione, istituendo quella Scuola superiore della magistratura che avrà criteri autonomi, che non si sa bene in forza di quali criteri e da chi sarà diretta.

Avete creato un Ministro trionfale e a tutto campo, che si occuperà di ogni cosa, che detterà linee, che interverrà in ogni settore non soltanto dell'organizzazione della giustizia, ma della stessa giurisdizione. Facendo tutto ciò, avete raccolto la disapprovazione di tutti gli operatori di giustizia: dei magistrati, degli avvocati, dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari. Nessuno di coloro che hanno esperienza sulle cose e sul campo vi dà ragione.

Avete costruito un magistrato piccolo piccolo, un burocrate preoccupato, il quale avrà preoccupazione dei consigli, dei procedimenti disciplinari, che avrà preoccupazione dei concorsi e non risponderà alla domanda di giustizia del Paese.

Così facendo, lo Stato si suiciderà, perché se non vi è una magistratura autonoma ed indipendente il rispetto della legge e del patto sociale, nel quale si sostanzia lo Stato, non potrà avere la forza cogente della legge stessa. Voi pensate che tutto si possa risolvere in termini di amministrazione aziendale: purtroppo, non è così.

Non avete coagulato alcun consenso, ma amministrare giustizia, signor Ministro, se lo ricordi, è un'impresa sociale: senza la collettività, senza coloro che devono fare i testimoni nei processi, senza gli avvocati che devono difendere, senza i magistrati che devono giudicare, senza i cancellieri, senza gli ufficiali giudiziari, cioè tutti coloro che cooperano alla corretta amministrazione della giustizia, ciò non è possibile. Se lei non li conquista al consenso, lei ha perduto, come ha perduto con questo disegno di legge: mi creda, signor Ministro, non c'è dubbio sul fatto che lei ha perduto, soprattutto di fronte ai cittadini.

Su un punto siamo d'accordo, e cioè che la macchina della giustizia è troppo lenta e troppo inefficace. Di fronte ai cittadini che chiedono giustizia, di fronte alle persone offese che chiedono giustizia, di fronte a quei cittadini che attendono per anni un giusto risarcimento, mettere in assetto una macchina non funzionante è qualcosa – mi scusi, signor Ministro – di veramente esiziale, per non dire criminale.

È per questa ragione che, forte dell'attenzione che ho dedicato a questo disegno di legge per tre anni, e con la coscienza pulita di aversi profuso attenzione e passione, le dico, signor Ministro, vi dico, signori della

maggioranza, che il popolo italiano non vi perdonerà. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-Com, Misto-RC e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, non mi sento affatto di dover essere perdonato da nessuno perché penso che in quest'Aula, chiunque ha lavorato a questa riforma, sia in senso positivo sia in senso negativo, l'abbia fatto con un'intenzione che ha un aspetto istituzionale che non si può nascondere. Pertanto, che il popolo condanni o non condanni, penso che abbia già chiarito qual è il suo pensiero quando si è trattato di decidere durante le scorse elezioni politiche.

Alla fine di questa lunga discussione, ritorniamo al motivo per cui si è creduto di dover intervenire in questo campo. Visto anche come si è sviluppato l'*iter* della discussione, con toni qualche volta molto polemici, qualche volta un po' arrabbiati, si poteva anche pensare di lasciare il mondo quieto e di cercare di trovare una soluzione che andasse bene un po' a tutti. Ma se questa maggioranza ha deciso d'intervenire in questo campo, è stato perché le varie sensibilità che questa maggioranza porta, e che vengono a contatto diretto con la gente, hanno fatto capire che un problema c'era, perché se noi parliamo con qualsiasi cittadino, soprattutto con quelli non interessati all'apparato, e chiediamo cosa pensa della giustizia, penso che potremmo fare un sondaggio già da qui, perché ognuno di noi è portatore delle risposte dentro di sé.

Certo, qualcosa dovevamo fare nei confronti del debito giudiziario, come è stato chiamato, che una volta o l'altra questo Paese dovrà affrontare, per il fatto che, come dicevo prima, la stragrande maggioranza dei cittadini pensa che ciò sia necessario. Questo punto ha fatto parte del nostro programma elettorale, quello che ha portato ai risultati delle elezioni del 2001.

Certo, in questo Paese cambiare è difficile, lo abbiamo visto anche con l'*iter* di questo provvedimento, che ha visto molte differenze, sia tra opposizione e maggioranza, sia all'interno della stessa minoranza ma anche della maggioranza, perché cambiare è obiettivamente difficile in questo Paese. Alla fine, penso che sarà approvato un disegno di legge che ha mantenuto un suo equilibrio, dettato dalle varie sensibilità e che comunque ha la possibilità, tra l'altro, d'iniziare davvero ad incidere su una parte tanto importante della vita istituzionale di tutti i cittadini.

La difficoltà di cambiare l'ho riscontrata anche prendendo atto dei tempi di discussione di questo disegno di legge. Vorrei ricordare a chi dice che adesso i tempi sono stati contingentati, o che comunque c'è stata una specie di vessazione in quanto avremmo cercato d'impedire la discussione nell'ultimo giorno, che questa discussione è iniziata quasi quattro anni fa, c'è stato il tempo per discutere, all'interno della Commissione

dal punto di vista tecnico, ma anche attraverso i *media*, per cui tutti si sono fatti di sicuro una loro idea di questo disegno di legge che adesso portiamo a conclusione.

Non mi sento di dire, perciò, neanche lontanamente, che i tempi della discussione sono stati preclusi a chi aveva qualcos'altro da dire. Ne abbiamo parlato già troppo a lungo.

In questo Paese, purtroppo, i condizionamenti sono tanti. Bisognava decidere con chi stare: se dalla parte di chi vuol cambiare o da quella di chi non vuol cambiare mai nulla o che qualche volta fa finta di cambiare perché non cambi assolutamente nulla. La maggioranza ha riflettuto molto al suo interno; è inutile nascondere. Si è passati da visioni e prese di posizione diverse ed alla fine si è arrivati comunque a presentare il disegno di legge corretto, rivisto anche alla luce di suggerimenti e purtroppo di condizionamenti economici che hanno portato a questo risultato, dal nostro punto di vista equilibrato.

La sinistra ha fatto il suo dovere, magari avrebbe dovuto farlo negli anni precedenti, quando era al Governo, quando sono state prese molte iniziative legislative nel campo giudiziario e penale, ma mi sembra siano sempre state scritte insieme a chi avrebbe poi dovuto metterle in pratica.

È evidente che molte volte – non parlo di malafede perché questa accezione è lontana da me – chi è da troppo tempo nel sistema tende a salvaguardare equilibri ad esso interni e non invece a garantire chi deve avere vantaggi da una legislazione, senza che si risolva tutto in una questione di dialettica interna che non ha poi sbocchi.

Il fatto che la maggioranza precedente abbia lavorato troppo assieme agli addetti ai lavori ha fatto sì che in cinque anni non è cambiato niente, al di là delle molteplici iniziative messe in atto.

In quest'occasione la sinistra ha fatto il suo lavoro, che a noi sembra molto di parte. Mi sembra che ricada sull'opinione pubblica il concetto per cui la minoranza, il centro-sinistra in blocco, si sia arroccato a difesa più che altro di una specie di corporazione o, comunque, di un potere che non aveva alcuna voglia di cedere; di atti della sua sovranità o che ritiene tali; che noi consideriamo invece competenze acquisite e che davvero rischiano di creare dubbi sulla costituzionalità di questi atteggiamenti susseguiti nel tempo.

Si è difeso, in Commissione ed in Aula, un sistema che non ha nessuna voglia di cambiare né al suo interno né nei suoi rapporti con i cittadini, vedi anche le esternazioni di qualche Cassandra dell'opposizione, che ha paventato degli scenari quasi rivoluzionari in questo campo con il Governo che vuole imbavagliare la magistratura, che vuole a tutti i costi condizionare l'opera dei magistrati.

In passato, anche in questa legislatura, sono stati fatti dei grandi proclami, specialmente in occasione di leggi cosiddette *ad personam*, ma poi abbiamo verificato che le istituzioni hanno un loro equilibrio interno, per cui le esagerazioni alla fine non trovano sbocchi, che si riflette sui cittadini, destinatari delle azioni sia legislative sia giudiziarie, come in questo caso.

Siamo ovviamente favorevoli al disegno di legge al nostro esame perché, a nostro avviso, sono stati analizzati tutti gli aspetti. Ovviamente abbiamo operato le nostre scelte. Il Ministro, naturalmente con molta pazienza, ha cercato di tenere insieme tutti questi aspetti e di dare risposta a tutti.

È logico, però, che alla fine un orientamento si deve prendere. Esso si è sviluppato nel tempo. Non è lo stesso inizialmente voluto e portato avanti con i paraocchi, senza dare ascolto a nessuno; si è proceduto alla creazione di un insieme di norme che dà la possibilità al Ministro di emettere questi famosi decreti delegati che costituiranno davvero il corpo delle norme in materia di ordinamento giudiziario.

A noi non resta che esprimere un voto favorevole, anche perché in questo caso, sia la maggioranza sia il Governo, hanno dato dimostrazione di ascoltare tutti. Certo, alla fine hanno fatto le loro scelte, quelle che ci hanno delegato i cittadini al momento delle elezioni, ed è logico che, pur ascoltando tutti, non sarebbero potuti tornare indietro su principi per i quali si erano impegnati in campagna elettorale.

La strada è stata chiara, non ci sono stati sotterfugi. La gente potrà vedere, al di là dei grandi proclami, quel che è successo. Siamo convinti che questo insieme di norme riavvicinerà i cittadini alla giustizia. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Tomassini e Salzano*).

BOREA (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario si avvia a conclusione dopo un lungo periodo di riflessione e di dibattito.

Voglio riprendere le parole di un collega dell'opposizione, il senatore Fassone, il quale, ad onta dei tempi contingentati in questa ultima seduta, ha fatto un riferimento, con la serietà e l'intelligenza che lo contraddistinguono, ad un'apertura in questa terza lettura di ben tre mesi di dibattito, richiamando la saggezza del Ministro nel recepire gli emendamenti che provenivano dai banchi dell'opposizione e non solo.

Io stesso, che avevo presentato emendamenti per migliorare un testo, sia pur di delega al Governo, che presentava sfasature e necessitava di direttive tecniche per eliminare possibili profili di incostituzionalità, devo dare atto al Ministro di questa apertura e di onestà intellettuale, per aver condotto in porto in maniera equilibrata una riforma importante.

Vorrei ricordare all'opposizione che tale riforma è in discussione in questa legislatura da oltre tre anni e che quindi merita una definitiva approvazione, sia pure nella consapevolezza di un ulteriore passaggio alla Camera per gli emendamenti approvati in quest'Aula.

La riforma propone delle innovazioni interessanti, come la separazione delle funzioni, con la prospettiva di rendere sempre più evidente la terzietà del giudice, in attuazione di un giusto processo che prenda fi-

nalmente le mosse dalla novella legislativa dell'articolo 111 della Costituzione, che vede realmente accusa e difesa su piani paritari, con un giudice terzo; come una progressione in carriera non più automatica, che non sia il frutto del tempo che passa, spesso nell'inerzia dei magistrati poco laboriosi; come una carriera basata su verifiche periodiche, concretamente rivolte a valutare in ogni giudice, in ogni magistrato, in ogni pubblico ministero, l'effettiva capacità, la diligenza, l'impegno e l'attitudine.

E vorrei richiamare un altro dei risultati importanti di questa riforma, la temporaneità degli uffici direttivi, ricordando agli amici dell'opposizione che la temporaneità degli incarichi direttivi è un'antica rivendicazione della magistratura, che trova origine in un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario (elaborato addirittura dall'Associazione nazionale magistrati, signor ministro Castelli) risalente al 1958; questo per dire come è antica questa esigenza, che è sentita innanzitutto dai signori magistrati.

E certamente la temporaneità nella direzione degli uffici giudiziari emerge dall'esigenza di concepire l'ufficio direttivo come incarico, con spirito di servizio, e non come *status*, come posizione gerarchica da difendere a tutti i costi, soprattutto in forza di una prerogativa, che è quella che contraddistingue l'intera categoria dei magistrati, quale l'inaffidabilità.

E poi, ancora, l'innovativa esigenza di avere una classe di magistrati aggiornati, una classe di magistrati che continuano a fare formazione in una scuola apposita, che certamente non può essere legata all'improvvisazione di temi che individua il CSM all'occorrenza; deve essere una scuola che seriamente contribuisca all'aggiornamento e alla formazione dei magistrati, ma che noi non vogliamo affidare ad organismi terzi, onorevoli colleghi: è nella Cassazione, che è il crogiolo della cultura della magistratura, quanto meno per l'esigenza di un'elaborazione giurisprudenziale uniforme, che devono avvenire questa formazione e questo aggiornamento.

Ed ancora, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, questo sì per sottrarre un arbitrio al Consiglio superiore della magistratura, che nel gioco delle correnti attua una politica di compensazione e finisce per non colpire i tanti magistrati che sono responsabili di comportamenti che li rendono indegni di appartenere a quella categoria, ovvero la violazione dei doveri di imparzialità, di correttezza, di diligenza, di laboriosità, di riserbo, di equilibrio. Questo nel tentativo di dare finalmente una risposta ai cittadini.

Non dimenticate, onorevoli colleghi dell'opposizione, che un plebiscitario risultato referendario del 1987 ha fatto sì che il Parlamento elaborasse una legge sulla responsabilità e sul diniego di giustizia, la legge n. 117 del 1988, che, a sedici anni dalla sua promulgazione, non ha visto partorire una sola sentenza di condanna a danno di un magistrato!

Mentre le condanne della Corte di giustizia europea lievitano enormemente: nel 1999 erano solo 41, nel 2001 hanno superato le 500, nonostante il preventivo effetto preclusivo della legge Pinto, introdotta dal 2001, che ha finito per ingolfare le corti d'appello sul tema della responsabilità e del risarcimento, sul diniego di giustizia o sulla irragionevole durata del processo.

E ancora: il riordino dell'ordinamento giudiziario offre un'evolutiva organizzazione degli uffici, delineando una figura nuova, quella del direttore tecnico, che in via sperimentale viene introdotta solo nelle grandi corti d'appello, quelle di Roma, Milano, Napoli e Palermo, ma che auspichiamo, per la migliore organizzazione di questi uffici, sia presto estesa su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni, l'UDC voterà con convinzione la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. (*Applausi dai Gruppi UDC, AN e FI. Congratulazioni*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo votando un provvedimento che ha seguito un *iter* lungo e complesso, segnato, a mio avviso, da due limiti profondi.

Il primo: se è vero che il Parlamento ne ha discusso, non ne è stato protagonista; questa legge non fa tesoro delle tante esperienze che al mondo della giustizia avrebbero potuto portare i parlamentari di diverse discipline e culture.

Presidenza del vice presidente MORO

(*Segue DALLA CHIESA*). La sua scrittura è sempre arrivata dall'esterno, e le sue successive stratificazioni sono tutte riconoscibili nella storia del provvedimento.

Il secondo limite è che, fra tutte le leggi che potevano essere prodotte sulla giustizia e che anche il Ministro ha avuto occasione di richiamare, chissà perché ha avuto precedenza sulle altre quella che non incide sulla celerità dei processi e non aiuta a rispondere positivamente alla domanda di giustizia dei cittadini. Fra tutti i possibili disegni di legge, arriva in Parlamento, tenacemente voluto, quello che riguarda l'ordinamento giudiziario, l'organizzazione interna dei magistrati.

Questa legge è stata affrontata con uno stereotipo, che la maggioranza ha cercato di convalidare, lo stereotipo secondo cui, da un lato, ci sono i sostenitori della legge, coloro che vogliono cambiare una situazione incancrenita, sottrarre privilegi ai magistrati, ridurre il grado di politicizzazione della magistratura, e dall'altro ci sono coloro i quali non vogliono cambiare alcunché e si sdraiano sulle posizioni dell'Associazione nazionale magistrati.

A mio avviso, questa è una rappresentazione di comodo, che non fa i conti con le proposte concrete che sono state introdotte nel nostro dibattito, quelle con cui ci siamo misurati. Si dice per esempio che bisogna ridurre il grado di politicizzazione della magistratura: cari colleghi, noi abbiamo proposto che i magistrati eletti parlamentari abbandonassero la loro funzione di magistrati, ma la maggioranza ha bocciato in Aula questo emendamento.

Abbiamo proposto che coloro i quali entrano dall'esterno nei consigli giudiziari non avessero alle spalle carriere di partito o presenze nelle istituzioni elettive, e voi avete bocciato questo emendamento. È stata prevista invece una presenza cospicua, potenzialmente intrusiva, del Ministro, chiunque egli sia, nel funzionamento della giustizia, con un allargamento degli spazi di intervento a sua disposizione.

Abbiamo dunque un di più di politicità all'interno dell'organizzazione giudiziaria – forse è politicità di Governo, ma è politicità anch'essa – e una riduzione del grado di indipendenza dei magistrati. Tale indipendenza non viene colpita a morte, viene però indebolita da questa organizzazione e non vengono colpiti né i privilegi né le inefficienze.

Voglio ricordare, signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, che questo provvedimento alla fine offre alla giustizia un maggiore ingolfamento, una maggiore ingessatura, attraverso la verticalizzazione strenua della sua organizzazione, e soprattutto rifiuta ciò che noi abbiamo cercato di inserirvi.

Mi chiedo perché la maggioranza si ostina a dire che in questi anni non sono state avanzate delle proposte. Vi elenco tre proposte che hanno a che fare con l'organizzazione giudiziaria, ma con un difetto: non hanno nulla a che vedere con le propensioni e le abitudini di magistrati e avvocati.

Una proposta riguarda il *manager* giudiziario, che non è il direttore tecnico ma qualcosa di più, essendo chiamato a fissare i calendari e i tempi delle udienze giudiziarie. È un signore con il quale occorrerà fare i conti per verificare insieme ai capi degli uffici il rispetto dei tempi e delle garanzie dei cittadini che in varia veste si presentano al servizio della giustizia. Faccio un breve cenno a come gli estensori di questa legge hanno toccato il tema del *manager* giudiziario. Essi hanno pensato di inserire nella legge delega, chiamata a fornire orientamenti generali, il numero dei dipendenti del direttore tecnico e la categoria di inquadramento contrattuale cui devono appartenere.

Questo è il modo in cui è stato affrontato, in una logica neoborbonica, un tema che doveva essere di modernizzazione del sistema. Il *manager* giudiziario è stato svilto e depotenziato.

L'anagrafe informatica nazionale dei processi ci è stata rifiutata e dopo il passaggio alla Camera anche l'ufficio del giudice ci è stato negato, mentre venivano contemporaneamente tolti privilegi ai magistrati.

Manager giudiziario, anagrafe dei processi e ufficio del giudice erano le nostre proposte, cari colleghi. Tali proposte non ci arrivavano dall'Associazione nazionale magistrati, ma sono frutto di una meditazione dalla

parte del cittadino e delle culture moderne, nell'ottica di ciò che oggi si dovrebbe portare all'interno della magistratura e dell'organizzazione della giustizia. Voi avete chiuso le porte al punto di vista del cittadino, alle ragioni della tecnologia, all'esperienza dell'economia dei servizi.

Con questo, oggi, siamo costretti a fare i conti. I privilegi non diminuiranno. Potevamo eroderli attraverso le soluzioni indicate, tipiche delle grandi organizzazioni complesse. Così non è stato. In più, si è prodotto un *vulnus* costituzionale.

Non credo che tutti i temi di incostituzionalità sollevati in queste settimane abbiano un fondamento reale, ma alcuni certamente sì. Questi ultimi, fra l'altro, sono giunti come *totem* sfilacciati perché si è deciso che si doveva arrivare fino alla fine con i *test* psico-attitudinali, con i concorsi e con la separazione delle carriere, anche in modo incongruente, come nel caso del giovane aspirante magistrato che deve dichiarare, pena la nullità della domanda, se vorrà fare il magistrato giudicante o requirente anche se nessuno è in grado di garantirgli che poi eserciterà la funzione scelta. Una burla.

I *totem* sfilacciati sono quelli che avete in mano ora, ma il *vulnus* costituzionale è presente anche nello spirito con cui si è accompagnata questa proposta. Gli atteggiamenti, gli accenti che ho colto in quest'Aula nei confronti di un organo a rilevanza costituzionale come il CSM e dell'ordine giudiziario sono stati simili a quelli che si possono sentire fra le persone della strada nei confronti dei parlamentari.

Credo che questo non ci faccia onore perché abbiamo un dovere in più rispetto all'uomo della strada, vale a dire la comprensione e il rispetto a cui hanno diritto i vari organi costituzionali e di ciò che insieme agli altri organi dobbiamo costruire per avere uno Stato rispettato dai cittadini.

Vorrei rivolgere un'ultima considerazione al Ministro. Non sono mai stato tra coloro che hanno accettato e condiviso la campagna di sottovalutazione del suo ruolo in quanto ingegnere, perché sono convinto che le migliori riforme della giustizia non possono derivare dalla sommatoria delle richieste di magistrati e di avvocati, così come le guerre non le possono decidere i generali. In questo caso, però, lei poteva far pesare il suo ruolo di ingegnere.

A me, invece, è sembrato che lei involontariamente si sia preso una raffinatissima rivincita. A chi affermava che non era possibile avere un ingegnere come Ministro della giustizia, lei ha portato una legge scritta da specialisti ed è una legge – uso di nuovo questo aggettivo – pazzesca che, in quanto tale, prevede *test* psico-attitudinali per le generazioni del futuro.

Credo, signor Ministro, che si sia preso questa rivincita, forse involontaria, ma sarebbe stato meglio se avesse considerato il punto di vista del cittadino, le ragioni della tecnologia e l'esperienza dell'economia dei servizi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, colleghi, permettetemi una premessa: la mia personale gratitudine e la mia riconoscenza al duro, a volte pericoloso, lavoro che ogni giorno svolge la gran parte dei magistrati italiani. Essi costituiscono una delle strutture portanti di questo Stato e anche nella direzione del riconoscimento e della valorizzazione del loro lavoro si muove la riforma al nostro esame.

Questa premessa valga a fare meglio comprendere il senso e al portata del mio intervento, perché nulla di quel che io dirò possa essere letto e valutato come riferito alla generalità indistinta dei magistrati italiani.

Alleanza Nazionale voterà in maniera particolarmente convinta per l'approvazione di questo disegno di legge. Si è trattato di una vicenda legislativa straordinariamente complessa: complessa per i tempi, complessa per la rilevanza eccezionale della riforma (basti pensare alla giustizia come caposaldo, come pilastro portante della nostra e di qualunque società moderna democratica, evoluta, fondata sul diritto), complessa per la varietà e l'intersecarsi degli interessi in gioco. In realtà, a ben guardare, l'interesse cui questa riforma tende è uno solo: quello dei cittadini italiani.

Intendo rivolgere un sentito grazie al ministro della giustizia Roberto Castelli (*Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e LP*) troppo a lungo e troppo ingiustamente accusato, con un pizzico di snobismo – permettetemi di rimproverarvelo, cari colleghi dell'opposizione – come se fosse il Ministro della giustizia ingegnere che per definizione non sapeva e non poteva affrontare questo tema, e che invece ha vissuto questa vicenda legislativa di importante riforma con la passione e l'impegno che pochi di noi hanno conosciuto in questa tornata parlamentare.

Con questa riforma ci avviamo ad assolvere un altro degli impegni assunti con il Paese nel programma di Governo. Certo, nessuno può dire che si stia varando una legge perfetta, ma è una riforma vera, profonda, certamente perfettibile, ma una riforma, quella attesa da più di cinquant'anni e che nessuno fino ad oggi ha osato fare.

In sessant'anni è cambiato il mondo, è cambiata la gente, sono cambiate le istituzioni, non poteva non cambiare l'ordinamento giudiziario che, per opinione diffusa, è ormai superato e inadeguato anche con riferimento alla Carta costituzionale. Voi avete governato per sette anni, amici dell'opposizione, e non avete fatto questa riforma; non potete però pretendere che noi la facciamo come voi avreste voluto che la facessimo. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

SODANO Calogero (UDC). Bravo!

BOBBIO Luigi (AN). In questa vicenda legislativa, come del resto in questa legislatura e in genere nell'agire politico degli ultimi anni, il conservatorismo, l'ostilità alla riforma e al cambiamento è stata ed è prerogativa del centro-sinistra.

È, altresì ben vero che nel corso dell'*iter* parlamentare e della legislatura intera il centro-sinistra ha mostrato agli italiani la sua sostanziale lacerazione interna e l'incapacità di elaborare progetti, proposte per garantire la modernizzazione dello Stato. Di qui, al contempo, le ultime apprezzabili, ma tardive, esternazioni dell'onorevole Rutelli che evidenziano, però, la linea di frattura interna all'opposizione; di qui il rifugiarsi della sinistra dei DS dietro il paravento di un bieco conservatorismo: nulla deve cambiare perché nulla si è in grado di elaborare sul piano concettuale per realizzare positivamente l'interesse del popolo italiano.

Analogo, se non più forte e aggressivo, è stato il conservatorismo dell'Associazione nazionale magistrati, sul quale, pur trattandosi di un soggetto privato che dovrebbe restare estraneo alla dialettica politica tra le istituzioni dello Stato, è opportuno spendere qualche parola.

La Associazione nazionale magistrati vive, da anni, in un rapporto simbiotico, di reciproca strumentalizzazione, con la sinistra politica di questa Nazione.

PAGANO (*DS-U*). Ma stai zitto, Bobbio!

BOBBIO Luigi (*AN*). Sinistra cui ha dato sostegno politico anche con talune iniziative giudiziarie o prese di posizione individuali. Sinistra dalla quale ha ricevuto consenso e sostegno nell'opera di consolidamento dell'occupazione di spazi di potere e di ruoli oggettivamente politici, non voluti dalla Costituzione ma grandemente funzionali sia alla sinistra politica sia alla realizzazione piena dell'anelito corporativo di parte dell'Associazione.

E non può essere dimenticata la «voce dal sen fuggita» del senatore Massimo Brutti, allorché, nel corso di questo dibattito parlamentare, in un suo intervento, disse di temere che la riforma potesse intaccare il ruolo di difesa sociale della magistratura! Non credo si debbano commentare nel loro significato queste affermazioni.

Nessun profilo di incostituzionalità, cari colleghi, come pure avete cercato di far credere a tutto il Paese con una pluralità di interventi...

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Vedremo.

BOBBIO Luigi (*AN*). ...nessuno dei quali fondato. Non c'è profilo di incostituzionalità nella normativa sulla scuola, perché non si sottrae nulla al CSM che la Costituzione gli assegna, nessuno dei poteri del CSM previsti dalla Costituzione prevede la formazione.

Non c'è illegittimità costituzionale nella normativa sui concorsi, perché per concorso si accede alla magistratura e non si vede per quale ragione per concorso, con delibera finale del CSM, non si debba progredire in carriera nell'ambito della magistratura.

Non c'è illegittimità costituzionale nella separazione delle funzioni, come già la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare. Ma tant'è, a voi e al CSM, articolazione istituzionale dell'Associazione nazionale

magistrati, interessa soltanto fare certe affermazioni, non preoccupandosi di verificare se esse siano o meno fondate.

Il dialogo c'è stato: tre anni di confronto, ma tre anni viziati, purtroppo, dalla riserva mentale dell'opposizione e dell'Associazione nazionale magistrati, che hanno dimostrato di non avere a cuore i contenuti, ma di essere solo contrarie al concetto di riforma.

Quanti rilievi, quante osservazioni sono state accolte! Eppure oggi continuate a negare che vi sia stato dialogo. E oggi noi assolviamo al nostro diritto-dovere di governare. E abbiamo mediato, come partito, in modo particolare, facendoci portatori di istanze di modifica provenienti anche dall'Associazione nazionale magistrati, come da ultimo si è verificato nell'elaborare il testo dell'emendamento del Governo in tema di concorsi.

Non è una riforma contro i magistrati. Le riforme non si fanno contro nessuno ma a favore di qualcuno, ossia dei cittadini. Ma sono i magistrati che ricoprono ruoli di vertice nell'ANM a essere contro la riforma. Ed è obbligatorio chiedersi perché, visto che il centro-sinistra, sul tema, ormai fa e dice quel che fa e dice l'Associazione nazionale magistrati, i cui esponenti sono giunti a criticare aspramente autorevoli parlamentari dell'opposizione, rei, a loro dire, di essere stati troppo morbidi verso la riforma e di avere troppo dialogato con la maggioranza.

E per capire perché il centro-sinistra e i vertici dell'Associazione nazionale magistrati sono contro la riforma, vediamo che cos'è questa riforma: è recupero di professionalità, di indipendenza, di autonomia, di imparzialità vere dei magistrati; è progressione in carriera per merito e non solo per l'inesorabile trascorrere degli anni, sganciata dalle logiche di corrente e affidata a momenti di effettiva valutazione; è formazione e aggiornamento professionali affidati a un soggetto autonomo di altissima professionalità; è recupero di certezze e quindi di chiarezza, ma anche di vera responsabilità nella gestione della procura della Repubblica; è chiarezza nello strutturare un sistema di illeciti disciplinari finalmente tassativo, chiaro e fortemente improntato (se il CSM non deciderà – come pure ha annunciato – di sabotarlo nei fatti) al recupero dei valori fondati della professionalità, dell'equilibrio, della correttezza, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della autonomia vere e non meramente proclamate o strumentalizzate; è separazione delle funzioni fra pubblico ministero e giudici, cui gli avvocati dovrebbero plaudire come a un loro grande successo; è introduzione dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, sottratta così ai giochi delle correnti e alle logiche di controllo dall'interno dei singoli magistrati da parte delle correnti; è ripristino di ruolo e funzioni della Corte di cassazione; è recupero di criteri di efficienza e di agilità gestionali delle procure, dove un procuratore potrà finalmente, assumendosene la responsabilità, organizzare la struttura e il lavoro senza l'autorizzazione di un CSM che troppo spesso non si è mosso su logiche di efficienza.

È per tutto ciò, purtroppo, che l'ANM è contro la riforma ed è per tutto ciò, quindi, che anche l'opposizione è contro una riforma che, invece, dovrebbe volere quanto noi. Perché tutti dovremmo avere a cuore

il bene sovrano di uno Stato in cui è il Parlamento a perseguire l'interesse dei cittadini ed è l'ordine giudiziario (nominato per concorso) chiamato a esercitare il potere giudiziario (che non gli appartiene) applicando la legge al caso concreto, senza pretendere di interferire sul potere legislativo.

Con la riforma oggi spezziamo quel cerchio di autoreferenzialità, di isolamento, di insindacabilità, in cui una parte della magistratura si è chiusa contro l'interesse degli italiani e con l'accordo del centro-sinistra, che ne ha fatto un momento di lotta politica, usando garanzie dei cittadini (l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati) come fossero diritti e non doveri dei magistrati al fine di aumentare il proprio potere.

È contro questo perverso stato di cose che tutti noi dovremmo batterci, non già per muovere contro i magistrati, la cui alta e nobile funzione tutti onoriamo, ma contro quei magistrati e quelle associazioni che tradiscono il loro giuramento ogni volta che si oppongono al Parlamento, e quindi al popolo, per difendere i loro esclusivi interessi.

Non accettiamo gli scioperi dell'Associazione nazionale magistrati contro il Parlamento: l'Associazione afferma di agire per l'interesse degli italiani, ma chi è l'Associazione? Quale elezione popolare l'ha legittimata a scioperare contro il Parlamento? Chi le ha delegato la cura dell'interesse degli italiani?

Siamo di fronte, ancora una volta, se questa è la ragione degli scioperi, ad un supremo gesto di arroganza; siamo al cospetto di un alibi per coprire la volontà di un'estrema difesa corporativa, mossa anche da intenti di contrapposizione politica. L'ANM difende spazi di potere conquistati e quindi è logico e coerente che veda in chi tenta legittimamente di ripristinare la Costituzione il suo antagonista politico.

Amici dell'opposizione, ma non vi rendete conto della gravità di questa vostra difesa? La crisi della giustizia: certo, nessuno di noi ha mai sostenuto che questa riforma risolverà la crisi della lentezza della giustizia, ma indirettamente la riforma servirà anche a questo, quando impedirà la progressione in carriera o sanzionerà disciplinarmente quei magistrati (e purtroppo ve ne sono) che a danno dei tanti che dedicano la loro vita al lavoro preferiscono dedicare il loro tempo ad altre occupazioni: scrivere commedie, fare mostre di pittura, partecipare a congressi, manifestazioni e cortei della più varia natura.

Con la riforma il centro-destra si avvia all'attuazione piena della Costituzione, sia ripristinandola laddove sono stati occupati ruoli e compiti non previsti dalla Carta costituzionale, sia rendendone effettivi i precetti con riferimento all'articolo 111.

Cari colleghi, noi crediamo in questa riforma, noi vogliamo questa riforma per gli italiani, noi voteremo questa riforma, malgrado ogni conservatorismo ed ogni corporativismo. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC. Molte congratulazioni.*)

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, l'ordinamento giudiziario non è una legge qualsiasi poiché disciplina l'assetto di uno dei poteri dello Stato e, in quanto tale, incide sulla possibilità di ogni cittadino di ottenere da un giudice indipendente una effettiva tutela dei propri diritti. Per questa ragione l'assetto dell'ordinamento giudiziario non è questione dei magistrati, ma è un interesse di tutti i cittadini.

Non risponderò direttamente alle parole gravi, in qualche aspetto persino dissennate, del senatore Bobbio; ci tornerò più avanti per esprimere la mia opinione su alcuni passaggi del suo discorso. Vorrei però tentare di svolgere altro tipo di intervento.

Abbiamo già esposto le ragioni di carattere giuridico per le quali abbiamo espresso le nostre forti critiche nei confronti di questa legge; vorrei invece cercare di trovare un filo conduttore che non sia meramente politico, ma normativo ed istituzionale. Una linea di politica del diritto. Vorrei riflettere in altri termini con voi sulla storia dei rapporti tra politica e diritto nel nostro Paese in tema di ordinamento giudiziario; lo farò in via di assoluta sintesi, e credo che possa essere un aiuto.

Onorevoli colleghi, nella seduta del 25 marzo 1903 alla Camera dei deputati il ministro Zanardelli dichiarava: «Il magistrato non può essere un impiegato di chi può essere giudicato da lui... il potere giudiziario non è che una finzione se la giustizia non è indipendente dal potere esecutivo».

Il nuovo modello di sistema giudiziario delineato da Zanardelli era il risultato di un movimento di idee progressiste propugnato da giuristi e magistrati che dall'Unità d'Italia in poi si erano impegnati nella definizione di un nuovo ordinamento giudiziario permeato dei valori dello Stato liberale.

L'onorevole Musio riteneva che l'ordinamento giudiziario Rattazzi del 1859 «condannava la magistratura presente al dispregio, la magistratura avvenire alla nullità». E furono giuristi e filosofi come Rosmini e Ratti a dare un forte impulso alla riforma.

Infine, Mortara e Piola-Caselli, i maggiori studiosi dei problemi della magistratura, furono gli ispiratori della riforma legislativa voluta dal ministro Orlando.

Infatti, nel 1907 il ministro Orlando riusciva a far approvare la riforma con la quale concedeva una larga autonomia alla magistratura. Veniva istituito il Consiglio superiore della magistratura, che era definito «un consesso indipendente di carattere giudiziario, il quale costituisce un coefficiente di esatto giudizio ed una garanzia per l'indipendenza della magistratura».

Onorevoli colleghi, dico questo perché l'avvento al potere del regime fascista pose termine all'esistenza del Consiglio superiore quale organo di autogoverno della magistratura. E con il testo unico del 30 dicembre del 1923, il Consiglio superiore della magistratura fu definitivamente composto da membri di nomina regia. Il Consiglio superiore della magistratura scompariva, sia pure temporaneamente, dal nostro scenario politico.

Guardate che era il 1923, cioè molto prima della riforma dei codici degli anni Trenta e della riforma dell'ordinamento giudiziario del decen-

nio successivo. È evidente che la prima preoccupazione di quel regime autoritario non fu il governo del sistema codicistico o di quello ordinamentale, bensì la cancellazione dell'autogoverno della magistratura attraverso il controllo pieno del Consiglio superiore della magistratura.

Su questo, collega Bobbio, avrebbe dovuto riflettere e non affermare, come lei ha fatto poco fa, che il Consiglio superiore della magistratura oggi è un'articolazione istituzionale dell'Associazione nazionale magistrati. Questa è un'offesa nei confronti di un organo costituzionale.

Colpire l'ordinamento giudiziario, questo è il punto sul quale noi abbiamo insistito: questa riforma lede l'autonomia del Consiglio superiore della magistratura. L'ordinamento giudiziario che voi ci avete presentato è un *vulnus* nei confronti del Consiglio superiore e del principio dell'autogoverno e quindi al principio dell'indipendenza e al principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ecco cosa rappresenta questa legge nei confronti dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura.

Passo oltre e arrivo ad oggi. Onorevoli colleghi, chi di voi è un po' più attento a queste vicende saprà che appena qualche giorno fa, il 31 ottobre di quest'anno, a Città del Messico, si sono riuniti i magistrati in rappresentanza di ben 65 Nazioni di tutto il mondo. Quegli stessi magistrati hanno emesso un comunicato dove si legge: «L'attuale sistema giudiziario italiano è stato preso a modello in numerosi altri Paesi europei in quanto è sicuramente uno dei più in linea con gli standard internazionali previsti dai documenti internazionali come, ad esempio, i principi base per l'indipendenza del sistema giudiziario fissati dalle Nazioni Unite (1985), la raccomandazione del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'indipendenza, l'efficienza e il ruolo dei giudici (1994), la Carta europea dello statuto dei giudici del Consiglio d'Europa (1998), lo Statuto del giudice in Europa, fissato dall'Associazione europea dei giudici e lo Statuto universale del giudice dell'Unione internazionale dei magistrati».

Concludono i magistrati dell'intero mondo: «Le legislazioni e i governi nazionali dovrebbero rispettare il principio essenziale e universalmente riconosciuto dell'indipendenza del potere giudiziario». E pertanto chiede alle autorità italiane di riconsiderare la proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Naturalmente Governo e Parlamento sono liberi di decidere come meglio credono. Ma io mi domando e domando al collega Bobbio, ascoltando ancora le sue parole questa sera: è possibile mai che i magistrati dell'intero pianeta, di 65 Paesi del mondo dicono che il nostro sistema giudiziario, il nostro ordinamento è un modello al quale molto di essi si sono ispirati? Naturalmente ciò non significa che non dobbiamo intervenire, anzi; abbiamo più volte detto che il Parlamento deve intervenire in tema di ordinamento giudiziario. Occorre che il Parlamento coordini, modifichi, ammoderni il sistema giudiziario; non lo travolga, come è stato fatto.

Vorrei domandarvi allora se questo è il sistema giudiziario che i magistrati dell'intero mondo osservano. Vediamo dove ci porterà questa riforma. Credo sia stato un errore affermare che questa riforma ci farà tornare all'ordinamento Grandi. Non è così! Non ci farà tornare al 1941. Questa riforma – mi spiace che il Governo non sia più presente, che si sia allontanato proprio in questo momento – ... (*La sottosegretario Siliquini fa cenno della sua presenza in rappresentanza del Governo*)... voglio dirlo con forza...

GARRAFFA (DS-U). Lei rappresenta la scuola!

CALVI (DS-U). Questa riforma non ci riporterà al 1941. Ci riporterà al 1976, collega Siliquini! E a lei, che è Sottosegretario alla pubblica istruzione, dico che sarebbe un bene che i nostri studenti imparassero tutto ciò. (*Reiterate proteste dai banchi della maggioranza*).

MARITATI (DS-U). Sì, cominciamo dalla scuola ad insegnare la democrazia.

CALVI (DS-U). Vedete, colleghi, questa riforma è stata copiata, è identica a quanto nel 1976 si leggeva sul «Piano di rinascita democratica». Volete controllare? Volete leggere le pagine di questo documento rinvenuto nella borsa della figlia di Licio Gelli? Bene, allora vi leggo solo poche righe per vedere se ho ragione nel dire che questo provvedimento ci riporterà al 1976. Si legge a pagina 5: «Ordinamento giudiziario: bisogna intervenire subito. Normativa di accesso alla carriera: esami psico-attitudinali preliminari».

Non è una vostra invenzione! Era già scritto nel 1976 su questo documento. L'avete semplicemente copiato. E non mi meraviglia peraltro, vedendo che gran parte del Governo ed i dirigenti di alcuni partiti erano già là e oggi purtroppo ci governano! Ma quello è il momento in cui si prefigurò l'ordinamento giudiziario. Ma non finisce qui perché, se vedete quanto questo documento dice circa questo argomento, vi accorgerete del resto: «...Occorre riformare il Consiglio superiore della magistratura, che deve essere responsabile verso il Parlamento». Si parla di riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni; della separazione delle carriere. Potete anche condividere, però dovrete ammettere che non siete affatto originali! (*Commenti dei senatori Greco e Girfatti*). Non ci riportate allo stato del fascismo ma semplicemente a quando nel 1976 l'associazione Massonica P2 aveva elaborato... (*Applausi dai banchi dell'opposizione*). (*Reiterate proteste dai Gruppi AN e FI*).

RONCONI (UDC). Siete voi alleati a quelli!

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di concludere il suo intervento.

CALVI (*DS-U*). Mi avvio a concludere, Presidente. Questo è il documento. Leggetelo. Siete persino così ignoranti della storia di questo Paese che non conoscete neppure ciò che avvenne negli anni passati. (*Reiterati applausi dai Gruppi dell'opposizione. Commenti dai Gruppi AN e FI*).

Concludo, se mi lasciate concludere.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, concluda.

CALVI (*DS-U*). Ritengo quindi legittime tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso nel corso del dibattito parlamentare.

Sono stati presentati un disegno alternativo, numerosi emendamenti e una relazione di minoranza. La discussione, sia in Commissione sia in Aula, in entrambi i rami del Parlamento, è stata di forte contrapposizione alle tesi del Governo e della maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non mi costringa a toglierle la parola. Coraggio, concluda.

CALVI (*DS-U*). Occorre, ancora una volta, che i giuristi, magistrati e avvocati, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e uniti nella difesa della legalità costituzionale, concorrano ad impedire che si torni indietro di decenni.

Occorre l'impegno di tutti, perché il nodo della riforma dell'ordinamento giudiziario non è soltanto l'indipendenza di un singolo giudice, ma l'indipendenza della giurisdizione e quindi l'organizzazione paritaria dei poteri. Insomma, è in discussione la libertà di tutti e l'assetto democratico dell'organizzazione statuale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com. Molte congratulazioni*).

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, la legge che stiamo per votare, la riforma dell'ordinamento penitenziario... scusate, dell'ordinamento giudiziario...

MARITATI (*DS-U*). Giustamente, per i magistrati è penitenziario.

ZICCONI (*FI*). Ho capito, senatore Maritati. Lei ritiene che il mio *lapsus* sia dovuto al fatto che per me in questo momento l'ordinamento giudiziario sia soprattutto una macchina per trasformare le persone in reclusi nei penitenziari. Non è così. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

GARRAFA (*DS-U*). Queste cose non le puoi dire!

ZICCONI (*FI*). Non l'ho mai pensato e non lo penso. Se avrà la bontà di ascoltare quel che dirò, capirà quello che penso.

La riforma dell'ordinamento giudiziario, come è stato detto, è una legge importante. Lo sappiamo e lo riconosciamo noi per primi. In un momento in cui tutti lamentano che la giustizia non funziona – non sono per natura uno che usa linguaggi figurati o pesanti – abbiamo ritenuto di affrontare, insieme a numerosi altri problemi dell'attuazione della giurisdizione (la riforma del codice di procedura penale, la riforma della legge fallimentare, la riforma e l'accelerazione del processo civile), uno dei temi non affrontati per decenni, ossia la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Sorprendono alcuni aspetti del dibattito che si è svolto, non soltanto in Parlamento e, in particolare al Senato, ma anche nel Paese.

GARRAFFA (*DS-U*). Abbiamo parlato solo noi!

ZICCONI (*FI*). La prima cosa che sorprende è come si sia potuto affermare ripetutamente che sull'ordinamento giudiziario il dibattito è stato soffocato. Ritengo, forse questa è la sola espressione pesante che userò, che si tratti di una mistificazione. Il dibattito, come uno dei vostri parlamentari ha onestamente, lealmente e intelligentemente riconosciuto, è stato serio e approfondito, si è svolto a tutti i livelli, Parlamento e Commissioni comprese, ed è durato circa tre anni.

Ma la mistificazione principale è aver tentato di far passare nell'opinione pubblica un'altra affermazione del tutto gratuita, cioè che la riforma dell'ordinamento giudiziario è un modo attraverso cui si punisce la magistratura italiana.

Questa non è soltanto una bugia; questo è un gratuito insulto alle istituzioni e al Parlamento intero, ed è un insulto a tutti coloro, di qualunque espressione politica, che nel corso di tanti anni hanno sempre sostenuto la necessità della riforma dell'ordinamento giudiziario. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*). E non penso che possa essere responsabilità di una maggioranza politica l'aver deciso di affrontare finalmente, con coraggio e serietà, una legge difficile (questa è la sola verità: si tratta di una legge difficile!) e di averlo fatto con sufficienti approfondimento ed apertura.

Ma io vorrei capire quando dai banchi dell'opposizione – ma quello che sto per dire è talmente vero che nessuno avrebbe potuto non farlo, neppure l'opposizione – quasi si critica che una legge, partita in un certo modo, sia arrivata a conclusione dopo tre anni di lavoro, con contenuti profondamente diversi e innovati rispetto a quelli originari, e sempre profondamente innovati proprio nella direzione richiesta dall'Associazione nazionale magistrati, dalla stessa opposizione....

MARITATI (*DS-U*). Questo non è vero! (*Brusio in Aula*).

ZICCONI (*FI*). ... alla quale riconosco il merito di aver contribuito, come è stato detto dal senatore Fassone, a migliorare questa riforma dell'ordinamento giudiziario.

Non sono e non voglio essere annoverato tra coloro che ritengono che questi tre anni di lavoro siano serviti solo a peggiorare la riforma dell'ordinamento giudiziario perché è più vicina alle richieste dell'Associazione nazionale magistrati.

Io dico che l'Associazione nazionale magistrati aveva il diritto di chiedere miglioramenti alla riforma e lo ha fatto; noi abbiamo accolto quelli che ritenevamo di poter accogliere. Sarebbe veramente incredibile se dovesse continuare un tipo di dialogo che può avere un solo significato. Non c'è la richiesta di dialogo con il Parlamento italiano, ma c'è una posizione politica completamente diversa, per cui la riforma dell'ordinamento giudiziario la devono fare l'Associazione nazionale magistrati o le opposizioni. Questo, devo dire, non è il nostro punto di vista e non accettiamo queste critiche!

È una riforma su cui ci sono stati dibattito, approfondimento, aperture, tanto da avere accolto, come è stato detto e riconosciuto, numerose modifiche volute, appunto, dall'opposizione e dall'Associazione nazionale magistrati. E siccome non ho mai fatto discorsi astratti, pur apprezzando i riferimenti culturali che sono stati portati dall'opposizione nel richiamare storicamente questo problema, voglio fare anche qualche cenno concreto.

Che cosa ha stabilito questa riforma dell'ordinamento giudiziario (e qui mi rivolgo anche ai numerosi componenti del Senato che, come me, sono stati e hanno servito le istituzioni del Consiglio superiore della magistratura)? Di che cosa si occupa? Quali erano le richieste storiche dell'Associazione nazionale magistrati, su cui il Consiglio superiore della magistratura si era varie volte pronunciato? Non le voglio richiamare in ordine di importanza, ma secondo l'ordine di priorità formulato dall'Associazione nazionale magistrati e dal Consiglio superiore della magistratura.

Primo: temporaneità degli incarichi direttivi. Ebbene, la prevede questa riforma dell'ordinamento giudiziario, a differenza di quanto è stato fatto in passato da coloro i quali nelle sedi politiche e sui mezzi di informazione affermavano la necessità di questa temporaneità degli incarichi direttivi, ma poi non facevano nulla, nemmeno proposte di legge per evitare che ci fosse la stabilizzazione degli incarichi direttivi, con tutte le conseguenze che questo comporta e sulle quali, proprio per il linguaggio che io sono abituato ad usare, non mi soffermo perché tutto il Parlamento sa che cosa vuol dire.

Secondo: Scuola della magistratura, altra richiesta storica.

Devo dire anzi che quindici anni fa, quando ero al Consiglio superiore della magistratura e questo argomento veniva continuamente sollevato e dibattuto, vi erano molte perplessità sull'istituzione della scuola della magistratura. Le perplessità potevano essere più o meno giustificate ma esistevano. Ebbene, questa maggioranza, questa coalizione, le ha superate e ha soddisfatto una delle richieste storiche della magistratura italiana.

MARITATI (*DS-U*). Ma com'è strutturata questa scuola?

ZICCONE (*FI*). Mi chiedo se volete o pretendete veramente di annullare il valore delle innovazioni e delle deliberazioni del Parlamento, solo perché non siete d'accordo su qualche particolare che concerne la scuola.

MARITATI (*DS-U*). Evidentemente non hai capito il testo che stiamo votando.

ZICCONE (*FI*). Sono convinto che queste cose sono sacrosante e andavano fatte; non sono tra quelli che ritengono di aver dovuto piegare il capo, per quanto riguarda l'impostazione della Scuola, alle esigenze di altri che comunque non considero avversari, perché non ho mai considerato avversaria la magistratura italiana.

Un altro punto riguarda la tipicizzazione degli illeciti disciplinari, che è stata chiesta da sempre dall'Associazione nazionale magistrati ed era una corretta esigenza da soddisfare. Ebbene, è prevista una seria tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Un altro argomento contrastato è la verifica della professionalità, uno dei cavalli di battaglia della magistratura associata. Tutto il Parlamento, l'opinione pubblica, le associazioni e il CSM si sono resi conto delle conseguenze cui portava una legge non del tutto apprezzata ed apprezzabile che, semplificando e rendendo automatica la carriera dei magistrati, finiva con il nuocere seriamente.

Uso le parole dei magistrati, non le parole dei parlamentari che conosco assai meno di quelle dei magistrati per il mestiere che faccio e per l'attività istituzionale e politica che ho condotto finora.

Si trattava, quindi, di una richiesta costante della magistratura italiana e siccome sono abituato a dire la verità lo ripeto qui: non perché la magistratura italiana fosse una delle meno professionali tra quelle di tutto il mondo, non è così; io dico che la magistratura italiana ha un alto livello di professionalità. (*Applausi dal Gruppo FI*). Sono convinto di quello che dico perché l'ho sperimentato.

PRESIDENTE. Senatore Ziccone, ha ancora un minuto a disposizione, gliene ho già concessi due.

ZICCONE (*FI*). Ha ragione, signor Presidente, ritenevo che tutto il tempo risparmiato fosse recuperabile nelle dichiarazioni di voto. Colleghi, sono costretto a concludere.

Quanto alla separazione delle carriere, il Ministro ha detto lealmente al Parlamento e all'opinione pubblica italiana una cosa che non possiamo non avere ascoltato: il Governo era favorevole alla separazione delle carriere, ma ha ritenuto che non fosse possibile, senza affrontare il discorso costituzionale, procedere a questa separazione e ha scelto quindi di separare le funzioni attraverso una modalità che, semmai, agevolerà in futuro la scelta costituzionale di separazione delle carriere. Mi rivolgo soprattutto agli avvocati: questo è ciò che il Governo poteva fare e ha fatto, se poi

vogliamo parlare di Città del Messico e del mondo vedremo quanti sono gli Stati che hanno o meno la separazione delle carriere.

Colleghi, questa legge è importante; non escludo che possono essere apportati miglioramenti, ma non dite più cose che non sono vere. Si continua a parlare di esame, ma nella versione finale della riforma c'è un solo esame.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Quello del sangue!

ZICCONI (*FI*). È vero che erano inizialmente previsti molti esami e si rischiava l'esame, ma la legge prevede oggi un solo esame ed è quello per i magistrati più capaci e più meritevoli. Per queste ragioni annuncio a nome di Forza Italia in modo pacato, sereno e convinto, un voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC, LP e AN. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che è stata presentata dal senatore Bobbio la proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata. La metto ai voti.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1296-B, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, LP, AN e UDC*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629.

PAGANO (*DS-U*). Ve ne pentirete amaramente, avete perso milioni di voti!

PRESIDENTE. Colleghi, ha chiesto di parlare il ministro Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo esprimere un ringraziamento non formale a tutti i senatori, compresa la senatrice Pagano che conosco ormai da tanto tempo.

Non è un ringraziamento formale, ma di cuore. Credo, infatti, che in questi giorni – lo dico senza timore di cadere nel retorico – in quest’Aula tutti abbiamo dato una lezione di democrazia. L’opposizione lo ha fatto svolgendo il proprio ruolo, a volte con asprezza ma sempre con correttezza, e quindi vi ringrazio per quanto avete dato al dibattito. Questo testo, infatti, criticabile o meno – e ciò sta nella valutazione di ciascuno – è certamente migliore rispetto a quello da noi presentato grazie al vostro fattivo contributo.

Permettetemi di ringraziare di cuore – me lo consentano i colleghi dell’opposizione – i senatori della Casa delle Libertà che in questi giorni ha dato una grande prova di sé.

So che per voi è stato duro partecipare ad un dibattito a volte poco comprensibile, soprattutto per chi non è addetto ai lavori, tuttavia, uscite da quest’Aula con la consapevolezza di aver fatto fino in fondo il vostro dovere di rappresentanti del popolo italiano e ritengo che ciò debba essere motivo di orgoglio per tutti. (*Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Molte congratulazioni*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3106-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3106-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Mugnai e Specchia, hanno chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, il testo che torna dalla Camera dei deputati presenta, rispetto a quello licenziato dal Senato della Repubblica, un’unica modifica di natura temporale che riguarda il termine, originariamente fissato nel 31 ottobre 2004 e modificato dal Senato nel 31 dicembre 2004 ... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di limitare almeno il brusio perché il relatore ha diritto di svolgere la sua relazione.

MUGNAI, *relatore*. ... e che nella novella pervenutaci dalla Camera dei deputati è stato perequato all'altro termine previsto dagli articoli 3 e 8 e quindi fissato definitivamente al 31 marzo 2005.

Non vi sono altre modifiche rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Specchia.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi associo al collega Mugnai, perché in effetti vi è solo la modifica del termine al 31 marzo 2005, il resto rimane invariato, per cui propongo all'Aula di passare subito all'approvazione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turrone. Ne ha facoltà. (*Forte brusio in Aula*).

Collegli, il senatore Turrone deve svolgere il suo intervento, lasciateglielo fare nei tempi che sono stati stabiliti e soprattutto datagliene la possibilità.

TURRONE (*Verdi-U*). La ringrazio, signor Presidente.

Se i due relatori avessero dato maggiormente ascolto alle nostre proposte non ci sarebbe stata questa seduta, perché le modifiche migliorative introdotte dalla Camera sono identiche a quelle da noi proposte durante il primo esame del provvedimento.

Signor Presidente, qui mi fermo, altre avrebbero dovuto essere le modifiche nei confronti di questo decreto, che consideriamo sbagliato. Preannuncio un breve intervento in dichiarazione di voto finale, nel quale darò conto della mia contrarietà ad un provvedimento che non è migliorato nella sostanza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché né i relatori, né il rappresentante del Governo intendono intervenire, do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 6.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Procediamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi rendo conto che la data più congrua sarebbe stata certamente dicembre dell'anno prossimo. Insisto per la votazione dell'emendamento giusto per onore di firma, anche se mi rendo conto che il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, sarò molto breve. I colleghi, dopo aver ascoltato le alate parole del Ministro della giustizia, sono felici di avere svolto il loro dovere di rappresentanti del popolo italiano. Mi piace che questo riferimento al popolo italiano e non al popolo padano sia venuto dal ministro Castelli (*Ilarità*).

Voglio sottolineare ancora il voto convinto contrario dei Verdi ad un decreto sbagliato, che elude ciò che la Corte costituzionale aveva richiesto perché il provvedimento che questo testo intende modificare venisse modificato nei suoi punti più controversi. Le congrue misure che dovevano essere adottate non compaiono in alcun modo in questo decreto.

È il solito pasticcio, che accontenta chi non doveva essere accontentato. Era necessario che alla ritualità delle proroghe si sostituissero provvedimenti coordinati ed efficaci per valorizzare i contratti agevolati a canone calmierato, prevedendo misure tali da venire incontro alle esigenze del locatore. Ma così non è accaduto. Si è fatto un decreto che moltiplica le forme contrattuali, fino a renderle una giungla inestricabile. Si modifica la legge quadro n. 431 del 1998, senza che essa sia stata mai pienamente

finanziata ed applicata, e si fissano dei termini temporali tali da rendere inesistente la tutela delle categorie disagiate.

A questa pleora contrattuale vanno le esigue risorse finanziarie del decreto. In pratica, i contratti calmierati dovranno dividere i finanziamenti con i contratti a canone libero. E si badi che il riferimento è stato fatto a contratti contemplati dal codice civile, sottraendo quindi ai conduttori (parliamo di categorie disagiate, con anziani e handicappati) anche le residue garanzie della legislazione speciale.

Abbiamo ottenuto al Senato che si ampliasse la platea dei beneficiari del decreto, includendovi soggetti che sono entrati in precarietà abitativa nella fase 1° luglio-13 settembre 2004, anche se i requisiti economici richiesti superano di poco i 1.000 euro al mese di reddito, a fronte di canoni di locazione che si aggirano mediamente proprio intorno a questa cifra.

Manca nel decreto una congrua fase di sperimentazione e il modesto contributo va a sostegno di una soluzione comunque transitoria, sia per il tipo di contratti previsti, sia perché la somma stanziata è *una tantum*.

Abbiamo comunque ottenuto che i soggetti che sottoscriveranno i contratti previsti dal decreto non perdano il punteggio determinante ai fini delle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Resta inaccettabile ammettere al contributo la tipologia dei contratti a libero mercato, regolati dal solo articolo 1571 del codice civile, nonché la esplicita volontà di non attribuire ai Comuni le competenze loro spettanti, come testimonia la mancata sottrazione agli Istituti autonomi case popolari delle funzioni... (*Richiami del Presidente*). Ho finito, signor Presidente. Dicevo della mancata sottrazione agli Istituti autonomi case popolari delle funzioni incongrue loro attribuite dal decreto.

Sarebbe stato meglio operare diversamente, signor Presidente. Noi, non avendo ottenuto tutti i risultati che avrei potuto descrivere se mi fosse stato assegnato un tempo più lungo, non possiamo fare altro che rinnovare il nostro voto contrario a un decreto profondamente sbagliato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, in relazione all'andamento dei lavori, che ha visto la conclusione degli argomenti all'ordine del giorno in tempi rapidi, ci sarebbe un accordo generale per anticipare ad oggi gli incardinamenti delle discussioni previsti per la mattinata di domani e specificamente quelli riferiti ai disegni di legge sul rendiconto 2003 e sull'assestamento del bilancio 2004, al disegno di legge sull'internazionaliz-

zazione delle imprese e al disegno di legge sulla modifica all'articolo 61 del codice penale sulle aggravanti per reati commessi in danno di anziani, mentre l'incardinamento della discussione del disegno di legge recante delega per la revisione delle leggi penali militari potrebbe avere luogo nella seduta di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, noi siamo d'accordo naturalmente sull'anticipare questi incardinamenti. Vi è però un'esigenza, più volte espressa in quest'Aula, quella cioè d'incardinare anche il Documento XXII, n. 27, recante l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, perché qualche risposta la dobbiamo dare. L'andamento dei lavori sarà poi quello previsto, sul quale l'Assemblea esprimerà il proprio parere, tuttavia sarebbe importante almeno avviare la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Tirelli, che l'argomento da lei sollecitato è già previsto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di giovedì 18 novembre.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, considerato che si tratta di semplici incardinamenti che non prevedono, ritengo, delle pregiudiziali di costituzionalità, chiedo all'Aula se è d'accordo nell'incardinare anche questo provvedimento, visto che si cambia l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, se vi sono le condizioni, ovvero se sono presenti sia il relatore che il Governo, nulla osta. Procediamo intanto nei nostri lavori.

Discussione dei disegni di legge:

(3163) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3164) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3163 e 3164, già approvati dalla Camera dei deputati.

Se non vi sono osservazioni, conformemente alla prassi, sui due provvedimenti avrà luogo una discussione generale congiunta.

Comunico inoltre che, poiché la votazione finale dei due provvedimenti avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta concluso l'esame degli articoli dell'assestamento, si passerà direttamente alla discussione degli articoli del rendiconto. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

I relatori, senatori Izzo e Tarolli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3163, senatore Izzo.

IZZO, relatore sul disegno di legge n. 3163. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sia pure in un momento caratterizzato da un certo trambusto, dobbiamo spendere qualche parola su questo provvedimento.

Cercherò di essere il più breve possibile, ma penso che sia giusto che in Aula vi sia un riverbero di quanto è emerso nel dibattito forte, stringato e profondo, avvenuto in Commissione (*Brusio in Aula*), che ritengo sia stato utile e proficuo. Risulta incontrovertibile dall'analisi del rendiconto che, come i dati dimostrano, vi è la tenuta dei saldi rispetto all'esercizio precedente nonché la tenuta dei conti pubblici nel loro complesso.

Il rendiconto dimostra una coerenza di percorso da parte della maggioranza e del Governo Berlusconi sui due fronti della politica economica (*Brusio in Aula*). Il primo è stato quello della tradizionale politica di bilancio attuata mediante il controllo della spesa pubblica e del rigore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate che il senatore Izzo svolga la sua relazione nel migliore dei modi; quanto meno, vi prego di limitare il brusio.

IZZO, relatore sul disegno di legge n. 3163. La ringrazio, signor Presidente. Dicevo che a fronte dei risultati ivi conseguiti, le critiche rivolte ad una presunta eterodossia delle procedure utilizzate non valgono nel confronto con l'obiettivo raggiunto su di un piano giuridicamente, sostanzialmente e politicamente più ampio: quello del rispetto degli impegni europei.

L'altro versante, quello della politica strutturale, l'unica concessaci nel contesto della moneta unica e dei parametri di Maastricht, verrà potenziato con la prossima manovra e con le misure di sostegno alle imprese che ci avvieremo ad affrontare nei prossimi giorni. Credo comunque che numerosi spunti del dibattito svoltosi in Commissione meritino di essere ripresi, sia pure brevemente.

In primo luogo, in ordine ai dati, comunque li si voglia leggere, mi sembra che quello più rilevante è che restano confermate la tenuta dell'in-

debitamento della pubblica amministrazione, al 2,4 per cento del PIL nel 2003, la flessione, seppure lieve, del debito pubblico, la riduzione della pressione fiscale al netto delle imposte in conto capitale. Su quest'ultimo punto, oggetto di rilievi, debbo ribadire, atteso che la riduzione del gettito tributario è fisiologica in presenza di un rallentamento dell'economia, che una diversa politica sarebbe stata apertamente prociclica il che induce a chiederci, in chiave controfattuale, a chi avrebbe giovato.

Ieri alcuni colleghi, fra i quali il senatore Ferrara, ci hanno fatto notare in Commissione come risulti confutata la tesi che le misure di clemenza fiscale abbiano determinato un crollo delle entrate ordinarie; in realtà, in questi anni si è realizzato comunque un recupero sul fronte dell'autoliquidazione delle imposte.

Ragionando, quindi, al netto degli interventi straordinari di clemenza fiscale o, come preferirei chiamarli, di chiusura di situazioni pregresse non certo determinate dal Governo Berlusconi, ma che hanno riguardato esercizi finanziari degli anni passati, quando certamente Berlusconi non era al Governo, resta un buon andamento complessivo delle entrate; lo dimostra con assoluta e tempestiva evidenza il dato del fabbisogno statale dell'ottobre scorso, migliorato rispetto a quello dell'ottobre 2003 e determinato, oltre che dalla riduzione della spesa corrente, proprio dal buon andamento delle entrate fiscali ed extratributarie.

Pertanto, il dato cumulato dei primi dieci mesi del 2004 conferma il *trend* di riduzione della differenza con il valore registrato nel 2003. Le stesse annunciate misure di manutenzione della base imponibile, oltre a profili di equità, ci consentiranno quindi di scongiurare quel paventato arretramento su questo fronte oltre che coinvolgere tutti, e quindi anche le categorie interessate dagli studi, negli sforzi complessivi di tenuta dei conti del sistema Paese.

Devo altresì ritornare sul tema degli scostamenti tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto. Ciò non significa, però, come forse si è mal compreso, che le previsioni di entrata siano state sopravvalutate e le spese sottovalutate in sede previsionale in quanto si è realizzato esattamente il contrario, ovvero che il risultato di gestione, sia per le entrate che per le spese, sia risultato migliore delle previsioni iniziali e anche, in misura maggiore, di quelle definitive.

Sul piano dei residui, la rilevante quota di residui attivi proveniente dagli esercizi pregressi, anch'esso problema non nuovo, appare connesso, in buona sostanza, alle metodiche di scritturazione in contabilità finanziaria degli accertamenti, mentre la diminuzione registrata nei residui passivi evidenzia semmai, oltre all'effetto delle misure del Governo, la capacità delle amministrazioni di spendere in modo più tempestivo le somme già impegnate.

Mi sembra quindi che molti dei problemi di comprensione dei documenti contabili derivino dal fatto che essi, oltre che essere costruiti con criteri contabili diversi (competenza giuridica, cassa, competenza economica), circostanza di per sé ovviamente non censurabile, si presentano tal-

volta con una cadenza temporale incongruente con i dati informativi disponibili.

Concordo, pertanto, con l'idea di alcuni colleghi, tra gli altri i senatori Ferrara e Morando, di valutare la possibilità di diversificare le date di presentazione dei documenti di bilancio. Il problema delle eccedenze di spesa resta, come giustamente segnalato, anche nella mia stessa relazione, ma non è di recente emersione ed è quindi un dato su cui riflettere affinando le procedure previsionali ed autorizzatorie, ma che non consente di imputarne la responsabilità al Governo in carica.

Quest'ultima osservazione mi consente di passare al dato dell'architettura contabile complessiva. Sul tema desidero cogliere dal dibattito sviluppatosi in Commissione, ed il rendiconto ne è la sede più opportuna, le notazioni sulle questioni relative al monitoraggio efficace del rapporto tra andamento dei dati di cassa e di competenza, da ultimo segnalateci anche dal Governatore della Banca d'Italia.

Si tratta di uno di quegli aspetti della riforma del sistema di contabilità pubblica che si iscrive nel dibattito a suo tempo avviato, al quale ho fatto cenno con riferimento alla necessità di riprendere la riflessione sulla riforma della contabilità, solo impostata nella scorsa legislatura, ma concretamente incompleta, nella misura in cui non ci consente ancora quelle valutazioni di efficienza a livello di centri di responsabilità.

Sul piano della strumentazione concreta, ribadisco che emerge il bisogno di implementare idonee soluzioni informatiche e organizzative atte a rilevare e trasmettere rapidamente al Parlamento i dati finanziari essenziali per le valutazioni di competenza, anche se devo ribadire con soddisfazione la novità della presenza di una prima sintetica prospettazione dell'incrocio fra funzioni obiettivo e unità previsionali di base, oltre alla presenza di un'apposita tabella di monitoraggio, a consuntivo del 2003, delle spese destinate alle aree depresse.

In ultima analisi, nel ribadire la soddisfazione per i risultati quantitativi raggiunti, approfitto dell'occasione offertami da questa discussione per riprendere il riferimento che è emerso nel dibattito in Commissione, che ha visto impegnati tutti i colleghi della stessa, sia di maggioranza che di opposizione, che ci ha offerto un'analisi della procedura di bilancio negli USA, dove le Commissioni bilancio concentrano il loro lavoro sulla verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. Anche questo mi sembra un tema che meriterebbe un approfondimento di riflessione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3164, senatore Tarolli.

TAROLLI, *relatore sul disegno di legge n. 3164*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta che, come convenuto, avrà luogo nella seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(3034) *Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3034, già approvato dalla Camera dei deputati, e 183.

Il relatore, senatore Pontone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PONTONE, *relatore*. Signor Presidente, poiché la mia relazione è molto lunga e articolata e non vorrei intrattenere troppo tempo i colleghi in Aula, consegno il testo scritto del mio intervento, in modo che tutti potranno leggerla in allegato al Resoconto stenografico della seduta.

PRESIDENTE. L'autorizzo in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1544) *Modifica all'articolo 61 del codice penale* (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1544.

Il relatore, senatore Federici, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FEDERICI, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di sintetizzare al massimo il mio intervento.

Si tratta di un provvedimento a tutela di chi ha compiuto i settanta anni. Chiedo un po' di attenzione, anche perché credo che tra non molto interesserà molti di noi. Si era prima ipotizzata una tutela di carattere ge-

nerale con la previsione di un'aggravante comune per tutti, per qualsiasi tipo di reato, che si è poi limitata a tre reati: il furto, la truffa e l'appropriazione indebita. Un'aggravante appunto, un aumento di pena per chi commette reato nei confronti di persona che ha compiuto il settantesimo anno di età.

La peculiarità di questo provvedimento, però, è un'altra: nel caso di concessione delle cosiddette attenuanti generiche non si può effettuare un semplice giudizio di equivalenza o di prevalenza, sostituendo a questo giudizio la diminuzione sulla pena, aumentata per l'aggravante contestata e riconosciuta.

Questo è, in buona sostanza, il testo di legge, molto semplice nella sua struttura. Istituisce un'aggravante nei tipi di reato elencati; esclude il giudizio di equivalenza e di prevalenza laddove vengano concesse le generiche e stabilisce solo una diminuzione di pena per le generiche sulla pena, aumentata per l'aggravante contestata. Infine, proprio per la recrudescenza di fenomeni di questo tipo a danno di anziani, vi è una previsione di apposite campagne informative promosse dai Ministeri dell'interno e del lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Stante l'assenza del relatore, la discussione del Documento XXII, n. 27, sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito è rinviata, come da calendario, alla prossima settimana.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, avendo noi proposto l'incardinamento del provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito in questa serata e non potendo, per mancanza del relatore, procedere in tal senso, chiedo se resta una priorità rispetto agli altri argomenti previsti dal calendario dei lavori oppure se tale provvedimento sarà discusso il giorno 18, come precedentemente previsto.

PRESIDENTE. Resta stabilito quanto deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, ma la questione potrà essere riproposta nella giornata di martedì prossimo.

Essendo esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la seduta di domani, tale seduta non avrà più luogo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 16 novembre, in una seduta pubblica, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034).

– VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero (183) (*Relazione orale*).

2. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (3163) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (3164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

III. Discussione dei disegni di legge:

MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare (1533).

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493).

– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645).

– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace (2663).

– PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004 (3009) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,33*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato con emendamenti e uno stralcio. Cfr. anche sedute 687 e 694

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un ma-

giurato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei *test* di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l*), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l*), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai ma-

gistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e

determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,

scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino

positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo

del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si consi-

derano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h*) ed *i*) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del

Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l*), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m*) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l*) e *m*) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non

siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non

superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l)*;

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l)* possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magi-

strato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t*), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p*); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo eser-

cizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in

ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c*), *d*) ed *e*);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli

organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o seguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonizione consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimen-

tare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p)*;

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c)*;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d)*;

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d)*, numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m)* e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i procedimenti am-

ministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera *c)*. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della

contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei con-

fronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimen-

tare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera *m*);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h*), numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelaramente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiarare inam-

missibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1 in detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera *g)*, numeri 1) e 3), dalla lettera *h)*, numero 17), dalla lettera *i)*, numero 6), e dalla lettera *l)*, numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque

riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)* il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e)* il compimento di

mento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semi-direttive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b*), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i*) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti le-

gislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e*), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e*), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m*), numeri 5) e 8), e lettera *o*), e in via transitoria dalla lettera *m*), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*) numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con

tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p*), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei pro-

curatori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *q*), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera *l*), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera *m*), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *t*), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera *t*), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera *t*), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO 2.387 E SEGUENTI

2.387

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 33 sopprimere la lettera a).

2.388

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Id. em. 2.387

Al comma 33, sopprimere la lettera a).

2.389

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «Entro i successivi dieci giorni» con le parole: «Entro il ventesimo giorno di ciascun anno giudiziario.».

2.537

MARITATI

Respinto

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sopprimere le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso».

2.538

MARITATI

Respinto

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sostituire le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso» con le seguenti: «e sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell'amministrazione della giustizia per l'anno in corso».

2.600 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Al comma 33, lettera a), secondo periodo, le parole: «dei procuratori generali» sono sostituite dalle seguenti: «del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei Procuratori generali presso le corti di appello» e dopo le parole: «e dei presidenti di corte di appello», sono aggiunte le seguenti: «intervengono anche il procuratore generale e il rappresentante dell'avvocatura».

2.600 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 33, lettera a), secondo periodo, le parole: «dei procuratori generali» sono sostituite dalle seguenti: «del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei Procuratori generali presso le corti di appello» e dopo le parole: «e dei presidenti di corte di appello», sono aggiunte le seguenti: «Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e il rappresentante dell'avvocatura».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, escludere che l'attività dell'ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

d) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera *d)*, sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che i presidenti delle corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso; i presidenti delle corti

d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

- 1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;
- 2) il conseguimento di lauree in altre discipline;
- 3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;
- 4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;
- 5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;
- 6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- 7) l'aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera *i)*, numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giustizia dell'obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

n) prevedere che i contratti di cui alla lettera *g)* contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

3. La somma derivante dal gettito dell'imposta di cui al comma 2, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia contestualmente al decreto legislativo di al comma 2 dell'articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto».

2.0.500

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono ammessi al concorso per l'ingresso in magistratura coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, se iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999».

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Nel titolo, sopprimere le parole comprese tra «per il decentramento del Ministero», fino a: «Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

BOBBIO Luigi

Approvata

2) All'articolo 2:

a) al comma 8, lettera m), al numero 5), premettere la parola: «che»;

b) al comma 8, lettera n), al numero 1), dopo le parole: «in via transitoria dalla lettera m)» inserire le parole: «del presente comma»;

c) nella rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché disposizioni ulteriori».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3106-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2004, N. 240

All'articolo 1, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «siano beneficiari» sono inserite le seguenti: «, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari» e, dopo le parole: «diffe-

rimenti e proroghe», *sono aggiunte le seguenti*: «ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004».

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma»;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

All'articolo 3, al comma 7, le parole: «31 dicembre 2004» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 marzo 2005».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3,

del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;

al comma 3, dopo le parole: «al locatore» sono inserite le seguenti: «e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2».

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono, con

delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore''».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392*) – 1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

''Art. 56. - (*Modalità per il rilascio*). – 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile''».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Disposizioni finali*). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Finalità)

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

Articolo 2.

(Misure)

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della conces-

sione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti.

4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:

a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;

b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del canone da corrispondere.

8. L'erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all'1 per cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.

Articolo 3.

(*Incentivi*)

1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.

2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo 4. Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70 per cento.

5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8,

comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto.

7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 4.

(Misura del contributo)

1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:

a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;

b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 16.250 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.550 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005 e 10.081 migliaia di euro per

l'anno 2006, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.169 migliaia di euro per l'anno 2006, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore)

1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004.

2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2» sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 5».

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5. Le risorse assegnate

al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6».

Articolo 8.

(Efficacia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

6.100

TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «dicembre».

Allegato B

Relazione orale del senatore Pontone sul disegno di legge n. 3034

Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 3034, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede un insieme organico di disposizioni finalizzate a sostenere e a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In un mercato come quello attuale, caratterizzato da crescenti fenomeni di globalizzazione che comportano sfide sempre più complesse per le imprese, se da un lato viene favorito l'aumento della concorrenza – anche nei settori di tradizionale specializzazione italiana – dall'altro emergono importanti opportunità in nuove aree dove la domanda è in continuo sviluppo o dove i costi di produzione possono offrire nuove prospettive di competitività. Tuttavia, la presenza dell'industria italiana sui mercati esteri risulta ancora prevalentemente legata al consueto modello di interscambio di beni e servizi.

Il disegno di legge, presentato dai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri ed approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si pone pertanto l'obiettivo di dotare l'imprenditoria nazionale di nuovi strumenti di coordinamento, di raccordo ed operativi che ne consentano un'accresciuta presenza all'estero anche attraverso la sinergia degli organi e degli enti oggi operanti nel settore dell'internazionalizzazione dell'economia.

A fronte di un'assistenza che denota attualmente numerose sovrapposizioni di competenze e manca di strutture organiche in grado di realizzare un efficace coordinamento, si è provveduto ad individuare, sul modello degli sportelli unici delle imprese operanti nel nostro Paese, un punto di riferimento unitario per gli imprenditori italiani che operano in ambiente internazionale. Tale riordino consentirà, tra l'altro, di offrire un valido supporto alle piccole e medie imprese che registrano grandi difficoltà nel mercato globale, che hanno problemi finanziari e che necessitano di aiuto e conoscenza sul mercato estero. L'intervento normativo ricopre particolare importanza anche per quanto riguarda gli investitori che dall'estero volessero rivolgersi al nostro Paese.

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione industria ha provveduto a svolgere un ciclo di audizioni estremamente ampio, che ha consentito di acquisire utili elementi conoscitivi al fine di migliorare ulteriormente il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura hanno espresso una generale condivisione delle misure previste nel disegno di legge n. 3034, ed hanno formulato alcuni suggerimenti per renderle ancora più incisive.

Accanto agli obiettivi di supporto alla presenza delle imprese sui mercati esteri, le norme proposte tendono anche a razionalizzare il sistema organizzativo ed amministrativo che presiede oggi alla promozione all'estero del sistema imprenditoriale italiano, attraverso una delega al Governo che, collegandosi anche ad altri interventi a carattere legislativo, è destinata ad ottimizzare e a semplificare quel sistema di cui oggi si lamenta talvolta la scarsa efficienza.

Il disegno di legge, inoltre, si fa carico di rivitalizzare l'ambito formativo e culturale, terreno di crescita e confronto dei nostri imprenditori, mediante interventi mirati a coinvolgere enti ed istituti che proprio alla formazione e all'informazione sono preposti. Esso si inserisce in un più ampio disegno di priorità individuate nella corrente legislatura per il rafforzamento dell'immagine e della competitività internazionale del sistema Italia, come testimoniato anche dalle recenti norme inserite nella legge finanziaria per il 2004, ai fini della approvazione e della tutela del *made in Italy*. Infatti, tra le innovazioni presentate nel corso del dibattito alla Camera vi è quella, con riferimento alle missioni dello sportello, della tutela delle imprese italiane e del loro diritto di proprietà intellettuale nei vari Paesi, nonché di lotta alla contraffazione anche attraverso un'assistenza specifica per il deposito dei brevetti e dei marchi, anche per quanto riguarda l'eventuale ricorso alle vie giudiziarie.

In particolare, l'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione industria, prevede la creazione di sportelli unici all'estero, i cosiddetti «Sportelli Italia», volti a rappresentare un punto di riferimento per imprenditori che intendano creare una rete commerciale e produttiva all'estero. Tali strutture, individuate prioritariamente nei Paesi di maggiore interesse economico, commerciale ed imprenditoriale per l'Italia nonché in quei Paesi dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane sono infatti destinate a riunire, in un'unica sede, tutte le realtà in cui si concreta il sostegno all'imprenditoria italiana all'estero e potranno costituire il mezzo attraverso il quale ridurre il *gap* di risorse umane e finanziarie che attualmente separa l'Italia dai principali Paesi concorrenti in termini di supporto istituzionale agli operatori economici.

Ai fini della localizzazione degli sportelli, il provvedimento tiene altresì conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

La Camera, inoltre, su tale aspetto ha migliorato il testo originario, ampliando il novero dei soggetti che faranno parte o possono far parte degli Sportelli Italia nel mondo; cosicché oggi all'attività degli sportelli possono aderire altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*. Con questa formula, si intende comprendere tutti i soggetti operanti nel campo dell'internazionalizzazione: tra questi, in maniera specifica, anche le banche italiane, che in particolare nell'area dell'Europa centrale ed orientale hanno ormai una presenza significativa, anzi la migliore presenza fra le banche straniere operanti appunto nell'Europa centrale ed orientale, dove lavorano anche

decine di migliaia di imprese italiane (comma 3). La 10a Commissione permanente ha inoltre inserito l'espressa previsione di Sviluppo Italia, quale società per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

È da evidenziare, inoltre, che nel rispetto del mutato quadro costituzionale si è tenuto conto della necessaria valorizzazione del rapporto con le Regioni. Infatti, si prevede, tra l'altro, il raccordo tra gli sportelli regionali per l'internazionalizzazione (istituiti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 143 del 1998, articolo 24, con gli accordi di programma tra le Regioni e che svolgono anch'essi funzioni di sportelli unici sul territorio nazionale) e i costituendi sportelli Italia, che sono già in via di creazione nei Paesi con i quali l'Italia ha una particolare attività commerciale e imprenditoriale.

Al comma 4, si stabilisce che i soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati «quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli». Ciò vuol dire che anche le banche, le fiere italiane che operano all'estero ed eventualmente anche la grande distribuzione italiana che opera all'estero, possono diventare soggetti attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, attraverso specifiche convenzioni con il Ministero. Questo permette di utilizzare al massimo la presenza di ogni soggetto italiano operante nel campo dell'internazionalizzazione.

Per quanto concerne i responsabili degli sportelli unici all'estero (comma 6), essi sono individuati dal Ministero delle attività produttive. Il provvedimento, con l'obiettivo di garantire la presenza di specifiche professionalità in campo economico-commerciale, prevede il reclutamento anche di esperti esterni alla pubblica amministrazione purché con equivalente professionalità. Nella medesima ottica, e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Commissione ha approvato un emendamento ove è stabilito che, allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto nazionale per il commercio estero, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello. I responsabili sono inseriti all'interno della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di «esperto» ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ferma restando la possibilità di nominare per tale posizione anche un funzionario del Ministero degli affari esteri destinato a ricoprire incarichi commerciali. È dunque previsto un aumento, pari a 73 unità, del numero di esperti ai sensi del predetto articolo 168 per consentire la destinazione all'estero dei «responsabili operativi» degli sportelli. Ciò consentirà di selezionare per la direzione di ciascuno sportello, di concerto fra Ministero per le attività produttive e Ministero degli affari esteri, le professionalità più idonee a ricoprire tali incarichi sulla base delle esigenze funzionali delle sedi.

Al fine di consentire l'individuazione di specifiche professionalità, da destinare alla direzione degli sportelli, è anche previsto che almeno 45

esperti del contingente totale siano individuati dal Ministero delle attività produttive.

Sono previste, a tal fine, dotazioni finanziarie per le sedi e la rete informatica, mentre le spese di organizzazione saranno a carico degli enti già operativi all'estero. In sintesi, quindi, l'istituzione dello Sportello Italia all'estero si prefigge lo scopo di garantire la coerenza fra l'attività di politica e di promozione commerciale e di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gli obiettivi di politica economica internazionale e, nel complesso, la sinergia fra tutte le altre iniziative assunte o da assumere in materia di promozione estera del sistema paese, tra le quali, di particolare rilievo, la promozione di investimenti italiani all'estero e l'attrazione di investimenti esteri in Italia.

L'articolo 2 prevede l'aumento di organico del Ministero delle attività produttive, al fine di dotare il Ministero di un numero idoneo di personale che consenta di sostenere adeguatamente le attività svolte dagli sportelli, anche a livello centrale, nonché di far fronte alle conseguenti funzioni innovative che il Dicastero dovrà svolgere, a fini di programmazione e di coordinamento delle attività affidate alle strutture periferiche. Le nuove funzioni che saranno svolte dagli sportelli implicano quindi una rivisitazione della dotazione di personale, non soltanto sotto l'aspetto numerico, ma anche sotto il profilo della qualificazione professionale e del rinnovamento degli organici per lungo tempo congelati dal blocco di nuove assunzioni, tanto è vero che l'articolo 3 del disegno di legge in esame è volto a realizzare investimenti nel campo della formazione per il personale da destinare agli sportelli all'estero, agli sportelli regionali e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

L'articolo 3, infatti, in coerenza con il precedente, affida al Ministero delle attività produttive il compito di realizzare strutture per la formazione del personale nel settore della internazionalizzazione delle imprese, avvalendosi del supporto tecnico-organizzativo dell'ICE, da destinare agli sportelli unici all'estero, nonché agli sportelli regionali previsti dalla normativa vigente. Tale ultimo intervento è giustificato dalla necessità di operare in stretto raccordo con le Regioni, prevedendo, tra l'altro, misure volte a favorire le azioni di internazionalizzazione delle imprese poste in essere dalle stesse. La Commissione ha inoltre inserito una modifica al testo originario che amplia il ruolo dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Si è altresì disciplinata la partecipazione delle strutture nazionali per il commercio estero alla creazione di strutture e alle attività di formazione; consentendo così all'ICE di contribuire alle attività di formazione mediante l'utilizzazione delle professionalità migliori.

L'articolo 4 rimette al Ministero delle attività produttive l'implementazione degli obiettivi di ricerca di sinergie tra il mondo universitario e quello imprenditoriale.

Si tratta, in sostanza, di dare seguito concreto all'accordo quadro sottoscritto tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'allora Ministero del commercio con l'estero per una programmazione congiunta di

iniziative volte a favorire l'adozione di strategie imprenditoriali innovative, nonché tra università e imprese nella realizzazione di progetti e nella identificazione di *partners* stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca e la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione. L'articolo 5 si inserisce in un più ampio quadro di coordinamento nazionale inteso a favorire investimenti e promozione per la internazionalizzazione di settore e di filiera; gli importanti passaggi determinati dalla costituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di numerosi tavoli di settore finalizzati alla definizione delle strategie di singoli comparti trovano, quindi, riscontro in questo intervento legislativo, che tende proprio a promuovere ed a migliorare il sistema di accordi con le associazioni di categoria e quello degli accordi quadro con le confederazioni. Tali iniziative, alle quali parteciperà anche l'ICE, potranno essere concretate anche attraverso la creazione di strutture di supporto, anche permanenti, in Italia ed all'estero, che consentano la migliore conoscenza nella produzione italiana di qualità ed una promozione dei prodotti *made in Italy* in diversi settori.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo 6, che attribuisce al Ministero delle attività produttive, la possibilità di stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio.

Il successivo articolo 7, reca la delega al Governo per il riordino degli enti preposti all'internazionalizzazione delle imprese nell'ottica del riassetto organizzativo degli stessi, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi, alla razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, nonché alla necessaria coerenza con le esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario.

Lo spirito di sistematizzare i rapporti tra le imprese, proprio di tutto il disegno di legge, comporta quindi la necessità di poter razionalizzare anche gli aspetti funzionali ed organizzativi in cui muovono le nostre imprese, al fine di renderli coerenti con i mutati assetti del mercato, con il nuovo quadro legislativo interno, e con le più aggiornate dinamiche internazionali di mercato. D'altra parte, non può essere sottaciuto che le imprese italiane hanno bisogno, più di qualunque altro sistema imprenditoriale (il nostro sistema imprenditoriale è costituito per il 94 per cento da piccole imprese e microimprese), di ottenere informazioni in tempo utile, soprattutto perché operano in un mondo che cambia velocemente, in cui gli accordi bilaterali o multilaterali o le norme di un Paese o di un'area di libero scambio mutano in fretta. Pertanto, in tale contesto, soltanto se si riesce ad ottenere informazioni in tempo utile si è in condizione di competere ad armi pari con grandi imprese di altri Paesi più organizzati e più strutturati.

Ciò giustifica in pieno l'intento di affidare al Governo la predisposizione degli opportuni strumenti legislativi per consentire alle nostre im-

prese di fare fronte a questa sfida. L'articolo 8, consente alla Società italiana per le imprese all'estero, la Simest, attraverso opportune modifiche normative, di accedere al trasferimento di fondi internazionali con un sistema più flessibile. La norma va incontro alle esigenze richieste dal sistema produttivo e commerciale italiano, anche in ragione della crisi congiunturale internazionale in atto. L'articolo è stato oggetto di modifiche approvate in Commissione alla Camera, volte ad ampliare ulteriormente la possibilità di intervento della Simest, con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità ed al limite degli interventi, razionalizzando anche la tenuta e la gestione dei fondi alla Simest affidati. Nel corso d'esame in Commissione è stato altresì aggiunto un ulteriore comma 6 ove si precisa che le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti, sono determinati dal Comitato di cui all'apposita convenzione stipulata tra l'Istituto del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., stipulata ai sensi del decreto legislativo n. 193 del 1998.

La Commissione ha inoltre inserito, tra l'altro, l'estensione alla Finest S.p.a., della possibilità di attrarre investimenti da parte di istituzioni finanziarie internazionali.

Il disegno di legge si chiude infine con l'articolo 9, nel quale sono contenute le necessarie indicazioni di copertura finanziaria delle spese previste.

Sen. PONTONE

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.1296-B. Emendamenti 2.387 e 2.388, Zancan e altri; Maritati e altri	194	193	003	058	132	097	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.538, Maritati	192	191	005	054	132	096	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.0.500, Sodano T. e Malabarba	197	193	005	053	135	097	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1296-B. votazione finale	159	158	003	150	005	080	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C		F	F	
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C	F
AGONI SERGIO	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO	A	A		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO				F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C		F
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	
BARELLI PAOLO	M	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M
BASSO MARCELLO			F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	
BEDIN TINO	F	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	C	F
BETTA MAURO	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO				F
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	F
BOBBIO LUIGI	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M
BONFIETTI DARIA	F	F		
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BOREA LEONZIO	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	
BUCCIERO ETTORE				F
BUDIN MILOS	F	F		
CADDEO ROSSANO	F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C		C	F
CALVI GUIDO	F	F	F	
CAMBER GIULIO	C	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F	F		C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO			F	
CARRARA VALERIO	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO				F
CASILLO TOMMASO	M	M	M	M
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C		F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F		
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	F
CAVALLARO MARIO			F	
CENTARO ROBERTO	C	C		
CHERCHI PIETRO				F
CHINCARINI UMBERTO	C	A	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	F
CORRADO ANDREA	C	C	C	F
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	
CURSI CESARE	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	F
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F		F	
DANIELI FRANCO	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	C	F
DANZI CORRADO	C		C	F
DATO CINZIA	F	F		
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	F
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	F
DELOGU MARIANO	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F
DEMASI VINCENZO	C	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	A	C
DE RIGO WALTER	C	C	C	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	
DINI LAMBERTO	P	P	P	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F
DONATI ANNA	F	F	R	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	F

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F
FABRIS MAURO	F			
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE			C	F
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	
FLORINO MICHELE	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO				F
FORMISANO ANIELLO	F	F		
FORTE MICHELE	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	
FRAU AVENTINO	C	C	C	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	R	
GASBARRI MARIO			F	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	F
GRECO MARIO	C	C	C	F
GRILLO LUIGI			C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F
GUBERT RENZO	M	M	M	M

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GUBETTI FURIO	C	C	C	F
GUERZONI LUCIANO			F	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO		C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	M	M	M	M
IZZO COSIMO	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F
KOFLER ALOIS	A	A	A	A
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	F
LAURO SALVATORE		C	C	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	
LIGUORI ETTORE	F			
LONGHI ALEANDRO	F	F		
MACONI LORIS GIUSEPPE		F		
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA			F	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	
MALAN LUCIO	C	C	C	F
MANCINO NICOLA	F	F	F	C
MANFREDI LUIGI	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA			F	
MANZIONE ROBERTO	F	F		
MARANO SALVATORE	C	C	C	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	
MARTONE FRANCESCO	F		F	
MASCIONI GIUSEPPE	F		F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	F
MEDURI RENATO		C	C	F

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MELELEO SALVATORE	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	F	F	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	F
MODICA LUCIANO	F	F		
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	F	F		
MONTI CESARINO	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F			
MORO FRANCESCO				P
MORRA CARMELO	C	C	C	F
MORSELLI STEFANO	C	C		
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F
MUZIO ANGELO			F	
NANIA DOMENICO				F
NESSA PASQUALE	C	C	C	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	C	C	C	F
OGNIBENE LIBORIO			C	F
PACE LODOVICO	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA			F	
PAGLIARULO GIANFRANCO			F	
PALOMBO MARIO	C	C	C	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO			F	
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	F
PELLICINI PIERO	C			F

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR	F	A	A	A
PETRINI PIERLUIGI	F			
PETRUCCIOLI CLAUDIO			F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	F	F		
PIROVANO ETTORE	C	C	C	F
PONTONE FRANCESCO			C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO	C	C		F
RAGNO SALVATORE	C	C	C	
RIGHETTI FRANCO	F	F	F	
RIGONI ANDREA	F	F	F	
RIZZI ENRICO	C	C	C	F
RONCONI MAURIZIO				F
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	F
SALERNO ROBERTO				F
SALINI ROCCO	C	C	C	F
SALZANO FRANCESCO		C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	F
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE			F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	M	M	M	M
SERVELLO FRANCESCO			C	F

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	F
SODANO CALOGERO	C	C	C	F
SODANO TOMMASO			F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C		F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F
TAROLLI IVO	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F		F	
THALER HELGA	A	A	A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	F
TOGNI LIVIO			F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F
TONINI GIORGIO			A	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	F
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F
TREMATERRA GINO			C	F
TREU TIZIANO	F	F		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	F
TURCI LANFRANCO	F	F		
TURRONI SAURO	F	F		
ULIVI ROBERTO	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		F	F	
VICINI ANTONIO	F	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	
VITALI WALTER		F		

Seduta N. 0695 del 10-11-2004 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
VIVIANI LUIGI	F	F	F	
VIZZINI CARLO	C	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	R	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F

Commissione parlamentare per l'infanzia, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 9 novembre 2004, ha nominato membro della Commissione parlamentare per l'infanzia il deputato Domenicantonio Spina Diana, in sostituzione del deputato Gabriella Carlucci, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Muzio Angelo, Marino Luigi, Pagliarulo Gianfranco
Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 388, in materia di Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197)
(presentato in data **10/11/2004**)

Sen. Guerzoni Luciano
Misure di sostegno a favore delle imprese manifatturiere e degli artigiani operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (3198)
(presentato in data **10/11/2004**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3^a Commissione permanente Aff. esteri

in data 09/11/2004 il Senatore Martone Francesco ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000» (2992)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 10/11/2004 le Commissioni 2° e 4° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

– Sen. Manzione Roberto
«Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto "nonnismo"» (1432)

– Sen. Nieddu Gianni ed altri
«Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare» (1533)
«Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare» (2493)

- Sen. Pascarella Gaetano, Sen. Brutti Massimo
«Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile» (2645)
- Sen. Florino Michele ed altri
«Modifiche al codice penale militare di pace» (2663)
- Sen. Pessina Vittorio
«Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004» (3009)

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Salvi ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche, alle loro cause e conseguenze» (*Doc. XXII, n. 28*), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 12^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre 2004, ha inviato la deliberazione n. 41/Contr./PRG/01, adottata dalla Corte stessa – Sezioni riunite in sede di controllo, nell'adunanza del 21 ottobre 2004, concernente il «Programma di controllo sulla gestione» per l'anno 2005. (Atto n. 578)

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione – resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 4 novembre 2004 – sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2004 (*Doc. XLVIII, n. 11*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 novembre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 132

- CARUSO Antonino ed altri: sul collegamento aereo tra Brindisi e Milano (4-06785) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- COLETTI: sui premi da corrispondere ad allevatori e produttori cerealicoli (4-06799) (risp. ALEMANN, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- COSSIGA: sul conferimento delle onorificenze del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (4-07248) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- DE PETRIS: sull'estensione al porto di Gaeta dell'Autorità portuale di Civitavecchia (4-04144) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- FALOMI: sull'operato della Croce Rossa Italiana in Iraq (4-07228) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- FASOLINO: sulla mancata ricezione del segnale RAI nel comune di Castiglione dei Genovesi (4-07197) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- FLORINO: su alcune assunzioni effettuate dall'ASM di Pomigliano D'Arco (Napoli) (4-05782) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- GIOVANELLI: sulla variante alla strada statale n. 62 della Cisa (4-06839) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- GUERZONI: sui disservizi postali in provincia di Modena (4-07025) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- LAURO: sull'estensione al porto di Gaeta dell'Autorità portuale di Civitavecchia (4-03580) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- LONGHI: su un ipotizzato conflitto di interessi negli incarichi di un Sottosegretario di Stato per l'interno (4-01501) (risp. PISANU, *ministro dell'interno*)
- MALABARBA: sulla malattia sviluppata da un maresciallo di marina che ha partecipato a missioni all'estero (4-06576) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- MANZIONE: sulla mancata ricezione del segnale RAI nel comune di Castiglione dei Genovesi (4-06787) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- MARINO ed altri: sulla missione militare italiana in Iraq (4-06137) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MARTONE: sul fenomeno dei minori coinvolti in combattimenti (4-07200) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MINARDO: sull'andamento del mercato agricolo (4-07097) (risp. ALEMANN, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- PEDRIZZI: sull'obelisco di Axum (4-07141) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- RIGONI: sulla mancata distribuzione dell'elenco telefonico nella Lunigiana (4-06607) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- ROLLANDIN: sull'ospitalità di bambini bielorusi in Valle d'Aosta (4-06863) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- TURRONI: su un episodio di presunta pesca illegale (4-07130) (risp. ALEMANN, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

una commissione europea stilò nel 1977 una lista che individuava in Italia 134 siti idonei ad ospitare un deposito geologico per i rifiuti radioattivi;

i siti individuati sarebbero: in Sicilia Regalbuto, Agira, Assoro Villapriolo, Pasquasia, Resuttano, Salinella, Milena, Porto Empedocle, Realmente, Montallegro; in Calabria Fiume Neto e in Basilicata Scanzano; considerato che:

nove dei comuni accreditati come possibili sedi del deposito nazionale per le scorie radioattive si troverebbero in Sicilia e fra questi sei soltanto nelle province di Caltanissetta ed Enna;

i territori siciliani risultano essere ad alto rischio sismico e ciò li renderebbe assolutamente non idonei alla localizzazione di scorie nucleari;

l'eventuale scelta di un territorio siciliano significherebbe un'irrimediabile condanna alla marginalità, all'isolamento ed al sottosviluppo anche in relazione alla considerazione che tali territori sono già fortemente penalizzati da gravi situazioni di crisi economica ed occupazionale oltreché da problemi di inquinamento ed ordine pubblico e che sarebbero necessari per tali aree ben altri interventi di sostegno allo sviluppo;

attualmente numerosi studi medici forniscono prove indiziarie in base alle quali si può dedurre che l'80-90% di tutti i tumori sono dovuti, direttamente od indirettamente, a fattori ambientali e almeno il 90% di questi fattori sono di natura chimica. Non meno preoccupanti risultano i dati relativi ai rischi di malformazioni fetali, malattie che colpirebbero organi vitali, ecc.;

lo stesso Ministro aveva ammesso («Il Corriere della Sera», 3 dicembre 2003) il problema dei 60.000 metri cubi di scorie in arrivo dall'Inghilterra e garantito che avrebbe chiesto all'Unione europea di modificare la norma comunitaria che impedisce lo smaltimento di scorie di un paese diverso da quello dal quale sono prodotte;

il 26 novembre 2004 Sergio D'Offizi, responsabile Area territorio ed ambiente della società Sogin, che gestisce lo smaltimento delle scorie, avrebbe dichiarato al «Corriere della Sera» che «tra i possibili siti vi sono Regalbuto, Agira, Assoro in provincia di Enna e Resuttano in provincia di Caltanissetta»;

secondo quanto risulta all'interrogante il 27 novembre 2003 il Ministro per i rapporti con il Parlamento avrebbe dichiarato, come riporta «La Repubblica» dello stesso giorno, che il Consiglio dei ministri aveva deciso l'istituzione di una commissione di scienziati, designati da Stato e regioni, che avrebbe dovuto decidere, tra tutti i siti potenzialmente adatti, quello con le caratteristiche più idonee per stoccare definitivamente le scorie nucleari; inoltre il Ministro per gli affari regionali avrebbe spiegato, come riportato sul «Corriere della sera» in pari data, che l'obiettivo comune era quello di affrontare una questione realmente grave e com-

più congrua e condivisa del sito migliore e più sicuro dove poter depositare le scorie,

si chiede di sapere:

se, tenendo conto del rischio sismico e delle particolari condizioni di precarietà dal punto di vista economico, sociale, di ordine pubblico e ambientale, che caratterizzano i territori siciliani di cui in premessa, vi sia la volontà di garantire un'esclusione certa e definitiva dei comuni siciliani dalla scelta di localizzazione del sito nazionale per le scorie nucleari;

quale sia la valutazione del Governo in ordine alle modalità con cui garantire una reale e concreta informazione nei confronti delle popolazioni locali, delle istituzioni locali e del Parlamento riguardo alle iniziative assunte in questi mesi e che si intende assumere successivamente;

se non si ritenga opportuno sostenere presso la Comunità europea la necessità di evitare la modifica delle norme comunitarie al fine di non provocare gravi conseguenze sanitarie, sociali, economiche e per ribadire che le scorie nucleari devono essere smaltite nel paese in cui vengono prodotte.

(4-07654)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che dalla stampa locale si apprende di frequenti e gravi disagi sopportati dagli utenti del servizio ferroviario sulle tratte Mantova-Cremona-Codogno-Milano e Piacenza-Milano consistenti in ritardi, spesso anche notevoli, dovuti a guasti ai mezzi (locomotori, porte delle carrozze) o agli impianti (cavi della tensione, passaggi a livello, ecc.);

che a questi disagi spesso si aggiungono inconvenienti dovuti a carenze nell'offerta del servizio (carrozze non adeguate alla domanda o ai normali *standard* di viaggio, carenza di informazioni, ecc.);

che guasti e disservizi, oltre ai comprensibili disagi e danni per gli utenti, provocano una negativa ricaduta sull'immagine e sulla qualità del servizio ferroviario e quindi costituiscono un disincentivo all'utilizzo del treno,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti quali misure le competenti strutture di Trenitalia intendano adottare e quali interventi siano già stati adottati o si intenda adottare da parte del Ministero.

(4-07655)

VISERTA COSTANTINI. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

in materia di piscine per decenni vi è stato in Italia un vuoto normativo colmato soltanto il 16 gennaio 2003 con la firma dell'Accordo Stato-Regioni pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003;

in applicazione di tale accordo i tecnici regionali della sanità, componenti del coordinamento interregionale prevenzione, su iniziativa della regione Veneto, in data 22 giugno 2004 elaboravano il testo di una «disciplina interregionale delle piscine»;

detta disciplina classifica le piscine esistenti in strutture ricettive del turismo rurale (agriturismo, *bed & breakfast*) come «piscine private

ad uso collettivo», giustificando con tale dizione l'imposizione alle stesse delle norme già previste per le piscine pubbliche;

l'Accordo Stato-Regioni classifica invece come «piscine private ad uso collettivo» esclusivamente quelle «inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, *camping*, complessi ricettivi e simili)»;

le norme in materia di agriturismo e *bed & breakfast* definiscono dette attività come integrative dell'attività imprenditoriale agricola;

i firmatari dell'Accordo Stato-Regioni hanno infatti escluso gli agriturismi dalle attività disciplinate, tanto che l'articolo 9 dello stesso, riconoscendo alla ricettività rurale una sua specificità, demanda alle Regioni l'individuazione di «peculiari modalità», anche in via transitoria;

la disciplina interregionale delle piscine, con una sua interpretazione arbitraria dell'Accordo Stato-Regioni, annulla la pur chiara differenziazione tra le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere accomunandole nella dizione «strutture ricettive turistiche», arrivando così a classificare tutte le piscine come «private ad uso collettivo», ossia tenute al rispetto delle norme delle piscine «pubbliche»;

per le «piscine pubbliche» e per quelle «private ad uso collettivo» la normativa è giustamente estremamente rigorosa al punto da richiedere, tra l'altro, la presenza di un «assistente bagnanti abilitato», nonché una serie di misure tecniche il cui onere economico non è compatibile con la gestione di strutture ricettive rurali;

gli agriturismo e *bed & breakfast*, essendo soltanto attività di supporto all'agricoltura, dispongono di ricettività molto limitata, a volte anche di soli 2 posti letto, per cui se fosse confermata la nuova disciplina questa si configurerebbe oggettivamente come repressiva dell'attività rurale turistica,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente proporre, nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni, un'interpretazione corretta delle piscine esistenti nelle aziende agrituristiche;

se, nel frattempo, in attesa di una soluzione adeguata del problema, non si ritenga di chiedere ai Presidenti delle Giunte regionali di sospendere ogni decisione sull'argomento oggetto della presente interrogazione.

(4-07656)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel Comune di Pomigliano D'Arco (Napoli) si è insediata da alcuni mesi la commissione di accesso per la verifica degli atti e di quanto previsto dalla normativa vigente sulla trasparenza degli stessi;

ulteriori elementi di seguito elencati se corrispondessero al vero potrebbero essere probanti nell'indagine in corso;

in data 6/8/1997, n. 703, la Giunta Municipale di Pomigliano d'Arco ai sensi dell'art. 6, comma 17, della legge 127/97 ha provveduto ad annullare i provvedimenti d'inquadramento relativi al personale dirigenziale e funzionari, indicando nel contempo solo concorsi interni per titoli e colloqui, per la copertura dei posti resisi vacanti in pianta organica,

in totale violazione del principio dell'illegittimità dei concorsi totalmente interni come ha affermato più volte la Corte Costituzionale (da ultimo sentenze n. 274 del 24/7/2003 e n. 2 del 13/1/2004);

l'Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco con la delibera di G.M. n. 44 del 28/01/1999 ha conferito *contra legem* l'incarico dirigenziale all'avv. Giuseppe Cusano nonostante questi abbia partecipato al concorso bandito con la delibera n. 703/97 e sia risultato non vincitore, ma soltanto idoneo; infatti, in tale delibera si è disatteso totalmente un parere espresso dal Ministero dell'interno del 14/10/1998, prot. 16151/P.112, in cui si riteneva che nell'ambito delle procedure riservate *ex art.6*, comma 17, legge 142/90, non possa procedersi al cosiddetto «scorrimento di graduatoria» in quanto procedura eccezionale rispetto a quelle ordinarie di inquadramento del personale tramite concorso esterno per esami;

con la delibera di G.M. n. 259 del 13/5/1999 si è conferito l'incarico dirigenziale all'arch. Casalvieri Lucia senza che quest'ultima sia dipendente comunale ed abbia, inoltre, i requisiti per poter aspirare all'incarico dirigenziale: esperienza quinquennale nella pubblica amministrazione e superamento di apposito concorso;

con la delibera di G.M. n. 283/2000, invece, si è affidato al sig. Alfredo Monda, dipendente della Provincia di Napoli con la ex 6^a qualifica, la responsabilità dell'ufficio di *staff* del Sindaco, con diritto a percepire il trattamento stipendiale della categoria D/3 (funzionario) pur non avendone egli i requisiti professionali, più un milione di vecchie lire mensili a titolo di compenso straordinario. A riprova della veridicità di quanto affermato basti verificare che nella delibera suindicata il Segretario Generale dr. Antonio De Rosa non ha intenzionalmente espresso il proprio parere di legalità nonostante questo fosse stato richiesto con la delibera di G.M. n. 430/97 ai sensi dell'art.17, comma 68, della legge 15/5/1997, n.127;

con le delibere di G.M. n. 567 del 29/12/2000, n. 364 del 2/8/2001, n. 17 del 17/1/2001, nn. 211 e 212 del 23/4/2002 e n. 414 del 5/9/2002 si sono conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente a Rachele Di Gregorio, Michele Pezzullo, Giuseppe Pagliarulo, Candida Morgera, Giuseppe Antignani e Raffaella Papaccioli senza che abbiano i requisiti per poter aspirare all'incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 109-110 del decreto legislativo 267/2000 ed in palese violazione degli artt.19, comma 6, 28, comma 1 e 52 del decreto legislativo 165/2001, nonché dell'art. 40 dello Statuto comunale, il quale prevede che «Il Settore costituisce la massima dimensione presente nell'Ente ed è diretto obbligatoriamente da personale provvisto della qualifica dirigenziale. Infatti, se da un lato l'ing. Antignani Giuseppe non ha mai superato un concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale ed ha una laurea in ingegneria elettronica, materia non attinente al settore a cui è stato preposto (servizi finanziari), dall'altro lato i dott.ri Pezzullo e Pagliarulo non sono in possesso della qualifica dirigenziale, essendo il primo un funzionario VV.UU. ed il secondo un Segretario comunale di 3^a fascia proveniente dal Comune di Lioni»;

le dott.sse Di Gregorio, Morgera e Papaccioli, invece, non hanno maturato l'esperienza quinquennale nella qualifica immediatamente inferiore e non sono in possesso della qualifica dirigenziale che per gli artt.

28 e 52 del decreto legislativo 165/2001 avviene solo per effetto del superamento di apposito concorso per esami ed al quale non hanno mai partecipato;

tutti questi incarichi sono stati confermati anche con successivi decreti sindacali nn. 29, 30, 31, 32, 33 del 14/4/2003 nei confronti dell'ing. Antignani, avv. Cusano, dr.ssa Morgera, dr.ssa Di Gregorio, dr.ssa Papaccioli;

la palese illegittimità di tale provvedimento si riscontra anche dal parere n. 157 del 24/10/2002 emesso dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento funzione pubblica, dal quale emerge chiaramente che non possono essere attribuite mansioni dirigenziali ad un dipendente non inquadrato nel ruolo dei dirigenti, in cui si entra solo per il superamento di apposito concorso;

l'aggravante di tale comportamento è data dall'esistenza presso la struttura comunale di altri dirigenti, quali il dott. Carmine Antignani, la dott.ssa Antonietta Romano, il dott. Antonio Cleopatra, il geom. A. Visone, il geom. A. Perna, i quali sono stati estromessi da qualsiasi incarico dirigenziale senza alcuna giustificazione al fine di permettere il conferimento degli incarichi suddetti;

questi dirigenti hanno intentato ricorsi al TAR di Napoli ed al Giudice di Nola, ai quali l'Amministrazione comunale ha resistito dando l'incarico a professionista esterno, avv. Enrico Soprano, con spese a carico dell'erario comunale, laddove nel suo interno ci sono 2 avvocati abilitati alle cause in Tribunale;

con la delibera di G.M. n. 450 del 3/10/2002 è stato costituito l'Ufficio Sviluppo Sostenibile, con autonomia gestionale ed organizzativa, ponendo quale responsabile l'arch. Aniello Iuliano il quale è semplicemente un consulente tecnico esterno in materia ambientale, non avendo d'altronde i requisiti professionali (esperienza e superamento di un concorso) per poter accedere a tale qualifica. La delibera è stata successivamente confermata dal decreto sindacale n. 64/2002 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio Sviluppo Sostenibile;

si sottolinea che tutti i soggetti sopra elencati hanno sottoscritto i contratti individuali di lavoro accettando, di conseguenza, le eventuali illegittimità perpetrate dall'amministrazione comunale;

l'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ha assunto con contratti a tempo determinato di alta professionalità, senza concorsi e nella percentuale di gran lunga superiore a quella prevista dalla legge, i seguenti dipendenti: dr. Cosimo Basile, ufficio *staff* del Sindaco; dr. Giovanni Basile, biblioteca comunale; ing. Di Lorenzo Roberto, *mobility manager*; arch. Lucia Casalvieri, ufficio condono, antiabusivismo ed ambiente; arch. Aniello Iuliano, ufficio sviluppo sostenibile; arch. Ester Cozzolino, arch. Leonardo Lorigera, arch. Salvatore Sodano, Ufficio di Piano; dr.ssa Rachele Di Gregorio, Settore URP; Ricci Francesco e Luigi Antignani, Ufficio Agenda 21; arch. Filomena Fratiello, arch. Massimo Gallo e dr. Giuseppe Perrella, Ufficio cultura (quest'ultimo è nipote di Silvio Pulzella, noto personaggio di Pomigliano), con notevole aggravio per l'erario comunale. Tra questi, all'ing. Di Lorenzo Roberto è stato conferito l'incarico di redazione del PUT (piano urbano del traffico) in violazione dell'art. 36,

comma 4, del codice della strada, che prevede che la redazione concreta dei PUT sia affidata a soggetti particolarmente esperti in materia ed iscritti in uno specifico albo professionale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ing. Di Lorenzo non è iscritto in questo particolare albo; inoltre, nelle delibere di assunzione si fa riferimento a *curricula* professionali gonfiati e parzialmente falsi, non corredati da documenti giustificativi e che l'amministrazione comunale deliberatamente non ha provveduto a verificare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di autocertificazione;

con delibera di Giunta comunale n. 29 del 23/11/2003 si è affidato l'incarico di collaborazione professionale a carattere occasionale all'Istituto di ricerche Ambiente Italia srl senza l'espletamento di alcuna gara preventiva, trattandosi di una prestazione di servizio e non di un incarico professionale come l'oggetto della delibera vorrebbe far credere e per un importo di lire 70.000.000 oltre IVA e con un parere di regolarità tecnica firmato dal consulente esterno, arch. Iuliano Aniello, e non da un dirigente interno della struttura comunale;

lo stesso arch. Iuliano, inoltre, ha proposto e sottoscritto il parere di regolarità tecnica della delibera di Giunta comunale n. 204 del 23/4/2002, avente ad oggetto «approvazione progetto per la formazione di una corretta conoscenza ambientalista», nella quale ha riconosciuto a se stesso le spese di progettazione, consulenza e collaborazione pari a lire 17.625.000 nonostante il suo contratto di lavoro preveda anche la progettazione e consulenza in materia ambientale;

con il beneplacito dell'Ente Comunale, la locale Azienda Speciale/ASM di Pomigliano d'Arco, con sede in Via Fiume, ha conferito, con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 141/2003 eseguita con Provvedimento del Direttore Generale, l'incarico di selezionare il personale da adibire alla farmacia comunale ad una società privata, la Team Consulting, con sede in Napoli, Centro Direzionale, in totale violazione della normativa di riferimento, decreto legislativo 165/2001, che all'art.1, comma 2, stabilisce anche per le aziende speciali pubbliche l'osservanza dei principi in essa contenuti e che prevede la selezione del personale delle amministrazioni pubbliche tramite concorsi debitamente pubblicizzati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e/o sul Bollettino Regionale;

tale selezione, che non è stata né preceduta dalla regolamentazione ed approvazione del bando pubblico né pubblicizzata come prescrive la legge (la pubblicazione della selezione è avvenuta solo sul «Giornale di Napoli» e sul sito dell'ASM), ha avuto come esito l'assunzione in servizio presso l'azienda di figli e parenti di Consiglieri Comunali ed ex Assessori (in particolare il figlio di Domenico Toscano, cugino di primo grado di Foria Biagio) e la nipote dell'assessore dr. Antonio Della Ratta;

la graduatoria finale inoltre non è stata mai pubblicata né pubblicizzata come prescrive la legge, né sono stati resi pubblici i criteri di selezione. Si evidenzia che l'ASM di Pomigliano d'Arco è da considerarsi ente pubblico a tutti gli effetti di legge in quanto è stata costituita dal Comune di Pomigliano d'Arco; i propri bilanci, preventivi e consuntivi, vengono approvati dal Consiglio comunale, gli amministratori ed il direttore sono nominati dal Sindaco ed i debiti vengono ripianati dal Comune

che, comunque, con propria delibera consiliare ha approvato il bilancio preventivo 2004 dell'ASM nonostante ci fossero false detrazioni d'imposta IRAP;

L'attuale Presidente dell'ASM, ed amministratore delegato dell'E-NAM spa, dott.ssa Monica Andr , ex assessore al bilancio della Giunta Caiazzo dal 2000 al 2003,   coniugata con il dr. Nunzio Rea, legato da vincoli parentali alla nota famiglia Foria (la madre di Rea Nunzio, tale Solferino Carmela,   la sorella di Solferino Felice, marito di Fortuna Rea, figlia di una Foria). La sua nomina agli incarichi suddetti   stata fatta per evitare la nomina diretta del marito Nunzio Rea dati i rapporti di parentela con i Foria, i quali hanno «sponsorizzato» la campagna elettorale del Sindaco alla carica di consigliere provinciale;

I lavori di riqualificazione urbana di Piazza Mercato e delle strade limitrofe sono stati affidati all'ATI Sassone srl e SIAP srl, la cui ditta capogruppo mandataria   la SudITalia Appalti Pubblici srl, il cui prestanome   il rag. Cerciello, mentre sostanzialmente appartiene al noto personaggio Giuseppe Siesto e che successivamente ha costituito una societ  consortile «Museum Lavori societ  a srl » con Sassone Giuseppe quale rappresentante legale;

L'attuale consigliere comunale dott.ssa Lucia Rea, grazie alla propria influenza politica anche presso l'Amministrazione Provinciale di Napoli ed in particolare presso il Presidente dr. Lamberti, e che   laureata in sociologia,   stata nominata dal 2001 dirigente settore legalit  della provincia di Napoli senza possedere il requisito di 5 anni di anzianit  ed ha superato illegittimamente il concorso per dirigente amministrativo dichiarando di possedere i requisiti di legge che, invece, non ha (5 anni di anzianit  nella qualifica precedente e laurea in giurisprudenza o scienze politiche);

L'attuale assessore comunale dott. Esposito Giuseppe, grazie alla propria influenza politica anche presso l'Amministrazione regionale di Napoli, che   laureato in sociologia,   stato nominato dirigente sociologo presso l'ASL NA 4 senza possedere il requisito dei 5 anni di anzianit  ed ha superato illegittimamente il concorso per dirigente dichiarando di possedere i requisiti di legge con la compiacenza della commissione di concorso. Sul punto esiste un'inchiesta giudiziaria della Corte dei conti e della procura di Nola in quanto il dirigente dell'ASM/AS di Pomigliano d'Arco ha attestato falsamente che il dr. Esposito aveva maturato alcuni anni come funzionario presso l'azienda mentre lo stesso svolgeva l'incarico di amministratore nel relativo consiglio di amministrazione;

L'impresa edilizia del noto personaggio Foria   interessata a quasi tutti i lavori di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo degli immobili privati di Pomigliano appoggiandosi allo studio tecnico del geom. Alberto Benedice e arch. Rossella Benedice, la quale ha avuto, proprio per tali rapporti, alcuni incarichi tecnici professionali nella realizzazione di alcune opere pubbliche del Comune di Pomigliano;

L'appalto per il servizio di trasporto funebre   stato affidato alla Pomilia srl, che   controllata dal noto personaggio Foria;

La Giunta Caiazzo con propri decreti ed ordinanze ha assegnato solo per fini elettorali nel mese di aprile 2004, in periodo preelettorale,

illegittimamente e senza tener conto della procedura prevista dalla legge regionale e statale, alcuni alloggi ERP nel Parco Partenope, via legge 219, a soggetti che non ne hanno diritto e che avevano occupato abusivamente i locali del piano terra nel medesimo Parco Partenope (sul punto vi sono alcuni ricorsi giudiziari, vedi Petriccione Vincenzo c/o Lanzetta Ciro-Comune di Pomigliano);

a seguito di un'interrogazione dello scrivente la Giunta Caiazzo Michele, con propria delibera di G.M. n. 192 del 21/4/2004, ha dato incarico all'avv. Marinella De Nigris per la tutela dell'immagine e del decoro dei componenti dell'Amministrazione comunale con spese a carico dell'erario comunale per il pagamento degli onorari al professionista esterno laddove esistono 2 avvocati interni al Comune;

il Sindaco Michele Caiazzo per fini elettorali – pre e post – (maggio, giugno, luglio 2004) ha dato disposizione di liquidare in maniera diversa e con priorità a soggetti di propria appartenenza politica le indennità di esproprio, di occupazione e di colonia ai proprietari dei terreni occupati per la strada Masseria Ciccarelli; infatti alcuni soggetti per motivi esclusivamente politici hanno beneficiato del coefficiente moltiplicatore – non dovuto in quanto fuori dal centro urbano – per l'indennità di esproprio, colonia e occupazione che non è stato applicato agli altri proprietari nella stessa zona urbanistica e senza acquisire dagli stessi i relativi documenti giustificativi e di proprietà;

lo stesso è avvenuto per gli espropri-parcheggio via Trento (Monzani Immacolata e Russo Spena), in cui si è liquidata l'indennità di esproprio senza alcuna valutazione tecnica degli immobili espropriandi, con un preliminare di cessione volontaria di lire 60.000.000 mentre successivamente è stato sottoscritto un atto di cessione volontaria di lire 75.000.000 ed Alveo Spirito Santo (eredi Iasevoli);

l'avv. Marianna Fragalà Coppola, ex assessore comunale nella precedente Giunta Caiazzo, viene incaricata di tutti i giudizi della Pomigliano ambiente s.p.a. e di tutte le consulenze legali grazie alla sua influenza politica sul sindaco e sull'Amministrazione odierna;

la Pomigliano Ambiente spa, che è a totale partecipazione pubblica e quindi tenuta all'applicazione della normativa sull'evidenza pubblica, si avvale solo della ditta Sassone per la manutenzione delle strade pubbliche e per tutti i lavori pubblici sul territorio comunale senza preventiva gara per pubblico incanto ed ha anche, per questo, un'esposizione debitoria di quasi 10 milioni di euro che saranno coperti inevitabilmente dal Comune, maggiore azionista. La stessa, inoltre, ha assunto quali ingegneri ed impiegati, senza concorso né selezione pubblica, solo parenti ed amici degli attuali consiglieri ed assessori comunali. Inoltre, con nota del 26/7/2000, prot. 18518, il Sindaco Michele Caiazzo ha autorizzato il Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualità di Commissario del Governo delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione, all'erogazione alla Pomigliano Ambiente spa (struttura privata) dei fondi necessari per l'acquisizione dell'immobile sito in via Nazionale delle Puglie, km 38 (ex oleificio Amore), per un importo totale di lire 2.700.000.000, concretizzando il reato di distrazione di fondi pubblici a favore di una struttura privata, ed infatti, a riprova di quanto detto, è stato l'ex Presidente della Po-

migliano Ambiente s.p.a., ing. Antonio De Falco, a sottoscrivere il contratto preliminare di acquisto con la F.Ili Amore s.p.a. in liquidazione dell'immobile suddetto (Rep. 22543 del 5/6/2001, rogito del notaio Scarnecchia Alessandro con studio in Pomigliano d'Arco, via G. Leopardi 125). A fronte di tale pagamento la f.Ili Amore s.p.a. in liquidazione ha emesso la fattura n. 5 del 5/6/2001 per un importo di lire 2.700.000.000 più IVA (totale lire 3.240.000.000) al Comune di Pomigliano d'Arco;

ancora, in totale violazione dell'art.42, lett. *e*), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000, che prevede che l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione sia adottato esclusivamente con delibera di Consiglio comunale, per gli anni 2° semestre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 è stata sottoscritta la Convenzione con Pomigliano Ambiente spa per l'affidamento del servizio di prelievo di rifiuti solidi urbani previa autorizzazione data esclusivamente con delibera di Giunta e non di Consiglio, come invece prescrive l'art. 42 suddetto, venendo così ad usurpare i poteri del Consiglio e ponendo in essere atti illegittimi per incompetenza;

inoltre, la Pomigliano Ambiente spa percepisce dal 1° maggio 1999 un compenso per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani che è il doppio rispetto a quello percepito dalla De Vizia Transfer spa nel 1999, appaltatrice del medesimo servizio dal 1998 ad aprile 1999;

questa amministrazione comunale, inoltre, ha prorogato illegittimamente il servizio di riscossione tributi alla società Rispa per vari anni in dispregio delle disposizioni normative che vietano la proroga dei contratti di servizi; la società è di proprietà di soggetti appartenenti a noti clan di Napoli;

la Polisportiva comunale stessa (ente pubblico a tutti gli effetti di legge), il cui Presidente è il Sindaco, ha assunto senza alcun concorso né selezione pubblica il sig. Carmine Cataldo solo per motivi politici, in quanto legato al consigliere comunale Manna Nicola, legato ai clan della zona Ponte di Pomigliano;

il Sindaco Michele Caiazzo ha un cugino omonimo (Michele Caiazzo detto Michelino) che ha avuto importanti incarichi professionali presso la Regione Campania solo grazie al collegamento politico con il Presidente della Giunta Regionale e senza averne i requisiti tecnici e/o professionali previsti dalla legge; lo stesso funge da prestanome per tutte le operazioni finanziarie del sindaco ed in particolare di acquisto di proprietà immobiliari;

il dr. Armando Petrone, segretario cittadino dei DS e funzionario bancario, è stato nominato più volte revisore contabile del Comune di Pomigliano e ora Presidente del Collegio dei revisori della Pomigliano Ambiente spa solo grazie all'influenza politica che ha all'interno del partito senza che sia stato sottoposto ad alcuna selezione pubblica: lo stesso funge da riciclatore dei soldi del partito grazie alla sua posizione bancaria (tutti i membri del DS cittadino hanno i conti correnti aperti presso la filiale bancaria dove lavora il dr. Petrone),

l'interrogante chiede di conoscere se al Ministro in indirizzo risulti che gli elementi, di notevole gravità, riportati in premessa, rispondano

al vero e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti intenda adottare al riguardo.

(4-07657)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la società ATEL Europa Srl, in nome e per conto di ATEL Centrale Elettrica Magliano Alpi, con sede a Milano in via Alberto Mario n. 65, ha richiesto l'autorizzazione per realizzare e gestire una centrale turbogas a ciclo combinato della potenza elettrica di 1.100 MW circa nel territorio di Magliano Alpi (Cuneo);

tale progetto ha destato unanime e grave preoccupazione tra la popolazione, le forze imprenditoriali, gli operatori vitivinicoli e turistici in particolare, data l'esistenza nella zona di grandi strutture (sottostazione Enel, Autostrada Asti-Cuneo, stabilimenti di trattamento RSU) che già pesano negativamente sul territorio e sulle produzioni agricole di alto pregio;

contro il progetto si sono pronunciati tutti gli enti territoriali e in particolare la Giunta regionale del Piemonte, con provvedimento del 3 maggio 2004, ha deliberato che non sussistono i presupposti per la realizzazione nel contesto ambientale individuato dal progetto ATEL per non coerenza con gli indirizzi generali del Piano energetico ambientale regionale e con gli indirizzi specifici del medesimo Piano relativi alle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW;

la Commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente ha espresso parere favorevole in data 30.9.2004,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di far rispettare il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) elaborato dalla Regione Piemonte che, con impianti per la produzione di energia in Piemonte per un totale di 3500 MW già autorizzati ed in via di costruzione, copre il fabbisogno energetico fino al 2012, e l'impegno a confermare i contenuti della delibera 8-12420 della Giunta regionale, che non autorizza l'impianto per non coerenza con quanto disposto dagli indirizzi generali del PEAR motivandone ampiamente le ragioni;

se corrisponda al vero che un componente della Commissione di valutazione di impatto ambientale sia pure consulente della proponente ATEL S.r.l.

(4-07658)

MORO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nei giorni scorsi lo scrivente ha soggiornato presso l'Hotel Greif di Lignano Sabbiadoro (Udine), classificato a cinque stelle e per questo al *top* della categoria;

il servizio è stato a giudizio dell'interessato scadente e certamente al di sotto della categoria attribuita;

la direzione ha addotto come giustificazione il fatto che ci si trova in bassa stagione, l'affluenza di clienti è scarsa, per cui vengono ridotti giocoforza gli *standard* propri del livello di classificazione, e perciò questo servizio era il massimo che poteva offrire;

l'accaduto costituisce certamente un cattivo biglietto da visita per la località, tenuto conto del particolare momento economico che stanno attraversando, tra gli altri, anche gli operatori turistici, che quindi dovrebbero moltiplicare gli sforzi per trattenere i clienti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri di attribuzione delle cosiddette stelle alberghiere;

quale autorità abbia la competenza ad attribuirle e se, nel caso specifico, si intenda predisporre gli opportuni controlli da parte degli organi competenti al fine di accertare la reale categoria di appartenenza dell'albergo in questione;

quali iniziative intendano assumere le autorità di controllo nel caso in cui, nei cosiddetti periodi di bassa stagione, gli operatori alberghieri non riescano a garantire i requisiti minimi di servizio in relazione alla categoria di appartenenza dell'esercizio.

(4-07659)

COLETTI, LEGNINI, ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.*

– Premesso che:

dal 14 ottobre 2004 è stata avviata la procedura fallimentare per l'azienda Oliit di Chieti;

la Oliit, nata nel 1973 come Telettra per progettare e produrre apparati militari, oggi conta 176 dipendenti, ed è caratterizzata dall'alta professionalità e specializzazione degli addetti;

lo stabilimento è inserito in un sistema industriale che per molti anni ha costituito un insieme equilibrato di progettazione, ricerca e sviluppo e produzione di sistemi di telecomunicazioni civili e militari;

nello stesso sito della Oliit, con cui condividono impianti e servizi, sono inserite la Thales e la Marconi Mobile Access (MMA), appartenente alla divisione di Finmeccanica «Marconi Selenia Communications»;

queste società hanno negli anni sviluppato proficue collaborazioni produttive con la Oliit, avvalendosi delle competenze della sua base produttiva per la realizzazione di lotti campione e prototipi derivanti da loro progetti, e, spesso, anche per la produzione di intere commesse, in particolare per la MMA, come nel caso degli apparati veicolari per le forze dell'ordine della OTE di Firenze, anch'essa del gruppo MSC – Finmeccanica:

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, per garantire la sopravvivenza dell'Oliit, verificando la possibilità di una sua acquisizione da parte di Finmeccanica;

se non ritengano inoltre opportuno predisporre misure tempestive atte a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e per garantire un futuro produttivo certo alla Oliit, sito produttivo inserito in un'area purtroppo attraversata da altre gravi crisi.

(4-07660)